IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO DVODECIMO.

Il quale contiene tre Parti, cioè

PARTE PRIMA

DELLI BENEFICII ECCLESIASTICI IN GENERALE.

PARTE SECONDA

DELLI CANONICI, E DELLE DIGNITA' E DELLI CAPITOLI, E DEGLI ATTI CAPITOLARI.

PARTE TERZA

DELLI PAROCHI, E DELLE PAROCHIE.



INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QVESTA PRIMA PARTE
DE' BENEFICII.



CAPITOLO PRIMO.

DEll'origine, e dell'introduzione dè beneficij ecclesiastici; E quali veramente siano tali da douersi regolare con le leggi beneficiali; E delle loro diuerse specie.

CAP. II.

Della facoltà di conferire li beneficij, à chi spetti secondo li termini della ragion comune, prescindendo da ogni riserua, ò affezione Apostolica, ò altro impedimento accidentale.

che con tale occaſione, dell'alternatiua, che ſi dà alli Veſcoui.

CAP. IX.

Dell'altre ſpecie di riſerue accidentali per cauſa di lite, ò per altra cauſa; Et anche delle affezioni; E della differenza, che ſi ſuol conſiderare trà l'affezione, e la riſerua.

CAP. X.

Degl'indulti, che ſi danno à Cardinali, & à gli Prelati, & ad alcuni Nunzij di conferire li beneficij anche riſeruati, ouero affetti, e quando abbiano luogo.

CAP. XI.

Dell'altre facoltà, e prerogatiue dè Cardinali in queſta materia beneficiale.

CAP. XII.

Delli concordati di Germania, e di Francia.

CAP. XIII.

Delle riſegne ſemplici, ouero à fauore; E della loro publicazione, con altre coſe che riguardano la loro materia.

Della

Dell'

CAP. XIX.

Dell'eſecutione delle lettere Apoſtoliche,ò di quelle dell'ordinario ſopra la prouiſta del beneficio; E dell'eſecutore,chi debba eſſere; E quādo queſto ſia mero, ò ſia miſto, con la differenza trà l'vna, e l'altra qualità, e degli effetti che da ciò naſcono; E chi ſia, ouero ſi debba dire il legitimo contradittore.

CAP. XX.

Del modo di pigliare il poſſeſſo del beneficio, acciò ſi poſſa dire legitimamente preſo; e dell'obligo che abbia il beneficiato, acciò il poſſeſſo gli gioui, di fare la profeſſione della fede,e di fare altri giuramenti, e promeſſe.

CAP. XXI.

Della ſurrogazione grazioſa, e delle ſue diuerſe ſpecie; E quando ſi debba concedere, e dè ſuoi effetti.

CAP. XXII.

Degli altri modi accidentali di vacāza;Come ſono; L'incompatibilità coll'altro beneficio; Il delitto; La non reſidenza; La mutazione di ſtato; E degl'impetranti li beneficij per queſte vacanze ſtraordinarie, & accidentali, le

quali

CA-

CAPITOLO PRIMO PROEMIALE.

Dell'origine, e dell'introduzione dè beneficij ecclesiastici; E quali veramente siano tali da douersi regolare con le leggi beneficiali; E delle loro diuerse specie.

SOMMARIO.

1 *PRotesta nella materia che non se ne fà pieno trattato.*
2 *Che questa materia non sia capace di regole certe, e perche.*
3 *Della diuisione generale del mondo in diocesi.*
4 *Della diuisione, & erezione delle parochie.*
5 *Anticamente prima del battesimo di Costantino non vi erano Chiese publiche materiali, e quali erano le Chiese.*
6 *Dell'origine, & introduzione dè beneficij secolari, perche si dicano beneficij.*
7 *Dell'introduzione delle pensioni.*
8 *Dell'introduzione dè beneficij regolari.*
9 *Quali propriamente si dicano beneficij.*

CAP. I.



1 Questa materia, più che ad ogni altra conuiene, la più volte accennata protesta, che quest'opera non contiene i formali, e l'assoluti trattati delle materie, nè vna discussione tale delle questioni disputate dà Dottori, che con essa possano gli Professori fare le parti dè Giudici, ò di Defensori delle cause; Mà contiene solamente vn discorso familiare sopra le materie legali, per vna istruzione de non professori, acciò siano meno soggetti all'inganni, & agli altri inconuenienti accennati nel proemio.

2 Atteso che questa materia dè beneficij particolarmente, come deriuante da vna legge particolare, e nuoua, non è molto conosciuta dalli primi interpreti, e maestri, e per conseguenza non è facilmente capace di regole certe, e generali, per la continua variazione delli stili della Dataria, e delle clausole che alla giornata si sogliono aggiungere, ò riformare; Che però se ne và accennando qual-

che

che cosa per vn barlume generale.

Essendosi dunque cominciata à dilatare la Reli-
3 gione Cristiana; Ancorche si continuasse nel primiero stato depresso di pouertà, e di somma vmiltà, sotto il disprezzo, e la persecuzione dè Gentili, siche per ordinario l'officij, e le prelature fossero più tosto vn'incentiuo, & vn'occasione di tormenti, e dè patiboli; Tuttauia (così portando seco l'vmana imperfezione) anche in quei tempi, cominciorno l'emolazioni spirituali trà li chierici, e li ministri ecclesiastici, i quali dal sommo Pontefice, ouero da altri superiori si deputauano per l'amministrazione de sacramenti, ò per altre diuine, ò spirituali funzioni, mentre ancora oggi, non solamente nel grembo della pacifica Chiesa, e Religione Cattolica, mà anche nelle parti occupate dà Turchi, ouero dagli eretici, e dà scismatici, trà li religiosi missionarij delle più strette, pouere, & vmili religioni che siano, la pratica insegna queste emolazioni, e persecuzioni, le quali sogliono cagionare dè molti inconuenienti; Che però San Dionisio primo Pontefice, con molta prudenza, e zelo, secondo l'opinione che seguita la Curia Romana (la quale non è scarsa dè contradittori) diuise tutto il mondo in diocesi, acciò ciascun pastore conoscesse le sue pecore, siche queste sapessero qual fosse il lor pastore, ritenendo per se, e per li Pontefici suoi successori, la diocese partico-

lare della Città di Roma, e del suo distretto, ò territorio priuato, il quale in quei tempi era di cento miglia in giro.

Essendo compatibili queste due persone formali in vna persona materiale; Vna cioè di sommo Pontefice, e di Vescouo della Chiesa vniuersale; E l'altra di Vescouo particolare di Roma, secondo l'attual pratica di alcune Religioni, che vn'istessa persona, sarà Abbate, ò Superiore di vn Monastero particolare, e sarà Superiore generale di tutta la Religione; Ouero degli eserciti, che il Capitano Generale abbia la sua compagnia, nella quale venga considerato come ciascuno dè Capitani particolari, nella maniera che si è accennato di sopra nella materia della giurisdizione, & in quella delle preminenze, e si dice di sotto nella relazione della Curia parlando del Papa, e del Vicario di Roma.

Non bastò questa diuisione generale di diocesi, atteso che vn solo Vescouo non era sufficiente à tutto il popolo, che però bisognaua d'auere più chierici, e ministri inferiori; Maggiormente che in quella prima diuisione furono assignati confini grandi à ciascuna diocese, che abbracciauano molti luoghi trà loro lontani, siche per forza vi bisognauano più ministri locali; Anzi nell'istesse Città, ò luoghi li quali auessero il popolo numeroso, crescendo tuttauia i fedeli, vi bisognaua la sudetta moltiplicità dè ministri, la quale per con-

4

fe-

ſeguenza portaua ſeco trà loro, ò l'emolazione, oueramente vna confuſione, atteſo che ciaſcuno nelle coſe comuni ſuole appoggiare il peſo all'altro.

Quindi ſeguì, che in Roma, Città in quei tempi più che tutte l'altre popolata, il Pontefice San Marcello Primo, fece vn'altra diuiſione di venticinque Chieſe, ò parochie, come tante dioceſi inferiori, e ſubalterne, deputandoui venticinque chierici, con altri miniſtri inferiori, acciò le pecore di ciaſcuna contrada riconoſceſſero il ſuo certo paſtore ſubordinato al primo, e principal paſtore, ch'è il Veſcouo (e dalla quale diſtinzione viene deriuata l'introduzione dè Cardinali, e de loro titoli, conforme altroue ſi è accennato); E per conſeguēza con queſto eſempio del Pontefice Romano, fù cominciato à praticarſi l'iſteſſo da tutti gli altri Veſcoui nelle loro Città, e dioceſi, ſiche ne nacque l'vſo delle Chieſe parochiali, & anche delle Catedrali per la loro contradiſtinzione; Cioè che la Catedrale foſſe quella doue il Veſcouo haueſſe la ſua catedra, e la reſidenza, come originaria, e matrice, nella quale, per la maeſtà della dignità epiſcopale, e per fare le funzioni pontificali, conueniua che vi foſſero degli altri chierici maggiori, e minori, che però da principio s'introduſſe l'vſo di quelli che diciamo Dignità, Canonici, e Beneficiati; E che le parochiali foſſero l'altre Chieſe nuoue, e fi-

liali

liali da lei dependenti, che aueano vn ſolo chierico per Rettore.

Bensì che, conforme ſi è accennato di ſopra nella materia delle preminenze, tutte queſte erano
5 Chieſe formali, ò intellettuali, cioè denotanti le congregazioni de fideli, li quali viueano dentro quei limiti così diſtinti; Atteſo che fin'à tanto, che durorno le perſecuzioni dè gentili, nõ fù permeſso l'vſo delle Chieſe publiche, e conſacrate, mà ſi teneuano alcuni luoghi per maggior deuozione per oratorij, doue ſi congregaſsero à fare le funzioni ſpirituali, e particolarmente in quei luoghi ne i quali foſſero occorſi i martirij de Santi; Conforme in Roma erano particolarmẽte quei luoghi, che oggi diciamo le catacombe, & anche il Vaticano, & altri ſimili.

Eſsendo poi piaciuto à Dio di concedere alla
6 ſua Chieſa la tranquillità, con l'vſo publico della Religione, e delle Chieſe anche conſecrate, il che ſeguì doppo il batteſimo di Coſtantino magno, nel pontificato di S. Silueſtro Primo; Et eſsendo ſtate le Chieſe, così dall'iſteſso Imperadore, come anche dà ſuoi ſucceſsori, e da altri nouelli Criſtiani nobili, e ricchi, in quei primi feruori, arricchite de molti beni temporali; Anzi eſsendoſene fondate dell'altre non parochiali per aumento del culto diuino, ouero per maggiore deuozione, aſsegnando à ciaſcuna Chieſa il ſuo Rettore, e gli altri chierici, che

che le officiassero, e che per loro mercede godessero le rendite de beni assignati, e gli altri emolumenti che portassero le decime, e l'elemosine, e le oblationi; Quindi nacque il nome de Beneficij, cioè che vacando la Rettoria, ouero il seruizio d'vna Chiesa, & aspirandoui più chierici, il Vescouo ne benificasse più vno che l'altro; Vsandosi questo termine di beneficio, come vna cosa che si daua gratis, e senza pagamento, ne peso alcuno, mà per il solo fine di bonificare doppiamente; Cioè, che li chierici li quali erano deputati alla rettoria, ouero al seruizio della Chiesa si diceano in tal modo benificati; E li popoli dell'istesse Chiese si diceuano benificati con le buone prouiste dè pastori, ò dè ministri diligenti, e zelanti.

7 Anzi sotto l'istesso S. Siluestro, con l'vso de beneficij, nacque ancora l'vso delle pensioni, ordinando che quelli chierici, li quali fossero ben prouisti, douessero prouedere gli altri bisognosi, e li non prouisti, che in sostanza, secondo l'introduzione, e l'vso ben regolato, importano le pensioni ecclesiastiche, per quello che se ne accenna nella sua materia nel libro seguente.

8 Cominciò anche nè primi tẽpi, durando ancora le persecuzioni de Gentili l'vso de Monaci à forma di Anacoreti, li quali viueano nel deserto, e de quali ne furono primi maestri, S. Paolo primo Eremita, S. Antonio Abbate, S. Ilarione, & altri; Mà essẽdo an-

che

che in vita di questi primi,e particolarmẽte di S.Antonio,seguita la sudetta tranquillità dellaChiesa per il battesimo di Costantino, cominciorno à fabricarsi alcuni Monasterij, continuando però l'istesso vso anacoretico in quelle parti della Tebaide più che altroue, senza che questi monaci, ò anacoreti s'ingerissero nelli ministerij clericali, siche erano meri secolari, li quali viueano in quella vita ritirata, ò anacoretica per meglio seruire à Dio.

Cominciò dopoi S. Basilio nella Chiesa greca ad introdurre il stato monastico, anche fuori degli eremi, e de deserti,in quelli li quali viuessero nel secolo con qualche participazione della vita attiua, mentre lui fù Vescouo;E l'istesso fece S.Agostino; E dopoi con il medesimo principio della vita solitaria, & anacoretica fondò nella Chiesa latina S. Benedetto vna Religione, dalla quale sono vscite tante Congregazioni filiali; E successiuamente furono fondate altre Religioni, parte monacali, parte mendicanti, e parte militari con l'vso della formale,e solenne professione, cominciando anche i Monaci à farsi chierici,& à prẽdere gli ordini,amministrando parimente le cose diuine, e sacre, e facendo quello che faceano i chierici, siche nacque il clero regolare, diuerso dal clero secolare.

E quindi nacque ancora,che per il buon'ordine, e gouerno di questi religiosi, conuenne deputare li Prelati, e gli altri superiori nè Monasterij, e nelle

loro

loro Chiese, onde nacque ancora l'vso de beneficij regolari, cioè che ad imitazione di quello ch' era seguito ne chierici secolari, anche queste prelature,ò prefetture si chiamassero beneficij; Quando però tutte le prefetture, ò le prelature così secolari, come regolari seguissero con autorità del Vescouo al quale non essendo ancora introdotto l'vso dell'esenzioni de Regolari, era l'vno, e l'altro clero egualmente soggetto, conforme nella materia particolare dè Regolari si accenna.

Essendoui dunque necessaria la podestà del Vescouo, ò di vn'altro Superiore ecclesiastico; Quindi segue che li beneficij ecclesiastici si dicono solamente quelli, li quali siano eretti, ò fondati con tale autorità, e non altrimenti, siche se qualche persona, ò in vita, ò in morte, lasciasse de poderi, e delle rendite in forma di beneficio per la dote di qualche Chiesa, ò cappella, e per il mantenimento di vno, ò più chierici, anche con peso di messe, ò di altri offizij diuini, e con l'istess' ordine, che si prouedono li beneficij di padronato, siche in apparenza non vi si scorga differenza alcuna; Tuttauia non si diranno veri beneficij ecclesiastici soggetti alle regole beneficiali, mà si dicono legati pij con peso di messe, ouero cappellanie secolari, dell'amministrazione delle quali, ne siano capaci, anche i laici, anzi li putti, e le donne, men-

A
Nelli disc.61. e 95. con più seguenti di questo tit. 6.

tre l'essenza del beneficio nasce dalla sudetta autorità del Superiore, dal quale sia fondato, e ridotto à quell'essere. A

A somiglianza di quello che nella materia giurisdizionale, & ancora nell'altra dell'alienazioni de beni di Chiesa, si dice delli luoghi ecclesiastici, cioè che non ogni luogo, nel quale si esercitano le opere di pietà, e che si facciano atti spirituali, si dice ecclesiastico, mà quello solamente il quale sia formalmente fondato con l'autorità del superiore ecclesiastico, mentre gli altri li quali siano fondati senza tale autorità, si diranno luoghi pij, mà non ecclesiastici, con casi simili. B

B
Nel disc.1. nel titolo delle alienazioni, e de contratti proibiti nel lib.7.

Bensì che non è necessario precisamente, che di questa fondazione apparisca con la scrittura, mentre si può giustificare ancora con le presunzioni, e con le congetture, ouero con l'osseruanza, purche questa si caui dagli atti vniuoci, li quali non possano conuenire se non ad vn formale beneficio, e non da quelli atti vniuoci li quali possono anche conuenire à questa sorte di cappellanie, e dè legati pij secolari, mentre in tutte l'opere pie, il Vescouo, ouero l'Ordinario dèl luogo vi hà la superiorità, siche può, e suole riconoscere, se quelli li quali deputano li cappellani abbiano tal facoltà, ouero se quelli li quali sono deputati, siano idonei, ò se adempiscano li pesi, ò pure se seruono le Chiese, ò le cappelle, nella maniera che si

con-

conuiene C ; Mà non per ciò da questi atti si può inferire all'implicita erezione del beneficio ; E quindi segue che non sia materia capace di vna regola certa, e generale, applicabile à tutti casi, dependendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto in ciascun caso.

C *Nelli disc. 40. e seguenti nel libro 3. della giurisdizione, e nelli disc. 5. e 10. nelle annotazioni al Concilio di Trento.*

E perche per le regole della gratitudine, e della 10 congruẽza, in quei primi tẽpi, si stimaua douere che quelli, li quali fondassero, ouero dotassero le Chiese, ò le cappelle godessero alcune prerogatiue, e che li Vescoui deputassero persone à loro grate ; Quindi à poco à poco fù introdotto l'vso delli padronati, che la Chiesa, e li sacri canoni stimorno come per via di giustizia conueniente di concedere agli fondatori, per allettare in tal modo gli secolari à fondare le Chiese, ò le cappelle, e gli altri beneficij.

Da queste premesse dunque, nascono le distinzioni delle diuerse specie, ò sorti di beneficij, col presupposto che veramente siano tali, come sopra ; 11 Cioè che generalmente ; Altri sono li beneficij di libera collazione; Et altri quelli che sono di padronato, e per conseguenza si dicono serui ; Però di questa seconda specie si tratta nella sua materia particolare de padronati, nel libro seguente, siche in questo titolo si tratta solamente di quelli della prima specie di libera collazione.

Questi parimente si distinguono in diuerse spe-

cie; Atteſo che, Altri ſono li beneficij curati, Et altri quelli che non abbiano cura; E li curati, anche ſi diſtinguono, trà quelli, li quali abbiano la cura ſacramentale ſolamente, come ſono le ſemplici parochie, e quelli li quali abbiano ſolamente la cura giuriſdizionale, come ſono alcune prime dignità di collegiate, ouero l' abbatie, e le altre prelature regolari; Et altri che abbiano l'vna, e l'altra cura, così giuriſdizionale come ſacramentale, conforme in alcune di queſte dignità, ò prelature ſi verifica.

L'altra diſtinzione generale ſi dà, trà li beneficij ſecolari, e li regolari; E nelli beneficij ſecolari anche non curati, entra l'altra diſtinzione, che, Altri ſono quelli li quali abbiano anneſſa qualche dignità, come ſono le dignità, e li canonicati nelle catedrali, ò nelle colleggiate; E gli altri ſono inferiori ſenza dignità; E queſti parimente ſi diſtinguono trà li reſidenziali, e ſeruitorij veri, e li non reſidenziali, mà ſemplici, ouero ſeruitorij improprij, e cauſatiui, ouero per accidente.

E finalmente, ſtante l'introduzione delle riſerue, e delle affezioni Apoſtoliche; Altri ſono li beneficij reſeruati, ò affetti alla ſede Apoſtolica; Et altri ſono di libera collazione de Veſcoui, e degli altri inferiori collatori.

E ſe bene le regole beneficiali abbracciano tutte le ſudette ſorti di beneficij liberi, e ſerui, e curati, ò non

12 ò non curati, oueramente così li qualificati, come li ſemplici; Nondimeno perche nelli curati principalmente, cioè delle Chieſe parochiali, particolarmẽte ſopra il modo di prouederle, ſecondo la nuoua forma indotta dal Concilio di Trento, & ancora nelle dignità, e nelli canonicati ſi danno alcune ſpecialità le quali non caminano negli altri beneficij; Et il caſo porta, che nel Teatro delli curati, e delli qualificati ſi ſia trattato per titoli, ouero per parti ſeparate; Però ſi ſtima opportuno tenere ancora l'iſteſs'ordine; Che però ſotto queſto titolo generale ſi trattarà delle regole le quali conuengono à tutti li beneficij, anche qualificati, e ſpeciali come ſopra in quelle coſe che li ſiano comuni; E negli altri titoli particolari ſuſſeguenti delli Canonicati, e dignità, e delli parochi ſi diſcorrerà di quelle coſe, le quali ſiano ſpeciali delle parochie, e delle dignità, e de canonicati, che non conuengano agli altri beneficij.



CAPITOLO II.

Della facoltà di conferire li beneficij, à chi spetti, secondo li termini della ragion comune, prescindendo da ogni riserua, ò affezione Apostolica, ò altro impedimento accidentale.

SOMMARIO.

1 *DI quali beneficij si tratti à questo effetto.*
2 *Li beneficij della Catedrale sono di simultanea collazione del Vescouo, e del Capitolo, & in che modo si faccia.*
3 *A chi spetti nelle collegiate.*
4 *Generalmente à chi spetti la collazione de beneficij.*
5 *A che gioui la regola generale in questa materia.*
6 *Le prouiste generali non hanno bisogno di giustificazione come le Apostoliche, e della ragione della differenza.*
7 *Deue l'Ordinario prouedere trà sei mesi, & in persona degna, e non hà scusa.*
8 *Altrimente si deuolue la collazione al Superiore, e*

di

di questa deuoluzione.

9 *L'Ordinario in quali altri casi può conferire li beneficij.*

10 *Non può ammettere le rassegne à fauore, e della Bolla di Pio V.*

11 *Se auanti di lui si possano fare le permutazioni.*

12 *In che modo, & in che luogo l'Ordinario proueda li beneficij.*

13 *Se tal podestà si dia al Capitolo in Sede vacante.*

CAP. II.

1 Rattando solamente delli beneficij secolari, e liberi (mentre per miglior distinzione, delli regolari se ne tratta di sotto separatamente, e di quelli di padronato, se ne tratta nel libro seguente); Per quello che spetta à questo punto della facoltà di conferire li beneficij; Per li soli termini della ragion comune, prescindendo dalle riserue, e dalle affezioni Apostoliche, ouero dagl' indulti, che si sogliono concedere contro le riserue, si deuono constituire tre classi de beneficij; Vna cioè delli canonicati, e degli altri beneficij delle Chiese catedrali; L'altra di quelli delle Chiese collegiate; E la terza generalmẽte, dell'altre Chiese inferiori.

Nel-

Nelle Chiese catedrali, la collazione spetta egualmente al Vescouo, & al Capitolo, con quella
2 facoltà, che li Beneficialisti chiamano simultanea, cioè che spetta vnitamente all' vno, & all'altro, per l'istessa ragione più volte accennata nella materia della giurisdizione, & anche in quella delle preminenze, & altroue, cioè, che il corpo formale ò politico della Chiesa catedrale viene costituito, ouera mente rappresentato vnitamente dal Vescouo, come capo, e dal Capitolo come il restante del corpo. A

A *Nelli disc. 1. 30 e 31. di questo titolo, & in altri frequentemente,*

Non è necessario però, che la collazione si faccia vnitamente dal Vescouo, e dal Capitolo, atteso che essendo vguale la facoltà dell'vno, e dell'altro, ciascuno può esercitare la sua podestà separatamente, anche in diuersi tempi, & in diuersi luoghi. B

B *Nel detto disc. 30. & in altri come sopra.*

Mà perche non sempre il Vescouo, & il Capitolo sogliono accordare nella persona, poiche (per esempio) il Vescouo vorrà conferire il beneficio ad vno, & il Capitolo lo vorrà conferire ad vn'altro; Onde essendo le voci coequali, cioè che tanto è la voce del Vescouo solo, quanto quella del Capitolo, siche niuna di esse concluda la maggior parte per la perfezione dell'atto; Quindi da questa discordia solea seguire vn'effetto pregiudiziale à tutti due, cioè che non accordandosi nel tempo delli sei mesi stabiliti dà sacri canoni, la collazione

dè

dè beneficij della Catedrale ſi deuoluea al Metropolitano, e di quelli della Metropolitana al Papa; Che però giudizioſamente fù cominciato ad introdurſi il ripiego approuato da Canoni, e dà Canoniſti, di conferire per turno, ouero alternatamente, cioè vno, vna volta, e l'altro, l'altra. C

C
Nè ſudetti luoghi.

E ſe bene alle volte il caſo porta, che il Capitolo non ſia tutto d'accordo, mà che alcuni Canonici per la minor parte concorrano nella perſona eletta dal Veſcouo; Nondimeno non ſi può dire che queſta elezione ſia concluſa dalla maggior parte, mà ſempre reſterà l'egualità de voti; Atteſo che negli atti capitolari, ò communitatiui, la minor parte viene ſoffocata dalla maggiore, e non ſi hà in conſiderazione alcuna, ſiche quello che conclude la maggior parte, ſi dice concluſo da tutti.

Bensì che tutto ciò camina per la diſpoſizione dè Canoni, quando non vi ſia in contrario la conſuetudine, la quale ſuol' eſſere diuerſa, circa l'eſercizio di tal facoltà; Atteſo che in alcune parti, conforme particolarmente ſi verifica nella noſtra Italia, per la maggior parte l'eſercizio è tutto in potere del Veſcouo, ſenza che il Capitolo vi abbia participazione alcuna; E negli altri paeſi all'incontro ſuol' eſſere tutto in potere del Capitolo; Et in queſto caſo entra vna certa queſtione molto ſottile, ſe tuttauia ſi poſſa dire, che il Veſcouo ſia il collatore abituale, ò potenziale, per quell'effetto che ſe

se ne suole cauare, in caso che l'istesso Vescouo abbia l'indulto di conferire anche li reseruati, conforme più distintamente si và discorrendo nel Teatro, non essendo punto facile ad esplicarsi per la capacità de non professori. D

D
Nelli detti disc. 1. e 31. di questo titolo.

Et in alcune Chiese il caso è misto, cioè che la collazione si faccia dal Capitolo, mà che il Vescouo ne partecipi come vn capitolare, con qualche maggiore prerogatiua sopra ciascuno degli altri capitolari circa il suo voto, che abbia da valere più che per vno, secondo le varie consuetudini, conforme parimente si và discorrendo nel Teatro, siche non è materia capace di vna regola generale. E

E
Nel detto disc. 30.

Però anche nel caso che la collazione spetti al Capitolo con la sudetta mistura del Vescouo, ò senza; Ciò riceue alterazione in Spagna nelli Canonicati, Teologale, Dottorale, e Penitenziario, secondo le diuerse forme d'alcuni Indulti apostolici per quello che parimente se ne accenna nel Teatro F; Mà essendo queste cose particolari, ò locali, sono estranee da quest'opera, la quale abbraccia solamente le regole comuni, e generali, mentre oltre che sarebbe vna gran digressione, pare impossibile il trattare in tutte le materie, delli remedij, ouero de stili, ò de priuilegij particolari.

F
Nelli disc. 28. e 29. di questo titolo.

Nell'altro genere de beneficij, ò di canonicati delle Chiese collegiate; La regola è, che si deuono prouedere ad elezione dell'istesso Collegio, e

3

da

da confermarsi dal Vescouo, ouero da vn'altro Prelato, il quale per priuilegio, ò per cõsuetudine abbia iui la podestà d'ordinario; Ogni volta però che li canonicati, ò altri beneficij non siano fondati con la soppressione dè beneficij, li quali erano della libera collazione del Vescouo, ò di altro Prelato ordinario, ouero con altri beni dell'istessa Chiesa, la quale per prima era parochia, ò plebania ben prouista, siche con l'istesse sue rendite si sia per maggiore onoreuolezza eretta in collegiata, atteso che questi canonicati, ò beneficij, come sorrogati, ritengono l' istessa natura di prima, ogni volta che il priuilegio, ò la consuetudine, non disponga diuersamente. G

G
Nel disc. 17. di questo titolo.

4 Finalmente nel terzo genere di tutti gli altri beneficij così curati, come nõ curati, e così di residenza; come semplici, in tutte l'altre Chiese inferiori, la collazione appartiene al Vescouo, ouero à quel Prelato, il quale iui per ragione del territorio separato, ò per priuilegio Apostolico, ò per consuetudine, sia l'ordinario, & abbia la giurisdizione episcopale; Ogni volta che il priuilegio, ò la consuetudine, ò la prescrizione, non ricerchi altrimenti. H

H
In tutto il titolo come in cos. assoluta.

5 Queste sono le regole generali, secondo le quali, le sudette persone si dicono di auere l'intenzione fondata per diuersi effetti; E particolarmente quando il Prelato abbia l'indulto di conferire anche

D 2 che

che gli reſeruati, ſiche ſia reſtituito nel primiero ſtato, nel qual'era prima che s'introduceſſe l'vſo delle riſerue, e delle affezioni Apoſtoliche; Et ancora per il tempo che vaca la ſede Papale; Quando parimente, ceſſando quelle riſerue, le quali non ſiano nel corpo della legge comune, mà che naſcano dalle regole di Cancellaria, viene reſtituito nel ſudetto ſtato primiero, quando non continui l'oſtacolo delle affezioni.

Le prouiſioni le quali ſi fanno dall' Ordinario collatore, non hanno biſogno di giuſtificazione,
6 nella maniera che hanno di biſogno le Apoſtoliche; Per la ragione della differenza, che le prouiſte Apoſtoliche ſi fanno à ſupplica delle Parti, e che eſſendo in paeſi lontani per tutto il Mondo Cattolico, il Papa può eſſere facilmente ingannato con le falſe narratiue di quelle qualità, che l'abbiano poſſuto muouere à prouederne queſta perſona; Che all'incontro le prouiſte dell'Ordinario, ſono di moto proprio, e l'Ordinario ſi deue preſumere informato della qualità de ſuoi ſudditi, e dioceſani per la viſita che deue fare ogni anno in tutta la dioceſi, & anche per la ſua continua reſidenza. I

I Nelli diſcorſi 51. e 90. di queſto titolo.

E quindi naſcono due coſe pregiudiziali all'iſteſs' Ordinario collatore; La prima, cioè che non fa-
7 cendo la collazione nel termine delli ſei meſi, ſtabilito dalli ſacri canoni, dal giorno della vacanza, non ſi può ſcuſare dalla deuoluzione, ſotto il pre-

teſto

teſto dell'ignoranza, la quale in lui ſi dice ingiuſta, & improbabile, mentre deue ſapere quello, che occorre nella ſua dioceſi; Quando però la vacanza non ſia ſeguita fuori della dioceſe, ò che in altro modo per le circoſtanze del fatto non ſi poſſa giuſtamente ſcuſare, e non ſe gli poſſi opporre la ſudetta taccia.

E l'altra, che conferendo il beneficio ad vna perſona incapace, ò indegna, perilche parimente ſi fà luogo alla deuoluzione al Superiore, ſiche per quella volta perde la facoltà di conferire, non può ſcuſarſi che non ſapeſſe l'incapacità, ouero l'indidignità del ſoggetto, nella maniera che ſi ſogliono ſcuſare i patroni, ò gli altri li quali abbiano ragione di preſentare, ò di nominare; Ogni volta che parimente le circoſtanze del fatto, non rendano l'ignoranza giuſta, e ſcuſabile, ſiche facciano ceſſare la preſunzione legale, la quale è in contrario.

Che però quando il Veſcouo non prouede il
8 beneficio dentro il termine ſudetto di ſei meſi, ſe ne fà la deuoluzione al Metropolitano, e da queſto al Papa, (mentre nel mondo Cattolico ſecõdo lo ſtato preſente non vi ſono li Patriarchi attuali); E con l'iſteſſa proporzione dagli altri Prelati, ò collatori inferiori ſi deuolue al Veſcouo; Cadendo il dubbio, ſe ſi dia queſta deuoluzione al Veſcouo nelli canonicati, e nelli beneficij della Catedrale, quãdo l'eſercizio della ſimultanea ſia ſolamẽte in potere del Capitolo,

tolo,

tolo, conforme anche di sopra si è accennato; E sopra di che, dà curiosi se ne potrà vedere quel che se ne và accennando nel Teatro, per essere vn punto sottile, l'esame del quale portarebbe qualche digressione poco congrua per la capacità de nõ professori L; Maggiormente ch'è punto il quale forse mai occorre, e per conseguenza è vna questione inutile per la pratica.

L
Nel disc. 1. di questo titolo.

Questa facoltà, la quale spetta alli Vescoui, & agli altri Ordinarij dè luoghi, abbraccia tutte le sorte
9 delle vacãze, così per la morte naturale, come ancora per la ciuile, della rassegna, ò della priuazione, ò del matrimonio, ò della milizia, ò dello stato secolare, ouero di quella vacanza la quale nasce per l'assecuzione di vn altro beneficio incõpatibile, con casi simili, mà non già per causa della rassegna à fauore di vna certa persona, atteso che anche per i termini della ragion comune, non si può fare dall'Ordinario; Anzi essendosi introdotto vn certo mo-
10 do di fraudare questa proibizione nel fare la rassegna libera in mano dell'Ordinario, il quale di concerto conferisse il beneficio rassegnato à persona grata al rassegnante, ouero all'istesso collatore, e particolarmẽte à stretti parenti, ò dell'vno, ò dell'altro, il B. Pio V. rigorosamente lo proibì con vna sua Bolla, non solamente annullando l'atto, mà mettendo diuerse pene graui contro il Collatore, conforme più distintamente si và accennando nel Teatro. M

M
Nel disc. 65. di questo titolo.

La

La permutazione trà li beneficij, ancorche sia
11 specie di rassegna agli altri effetti, e particolarmente à quello della publicazione ordinata dalla Bolla di Gregorio XIII. Tuttauia si permette che si possa fare con autorità dell'Ordinario; Ogni volta però che vi sia la giusta causa, e che non vi sia vna disugualianza notabile, per la quale si possa dire, che in effetto sia più tosto vna rassegna à fauore, e che la permuta sia vn mantello da coprirla, per fraudare la proibizione; Maggiormente che essendo oggi il Mondo troppo dedito all'interesse, e che non facilmente si butta il suo, quindi segue che in queste permute ineguali, vi può cadere qualche sospetto di simonia, ò di altro mancamento. N

N *Nelli disc. 40. e 41. di questo titolo.*

Essendo questo vn'atto di giurisdizione volontaria, si può fare in ogni luogo, anche fuora della
12 propria diocesi, fuor che in Roma, e non ricerca vna certa solennità, bastando che vi concorra la certa volontà, mentre il difetto della podestà cade solamente nel Vicario Generale, al quale non s'intende data tal facoltà, senza la speciale menzione; Non è proibito però di prouarsi la concessione di questa facoltà, anche data in voce per testimonij, anzi per argomenti, e per congetture, nella maniera che si può prouare ogni mandato di procura.

Quando vaca la sede episcopale, ò del Prelato
13 collatore, questa podestà di conferire li beneficij passa al Capitolo, secondo li termini della ragio-

ne

ne comune, della quale quiui si tratta, nell'istessa maniera, che passa nell'istesso Capitolo tutta la giurisdizione ordinaria, ouero episcopale; Mà le riserue Apostoliche hanno reso ideale questa giurisdizione, eccetto se la vacanza occorresse in tempo della vacanza della sede papale, purche non osti quella riserua, ò affezione, la quale ciò non ostante durasse anche in tempo di sede vacante, conforme di sotto al suo luogo si accenna.



CA-

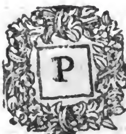
CAPITOLO III.

Della collazione passiua, cioè delle persone, le quali siano capaci dè beneficij ecclesiastici, così circa l'età, come circa gli altri requisiti; E particolarmente se debbano essere li più degni trà li concorrenti, siche à questi sia douuta la collazione dall'ordinario collatore.

SOMMARIO.

1 *Per li beneficij vi è necessario il chiericato.*
2 *Dell'età la quale è necessaria nelli beneficij.*
3 *Quando il beneficio sia sacerdotale.*
4 *Anche nelle prouiste del Papa vi bisogna l'età.*
5 *Delli legitimi natali che vi bisognano.*
6 *Della scomunica, ouero dell'irregolarità quando osti alli beneficij.*
7 *Dell'illiteratura.*
8 *Degl'impedimenti accidentali, e quali siano.*
9 *Se li beneficij si debbano conferire alli più degni.*

CAP. III.



1 Er la capacità di quei beneficij ecclesiastici, li quali veramente siano tali, per quel che si è accennato nel capitolo primo, è necessario primieramente il chiericato, almeno della prima tonsura, mentre li laici ne sono incapaci, nè può il Vescouo, ò vn'altro prelato inferiore del Papa dispensarlo, e renderlo capace, essendo cosa riseruata solamente all'autorità del Papa, il quale se bene può, tuttauia non è solito nelli beneficij concedere queste dispenze, se non di raro, & à personaggi grandi; E per conseguenza, se l'ordinario collatore conferirà il beneficio ad vn secolare, la collazione sarà nulla, ed egli per quella volta perderà

rà la facoltà di conferirlo, deuoluendosi al superiore, con la dichiarazione accennata nel capitolo antecedente.

L'altro requisito, è quello dell'età, e questo di-
2 pende dalla qualità del beneficio; Atteso che se si tratta de beneficij semplici, per disposizione della legge comune, anticamente bastaua l'età idonea per ottener la tonsura, per la quale basta che sia compita l'età infantile dell'anni sette; Ma oggi per la nuoua legge del Concilio di Trento, si è stabilito che vi sia necessaria l'età d'anni quattordici almeno cominciati, quando anche si trattasse dè beneficij di padronato laicale; Ogni volta che in questi la legge della fondazione non disponesse altrimenti, siche abilitasse li chierici anche di età minore.

L'istessa età bastà per i canonicati, e per gli altri beneficij delle Chiese collegiate, Et anche per quei beneficij delle Chiese catedrali, li quali siano inferiori alle dignità, & alli canonicati, ogni volta che non abbiano annessa la cura dell'anime, ouero che non siano veramente sacerdotali, ò pure che non abbiano annesso qualche ordine nella maniera che di sotto si discorre.

Quanto alle dignità, & alli canonicati delle catedrali, ouero delle metropolitane; Si deue primieramente vedere, se vi sia quella distribuzione degli ordini, la quale viene desiderata dal Conci-

lio di Trento, cioè delli presbiterali, diaconali, e ſubdiaconali; Et in tal caſo vi è neceſſaria quell'età, la quale baſti per ottenere quell'ordine il quale ſia anneſſo al beneficio in termine di vn anno; Mà quando tal diſtribuzione non vi ſia, ancorche vi ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni trà li Beneficialiſti, tuttauia in pratica, ſta più comunemẽte riceuuta l'opinione, che vi ſia neceſſaria vn'età tale, che almeno dẽtro di vn anno ſi poſſa promouere al ſuddiaconato; Purche non ſi tratti della prima dignità nella catedrale, ouero di quella prima dignità della collegiata, la quale abbia anneſſa la cura dell'anime ſacramentale, ouero giuriſdizionale con l'attuale amminiſtrazione della giuriſdizione; Atteſo che per queſte dignità biſogna auere l'età da potere eſſer promoſſo al presbiterato dentro l'anno; Anzi nelle prouiſte apoſtoliche, per ſtile della dataria, in queſte prime dignità ſi mette il decreto puro, & indefinito di douer prendere gli ordini ſacri, & il presbiterato dentro l'anno.

E queſta iſteſſa età capace da pigliare il presbiterato dentro l'anno, biſogna per le Chieſe parochiali, ò ſiano in titolo principale, oueramente in titolo di Vicario perpetuo, E per altri beneficij curati, in abito, ò in eſercizio, mentre per eſercitare la cura dell'anime, vi è neceſſario il ſacerdotio.

Si deue però auuertire, quanto alli beneficij, li quali abbiano anneſſa la cura dell'anime, che ciò

cami-

camina; O quando vi sia anche l'esercizio; Oueramente quando il beneficio sia principalmente curato nella cura abituale, siche l'esercizio sia in potere di vn'altro come suo vicario, ò ministro, mà non già quando la cura sia accessoria, ò remota; Come per esempio, se ad vna dignità, ouero ad vn canonicato della catedrale, ò della collegiata, fosse accessoriamente vnita qualche Chiesa parochiale, nella quale si esercitasse la cura attuale dal Vicario perpetuo; Ouero che la cura fosse annessa à tutto il Capitolo, ouero à tutto il Collegio, atteso che in tal caso, li canonicati non si diranno beneficij curati, e per consequenza basterà quell'età la quale basta per il canonicato, ò per la dignità senza cura.

Per le Abbazie, le quali abbiano l'amministrazione attuale, vi bisogna l'istessa età, nella maniera che nelle prime dignità, e nelle parochie di sopra si è detto; Et il canonicato penitenziero della catedrale deue essere nell'età d'anni quaranta, quãdo in quel paese si possano auere persone abili di tal'età, & in caso contrario, che debbano essere di quell'età più prouetta, che sia possibile.

Quello che si dice dell'età sufficiente per li beneficij semplici, e per gli altri non curati d'anni quattordici, camina ogni volta che non vi sia annesso per la fondazione qualche ordine sacro, conforme nelle cappellanie, e nelli beneficij semplici si suole ancora verificare; per la celebrazione delle

messe

che si deue fare per se stesso, perilche si dicono beneficij sacerdotali, mentre in tal caso vi bisogna l'età da potere esser promosso al sacerdozio trà vn anno, come sopra. A

A Di tutto ciò circa l'età si parla nel disc. 95. di questo titolo.

Questa qualità sacerdotale però non si presume,
3 anche quando vi sia annesso il peso della celebrazione delle messe, mentre non apparendo della volõtà del fondatore, che le messe si debbano celebrare per se stesse, il peso si può adempire per altri sacerdoti, alli quali si dia la solita elemosina; E sopra questa volontà nõ si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, trà le quali hà gran parte l'osseruanza, la quale si dice vn buono interprete, nella maniera che generalmente in questa materia della proua della volontà si è detto nel titolo de fidecommissi, & altroue. B

B Nelli disc. 61. e 62. e 96. di questo titolo.

Questo requisito dell'età, è necessario anche nelle
4 prouiste che si facciano dal Papa per la ragione dell'incapacità del soggetto, e per il mancamento della volõtà del collatore; Con questa differenza trà le prouiste apostoliche, e quelle dell'ordinario, che il Papa può dispensare al difetto, & abilitare le persone di minor età, che nõ lo può fare l'Ordinario, il quale non hà questa facoltà di derogare alli canoni, & alli concilij. C

C Nel detto discorso 95.

Il terzo requisito consiste nelli legitimi natali, mentre l'illegitimi, che volgarmente diciamo

mo baſtardi, ſono incapaci de beneficij, ſenza la
5 diſpenſa Apoſtolica, e di certo oggidì non ſi può dare dall' Ordinario, particolarmente doppo il Concilio di Trento, il quale toglie tutte l'antiche queſtioni; E benche il Papa poſſa darla indifferentemente per ogni ſorte di beneficij, mentre tutti quell'impedimenti, li quali naſcono dalla ſola legge poſitiua, e non dalla diuina, ouero dalla naturale, ſi poſſono togliere dal Papa; Nondimeno queſta diſpenſa non è ſolita concederſi per li beneficij qualificati, come ſono le prime dignità nella catedrale, e le principali nelle collegiate, ſe non per neceſſità, ouero per vna gran cauſa, ouero à figliuoli di perſonaggi grandi, ſecondo li diuerſi coſtumi de paeſi, nelli quali ciò ſia in vſo, ò nò. D

D *Nel diſc. 65. di queſto titolo.*

6 Il quarto requiſito è quello di non eſſere ſcommunicato, ne irregolare, atteſo che ſe bene la ſcómunica, ò l'irregolarità, anche per omicidio volontario, ò per altro graue delitto, non cagiona la perdita delli beneficij, li quali già ſi poſſeggano, ſe non nelli caſi ſpecificati dalli canoni, ouero che il giudice condanni à queſta pena E; Nondimeno dà l'impedimento ad ottenerli di nuouo; Atteſo che ſe bene nelle lettere Apoſtoliche ſi ſuole mettere la clauſola dell'aſſoluzione dalle cenſure per quello effetto ſolamente; Nondimeno queſta è vna cautela, per quella ſpecie di cenſure incerte, ò dubbie, mà non quando ſiano certe, e cognite, ſiche

E *Nel diſc. 49. delle penſioni nel libro ſeguente; E nel diſc. 74. di queſto titolo.*

F Nell'istessi luoghi.

che possano portare il difetto dell'intenzione. F

Et il quinto è di quella irregolarità, la quale ri-
7 sulta dall'illiteratura, e questa và regolata dalla qualità del beneficio; Atteso che nelli beneficij semplici, basta di sapere leggere, per poter dire l'officio diuino; E per gli altri beneficij, li quali abbiano annessi gli ordini sacri, basta di auere vna sufficiente notizia della lingua latina; E per li Curati qualche perizia maggiore.

Questi sono l'impedimenti generali, li quali sono adattabili à tutte le sorti de beneficij; Et ol-
8 tre questi vi sono degli altri impedimenti particolari, ouero accidentali; Come per esempio, sono l'essere forastiero; Ouero il non essere dottore; O il non auere qualche altra qualità, la quale secondo la diuersa natura de beneficij, sia respettiuamente ricercata per disposizione de canoni, ò del concilio di Trento, ouero per la legge di fondazione, ò per li priuilegij, e per li statuti della Chiesa, che siano approuati dalla Sede Apostolica, ò pure che vi sia vn'immemorabile ben prouata, in vigore della quale si possa allegare il priuilegio Apostolico, ò la legge della fondazione, & ogni altro titolo maggiore; E ciò particolarmente suole cadere in questione à rispetto dè forastieri di quel paese; O pure à rispetto di quelli li quali patiscono l'impurità del sangue per essere descendenti dà giudei, ò da altri infedeli, ò da eretici; O perche siano ignobili;

bili; Mà il tutto dipende dalla qualità, e dalla validità dè statuti, ò de priuilegij, senza li quali, questi difetti non cagionano incapacità, mentre appresso Idio non vi è eccezione di persone; Ogni volta che siano fedeli cattolici, e che non patiscano l'incapacità ordinate da canoni, ò da concilij, ò da altri decreti Apostolici. G

G Nel disc.34 del Miscellaneo Ecclesiastico nel libro 14.

Si suole ancora per alcuni Canonisti, & anche
9 Teologi, desiderare il requisito dell'essere il più degno trà li concorrenti al beneficio; Essendo vna gran questione trà li sudetti, se l'ordinario collatore sia tenuto per giustizia conferire il beneficio al più degno, e che non possa, lasciando questo in dietro, conferirlo al men degno; Però, ciò che siá di tal questione nel foro interno, del quale (conforme tante volte si è protestato) non è mia parte in modo alcuno di parlare; Per quello che tocca al foro esterno, in pratica stà riceuuta la distinzione trà li beneficij curati, e li non curati, cioè, che li curati si debbano conferire alli più degni, mà non gli altri ne i quali basta l'idoneità; E quali siano li più degni, per non ripetere più volte l'istesse cose, si potrà vedere di sotto nel titolo delle parochie, mentre iui se ne discorre in occasione di trattare della preelezione nel concorso.

Quando poi portasse il caso, che il concorrente al beneficio fosse diffamato di qualche graue, ò scá-
10 daloso delitto, e molto più quando ne fosse stato

processato, e carcerato, ò respettiuamente tormentato, entra il dubbio, se ciò porti l'incapacità nell' ottenere li beneficij; Mà parimente stà riceuuto, che questa circostanza, si deue auere in gran considerazione, e che dia vn giusto motiuo al collatore per escludere quel concorrente, quando anche per altro fosse il più degno, ò che per altro rispetto di giustizia, il beneficio si douesse conferire à lui più che ad vn'altro. H

H Nelli disc.70.e 71.di questo titolo.

Mà quando si debba dire vna diffamazione tale, che sia per cagionare il scandalo al popolo, siche nó porti la formale incapacità, in maniera che facendosi la collazione, questa possa dirsi nulla, non vi si può dare vna regola certa, e generale adattabile à tutti i casi, mentre ciò dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, però nell'occorrenza si dourà vedere quello che in occasione de casi seguiti se ne discorre nel Teatro. I

I Nelli sudetti disc.70. e 71.

Molte altre specie si danno d'incapacità, ò d'impedimenti accidentali, che non è facile il poterli
11 mettere assieme; Però si potranno raccogliere da tutto il discorso della materia; E particolarmente quella del figlio ancorche sia legitimo, di ottenere immediatamente l'istesso beneficio che si sia auuto dal padre; Ouero nell'illegitimo, ancorche sia dispensato, di ottenere dè beneficij in quell'istessa Chiesa, nella quale ve ne abbia il padre, con le dichiarazioni contenute nel Teatro; Doue si trat-

ta ancora, se ciò camini nel caso conuerso, cioè se al padre osti che abbia auuto, ò che abbia beneficij nell'istessa Chiesa il figlio. L

L *Nel disc. 66. di questo titolo.*

Come ancora nasce l'incapacità, dall'ottenere
12 più beneficij; Non già per ragione dell'incompatibilità, mentre di questa se ne discorre di sotto nel capitolo vigesimosecõdo, mà per ragione della pluralità, alla quale può à suo arbitrio dispensare il Papa, mà non vn'altro inferiore collatore, eccetto che per vno, ò due, quãdo siano talmẽte tenui che vno, ò respettiuamẽte vn'altro, ò due nõ bastino al sostẽtamento congruo; Cadendo il dubbio, se il possedere più beneficij cagioni vna tale incapacità, che l'Ordinario non possa à quella persona conferire vn'altro beneficio, ò pure che quest'vltima prouista cagioni la vacanza de i primi; Et in questo caso, l'officiali della Dataria pretendono che la cosa camini secondo la prima parte, cioè che cagioni l'incapacità, siche l'vltima prouista sia malamente fatta; Però pare che in termini di ragione sia più probabile l'altra parte, cioè che l'vltima prouista sia valida, mà che facci perdere il primo beneficio, onde non facilmente vi si può dare vna regola certa. M

M *In questo titolo nel Supplemento.*

13 Et alle sudette incapacità generali si può aggiungere quella dello stato secolare, ò regolare respettiuamente, atteso che senza la dispensa Apostolica, li regolari professi sono incapaci di ottenere, ò

ritenere li beneficij secolari,come all'incõtro li chierici secolari sono incapaci di ottenere, ò ritenere li beneficij regolari,quando non si offeriscano pronti di pigliare l'abito regolare, e successiuamente nelli douuti tẽpi di fare la professione, per la regola che li beneficij secolari si deuono dare à secolari,e li regolari alli regolari, acciò non si confondano gli ordini, ouero le gerarchie; Anzi che la medesima incapacità camina per le pensioni sopra l'istessi beneficij, conforme nella sua materia delle pensioni,si discorre nel libro seguente.



CA-

CAPITOLO IV.

Delle riserue, e delle affezioni Apostoliche in generale; E della distinzione delle loro diuerse specie; E della loro origine, ouero dell'introduzione; E quando cessino, e particolarmente quando vaca la sede papale.

SOMMARIO.

1 *IL Papa può preuenire ogni Ordinario in conferire li beneficij, e quando si dica valersi di questa facoltà.*

2 *Della prima introduzione delle riserue Apostoliche.*

3 *Della riserua dè beneficij che vacano in Curia.*

4 *Dell'altre introduzioni delle riserue Apostoliche.*

5 *Che cosa importi che le riserue siano per le regole di Cancellaria, ouero per ragion comune.*

6 *Della cessazione delle riserue in tempo che vaca la sede papale.*

7 *Che cosa sia affezione.*

CAP.

CAP. IV.

Ncorche ſecondo la più vera opinione, ſenza dubbio in pratica più ri-
1 ceuuta, nella Curia Romana, il Papa come ordinario degli ordinarij, e come Veſcouo della Chieſa vniuerſale, poſſa conferire li beneficij vacanti in qualſiuoglia dioceſe, preuenendo l'iſteſs'Ordinario collatore, come à lui ſubordinato, ouero da eſſo dependente; Nondimeno non è ſolito valerſi di queſta poteſtà, ſe non molto di raro, e per qualche giuſta cauſa, e particolarmente per quella delle cenſure, ouero della diſobedienza, ò di altro delitto dell'iſteſſo collatore in maniera che, ſe bene il delitto non ſia tale che lo priui della ſua giuriſdizione ordinaria, nondimeno ciò ſerua per vn motiuo al Papa, di valerſi della ſua ſuprema, & aſſoluta poteſtà, nel mettere le mani à preuenire l'Ordinario nel fare quella collazione, che per diſpoſizione di ragione à quello ſpetti; Che però ſtante queſto ſolito di non valerſi di tal poteſtà, le queſtioni le quali ſopra ciò cadono, non riguardano la podeſtà, mà la volontà, la quale in dubbio non ſi preſume come inſolita, ſiche quello il quale preten-

da

da che la prouista Apostolica fatta à suo fauore, sia con questo titolo, debba prouarlo, mentre in dubbio si deue presumere che se sia fatta dal Papa, col presupposto che li spetti per capo della riserua, ouero della affezione Apostolica; Nè sopra questa proua si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso per essere vna questione più di fatto, e di volontà, che di legge, da decidersi con le proue espresse, & anche con le congetture, e con le altre circostanze particolari di ciascun caso.

Frá queste proue, la più prossima, e la più efficace viene stimata quella della forma, la quale si vsa nella prouista, ouero nelle lettere Apostoliche, le quali vi si spediscono; Atteso che diuersa è la forma della prouista propria, per la ragione della riserua, ó dell'affezione, da quella che sia in questo altro titolo di preuenire l'Ordinario, cõforme più distintamente si và discorrendo nel Teatro. A

A *Nel disc.23. di questo titolo.*

Col presupposto dunque, che si camini col solito stile, di nõ valersi di questa podestà straordinaria, &
2 assoluta, mà che si camini per la strada ordinaria delle riserue, oueramente delle affezzioni; Nelli canoni, ò nè concilij registrati nelli cinque libri delli decretali, compilati per ordine di Gregorio Nono, non si leggono riserue, ò affezzioni Apostoliche, per le quali dalla Sede Apostolica si conferissero i beneficij, col proibirlo agli ordinarij collatori; Mà solamente nel sesto, compilato per ordine di Bonifacio

cio ottauo, si ritroua vna certa decretale di Clemente Terzo, il quale fù Pōtefice trà l'anno 1188. & il 1191. nella quale si narra, che per antica consuetudine, quelli beneficij, li quali vacassero appresso la sede Apostolica, fossero reseruati al Papa.

3 Sopra questa riserua, la quale nel sudetto modo si ritroua essere la prima, e la più antica, vanno discorrendo alcuni scrittori, se fosse in vso, e se auesse l'osseruanza appresso li Pontefici successori, concorrendo per l'opinione negatiua non pochi argomenti; Primieramente, cioè, che vn'altra decretale di Celestino Terzo immediato successore, presuppone l'osseruanza in contrario; Secondariamente perche Gregorio Nono, il quale fù il quarto successore del detto Clemente, auendo fatto cōpilare li sudetti cinque libri de decretali, non vi fece mettere questa Costituzione come verisimilmēte vi si sarebbe messa, se quella fosse in vso; Terzo perche auendo il medesimo Bonifacio ottauo nel principio del suo pontificato fatto vna riserua di questi beneficij, li quali vacassero appresso la sede, lo fà come per vna cosa nuoua, e di quei beneficij solamente, li quali fossero vacati da vn mese antecedente; dal che nasce vn chiaro argomento che la sudetta decretale di Clemente fosse stata posta dopoi nel sesto, forse per mostrare che Bonifacio non auesse fatto vna cosa totalmente nuoua, mà non già che, ò quella, ò l'asserta consue-

ſuetudine foſse in piede.

E quanto all'altra Decretale di Bonifacio, vanno conſiderando, che quella non foſse per via di legge perpetua, mà come vna ſpecie di regola di cancellaria, e che però ceſsaſse per morte del Papa, mentre il medeſimo non la fece regiſtrare nel ſuo Seſto, con altri argomenti.

Siaſi però quello che ſi voglia, e laſciando in ciò il ſuo luogo alla verità; Per quello che appartiene alla pratica, ſtà riceuuto appreſso li Beneficialiſti, che queſta ſia vna riſerua, la quale, à differenza di quelle, le quali ſono contenute nelle regole di cancellaria, ſia vna riſerua chiuſa nel corpo della ragion comune, mentre la detta decretale di Clemente è regiſtrata nel Seſto, e l'altra di Bonifacio nelle ſtrauaganti comuni, come ſono ancora alcun'altre Coſtituzioni dè Pontefici ſucceſsori, e ciò importa molto, per gli effetti, che di ſotto ſi accennano.

Eſsendo dopoi ſeguita la traslazione della Sede Apoſtolica in Auignone fatta per Clemente quin-
4 to, mediato ſucceſsore del ſudetto Bonifacio ottauo, col ſolo framezzo del breue pontificato di Benedetto nono; Queſto nel principio del ſecolo decimoquarto, cominciò à slargarſi nelle riſerue, e più di lui fecero dopoi, Giouanni Vigeſimoſecondo, e Benedetto Duodecimo ſuoi ſucceſsori, mentre continuaua tuttauia la reſidenza nella ſu-

detta Città di Auignone, non ſolamente circa la riſerua locale per la ſudetta vacanza appreſſo la ſede, ouero nella Curia Pontificia, e dentro le due giornate iui proſſime, mà ancora circa la perſonale, per la vacanza la quale ſeguiſſe per morte di alcuni officiali, ò miniſtri della Sede Apoſtolica, cioè; Del Camerlengo; Del Vicecancelliero; Dè Protonotarij; Degli Auditori di Ruota; De Legati; De Nunzij; De Gouernatori; De Teſorieri, e di alcuni altri officiali; E ſucceſſiuamente à poco à poco, dagli altri ſucceſſori, doppo il ritorno dell'isteſſa Sede alla ſolita reſidenza in Roma, furono fatte molte altre riſerue per le regole della cancellaria, così reali per la qualità d'alcuni beneficij, come anche perſonali per la qualità delli poſſeſſori di quelli; E ſopra tutte fù la riſerua temporale più generale di otto meſi dell'anno, nella maniera che di ſotto ſi và diſcorrendo di queſte regole diſtintamente.

Importa molto però il vedere, ſe la riſerua ſia
5 per diſpoſizione della ragion comune, e come li Giuriſti dicono, chiuſa nel corpo della legge canonica, oueramente ſe ſia per le ſudette regole della cancellaria; Atteſo che, quando ſia ſecondo la prima ſpecie per la ragion comune, la riſerua dura, ancorche muoia il Papa, e durante la vacanza della ſede papale; Mà quando ſia per le regole della cancellaria, eſſendo queſte fatte ad arbitrio del

Papa,

Papa, & estinguendosi questo arbitrio con la sua vita, quindi siegue, che in tempo che vaca la Sede Apostolica, li Vescoui, e gli altri ordinarij col-
6 latori, ritornano alle sudette primiere ragioni, nelle quali erano per l'antica dispofizione della ragion comune, come per vna cessazione d'impedimēto. B

B Nelli disc. 14. 16. e 31. di questo titolo.

All'effetto sudetto, che gli ordinarij reacquistino la sudetta podestà, si desiderano più requisiti; Primieramente cioè, che la vacanza del beneficio sia seguita in tempo della sede vacante, atteso che se fosse seguita in tempo che viuea il Papa, ancorche questo morisse dopoi senza auere prouisto il beneficio, tuttauia quello resta affetto, ne può l'ordinario collatore metterui le mani; Atteso che se bene alcuni credono, che quando passi il termine del mese, possa tuttauia l'Ordinario fare la prouista; Nondimeno ciò contiene vn' equiuoco sopra l'intelligenza di vna certa decretale, la quale contiene cosa diuersa, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

C Nelli disc. 24. e 25. di questo titolo.

Secondariamente che sia seguita la prouista dell' Ordinario prima che sia creato il nuouo Papa, mentre questo con le nuoue regole suole dichiarare riseruati tutti li beneficij non prouisti, dal punto della sua creazione, quando per altro sarebbono stati reseruati se fossero vacati in tempo di sede piena; E quindi segue che deue apparire con buone proue, lontane dal sospetto dell'antidata, che la proui-

ſta dell'Ordinario ſia veramente ſeguita prima.

E terzo, che non ſi tratti di riſerua perſonale, per qualche officio, ò familiarità, ò per altra qualità del poſſeſſore, ne di riſerua reale per la qualità del beneficio, mentre in queſti caſi, ancorche ceſſino le riſerue, reſta tuttauia il beneficio affetto.

E queſta affezzione generalmente camina, quan-
7 do anche per altri riſpetti ceſſaſſe la riſerua, ò la ſua cauſa; Come per eſempio, che il poſſeſſore non foſſe più officiale, ò collettore, ò familiare, atteſo chè la riſerua già impreſſa nel beneficio, non ceſſa per la ceſſazione della ſua cauſa, per eſſere vn'effetto già conſumato; Appunto come non ceſſa la ferita, ouero l'impreſſione del ſigillo, ancorche ſi deſtruggano le arme con le quali ſi ſia fatta la ferita, ouero ſi deſtrugga il ſigillo col quale ſi ſia fatta l'impreſſione; E queſto vuol dire affezione, la quale ſi conſidera come diuerſa dalla riſerua, atteſo che l'vna ſi dice cauſa, e l'altra ſi dice effetto; Come ancora affezione ſi dice quella, alla quale reſta ſoggetto il beneficio, quando il Papa vi metta le mano, conforme ſi diſcorre di ſotto trattando di queſta ſpecie di affezzione per l'appoſizione delle mani.

CA-

CAPITOLO V.

Della Riſerua locale dè Beneficij.

SOMMARIO.

1 *QVal ſia la Corte Romana per la riſerua locale in Curia.*

2 *Si dichiara quali beneficij cadano ſotto queſta riſerua.*

3 *Dell'altre ſpecie di vacazione in Curia, ouero appreſſo la Sede.*

CAP. V.



1 A riſerua locale (conforme ſi dice nel capitolo antecedente) naſce per cauſa del luogo, nel quale ſegua la vacanza, cioè nella Curia Romana, la quale ſi dice ogni luogo della reſidenza del Papa, e dentro il ſpazio adiacente di due giornate di camino, che vuol dire il diſtretto di quaranta miglia, quando ſia in Roma, mentre la giornata legale importa venti miglia all'vſo d'Italia; Siche, ſe il caſo portaſſe, che il Papa riſedeſse altroue, quel luogo della reſidenza, ſi dirà la Curia

ria Romana, e ne risulterà l'istesso effetto.

Camina però questa riserua nelli beneficij dell'
2 altre diocesi, mà non in quelli di Roma, ouero di quell'altro luogo, nel quale fosse la Curia, ò dentro le due giornate, mentre se ciò fosse, seguirebbe che tutti li beneficij di questi luoghi sarebbono perpetuamente riseruati, ne mai l'ordinario collatore potrebbe metterui le mani; E pure in Roma giornalmente li Cardinali Arcipreti delle tre Basiliche, e li loro Capitoli, & anche li Cardinali titolari, e li Vescoui dentro il distretto, fanno le loro collazioni, ogni volta che non vi concorra la curialità del possessore, cioè, che se bene fosse originario, ò abitasse nel luogo del beneficio, nondimeno fosse anche curiale, che vuol dire, Cardinale, ouero Prelato, ò familiare, cioè cortegiano del Papa, ò dè Cardinali, ò pure Auuocato, ò Procuratore, ò Agente; ouero Spedizioniere; Et in somma, che sia in Roma, ò in altro luogo del distretto, come vn semplice cittadino, ouero abitante, per la sola ragione dell'origine, ò del domicilio, ò pure del beneficio, atteso che auendo anche qualche impiego nella Curia verrà sotto il genere de curiali; Che però le questioni si restringono al nudo fatto, cioè sopra la verificazione di questa qualità, la quale porti seco la curialità; E per conseguenza non vi si può dare vna regola certa, e generale. A

A
Nel disc. 20. di questo titolo.

Cade

Cade questa riserua della vacanza, che li Bene-
3 ficialisti dicono in Curia, ouero appresso la Sede, non solamente in quei beneficij li quali vacano per la morte naturale nella Curia, ouero nel distretto, mà ancora nelle vacanze le quali risultano dalla disposizione della legge per la ragione dell'incompatibilità; Come per esempio se il possessore del beneficio fosse prouisto di vn Vescouato attuale, senza che se li dia la dispenza sopra la retenzione degl' incompatibili, che però il beneficio vachi per la prouista del Vescouato in Concistoro, in questo caso si dirà vna vacanza appresso la sede; Cadendo il dubbio, se si debba dire tale quando si desse la dispenza per la retenzione, mà che il prouisto morisse fuori della Curia; Et in questo caso pare più probabile che non vi entri questa vera vacanza in Curia, mà bensì che vi entri, ò l'affezzione per l'apposizione delle mani del Papa, ouero quella riserua la quale risulta da vna certa strauagante per la quale sono reseruati i beneficij da alcuni officiali maggiori; Tuttauia non si può dire che ciò sia totalmente certo, ancorche si sia così deciso vna volta dalla Ruota di prossimo; E questo caso si mette per esempio, e da esso si potrà inferire agli altri simili, à quali conuenga l'istessa ragione, mà se vno sia stato Curiale, & essendo prouisto del beneficio in Roma lassa affatto la Curialità non entra la riserua. B

B
Se ne trattarà nel Supplemento.

CA-

CAPITOLO VI.

Della riserua Reale.

SOMMARIO.

1 *DElla riserua delle Chiese Catedrali, e Metropolitane.*

2 *Delli Monasteri Consistoriali, ouero descritti nelli libri della Camera.*

3 *Delle prime Dignità, e di più questioni che sopra ciò cadono.*

4 *Della proua della Collegialità.*

5 *Che importi esser riserua reale.*

CAP. VI.


Vesta specie di riserua reale, abbraccia anche le Chiese Patriarcali, e Metropolitane, e Catedrali; Però sopra
2 queste oggi in pratica non cadono più dispute giudiziali, mentre stà riceuuto, che la regola generale assiste al Papa priuatiuamẽte ad ogni altro di prouedere queste Chiese,

se, ogni volta che non si mostri, che per priuilegio Apostolico, ouero per fondazione, ò per antica consuetudine immemorabile, in virtù della quale si possa allegare il priuilegio, & ogni altro titolo migliore, ne spetti la nomina, ò la presentazione à qualche Principe, ouero à qualche Republica; O pure che alcuni Capitoli tuttauia conseruino quella facoltà di esigere che spettaua loro anticamente, cóforme la pratica insegna in alcune Chiese della Germania, e di altre parti, siche il tutto consiste in fatto sopra questa giustificazione, della quale si suole trattare nella Congregazione Concistoriale.

Quelle riserue dunque reali, delle quali occorre trattare in pratica, cadono sopra quei Monaste-
2 rij, li quali siano concistoriali, ouero siano descritti nelli libri della Camera, con vna certa tassa, e siano soliti prouedersi in Concistoro, conforme di sotto si discorre nel capitolo decimo, in occasione di trattare degl'indulti di Cardinali, e degli altri, sopra la collazione de reseruati; Et anche delle pri-
3 me dignità delle Chiese cattedrali, e metropolitane, e delle collegiate, quando il valore passasse la somma delli dieci ducati di Camera.

Sopra questa specie di riserua delle prime dignità, dagli antichi Beneficialisti si sono disputate diuerse questioni, e particolarmente se questa riserua abbracci quella dignità, la quale fosse vnica, e che da loro si dice monoculare; Nascédo la ragione del dubitare, che per non esserui altre dignità, non sia

verificabile questo termine di prima; Tuttauia oggidì, senza dubbio stà riceuuto, che sia compresa. E quando il caso portasse, che la prima fosse di padronato laicale; siche non cadesse sotto le riserue, in tal caso vi caderà la seconda, la quale à quest'effetto si dirà la prima, e così successiuamēte la terza, ò altra, se le antecedenti fossero dell'istessa natura; E, quando fossero due coequali, siche non si possa distinguere la prima dalla seconda, in tal caso, ancorche anticamēte ciò fosse in questione, tuttauia oggi stà riceuuto, che tutte due cadono sotto la riserua; Come ancora nell'età nostra è stato molto disputato in quelle Chiese, nelle quali per indulto, ò per consuetudine sia luogo alla facoltà di ottare, se ciò abbracci la prima dignità; Mà parimente stà riceuuto, che non l'abbracci, quando l'ampiezza dell'indulto non disponesse altrimente. A

A *Nelli disc. 12. e seguenti di questo titolo.*

Le maggiori questioni dunque le quali sopra ciò sogliono cadere, riguardano le prime dignità delle Chiese collegiate, se abbiano, ò nò quel valore il quale, come sopra è necessario, acciò cadano sotto questa riserua; E ciò consiste nel nudo fatto delle proue; Oueramente, e con maggior frequenza, circa la qualità della Chiesa, se sia veramente collegiata, ò nò; Atteso che per l'vso molto frequente dell'Italia, e particolarmente nella Puglia, & in altre parti del Regno di Napoli, essendo le Chiese matrici recettizie di tutti li preti cittadini, li quali

quali perciò fanno vna congrega, ouero vna comunità della massa delle distribuzioni, ò degli emolumenti, in tal modo vẽgono de fatto à costituire come vn capitolo, & à dare vna forma di collegiata à quella Chiesa, la quale sarà vna semplice parochiale, in maniera che quello il quale con il titolo di Arciprete, ò con altro titolo, sia il Rettore di quella Chiesa parochiale, venga stimato come la prima dignità della collegiata, e ciò suole dare occasione all'impetrazioni Apostoliche, in occasione delle quali bisogna disputare della collegialità, dalla quale ciò dipende.

Et in ciò (conforme se n'è anche discorso nella materia delle preminenze in occasione di tratta-
4 re dello stato delle Chiese) non si può facilmente dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto; Atteso che primieramente si dourà vedere, se vi sia l'erezione del collegio, la quale si sia fatta con l'autorità Apostolica, poiche se bene li Canonisti antichi, col senso de quali caminano alcuni moderni, credono, che questa erezione si possa fare dall'Ordinario; Nondimeno la Curia Romana non riceue questa opinione, mà fermamente tiene, che vi sia necessaria l'autorità Apostolica, siche quando apparisca del titolo esplicito infetto, si aurà come se non vi fosse.

In caso poi che non apparisse di titolo alcuno,
 siche

siche per essere vn fatto antico, conuenisse cauarlo dalle congetture, e dagli argomenti; Ancorche li Dottori vadano considerando diuersi segni; Nondimeno (conforme nel sudetto luogo si accenna) non si può in quelli soli costituire vn fondamento sodo, per rispetto, che molti di questi segni sono equiuoci, e verificabili anche in queste semplici cõgreghe; Che però entrano l'istesse cõsiderazioni, le quali più volte si sono fatte in questa materia delle proue cõgetturali, e particolarmente nella materia fidecõmissaria, cioè che si deuono attendere le congetture vnitamente, e se vi siano segni vniuoci ben concludenti; E sopra tutto badando all'osseruanza, cioè se questa dignità sia stata solita prouedersi, ò nò, come prima, e come reseruata. B.

B *Nel disc.14. di questo titolo.*

5 Si dice ancora questa specie di riserua fissa, e certa, per nascere dalla qualità, ouero dalla natura del beneficio, siche non è variabile, nè dipende dalla contingenza del caso cõforme è la locale, ò la temporale; E ciò resta considerabile, in riguardo delle vnioni, delle quali si tratta di sotto nel capitolo decimoquinto, & à molti altri effetti, e particolarmente quello della sede papale vacante.

* * *

CA-

CAPITOLO VII.

Della Riſerua perſonale.

SOMMARIO.

1 *PErche queſta riſerua perſonale ſi ſtima grande.*
2 *Delli beneficij degli Officiali, e quali ſiano queſti officiali.*
3 *Delli Protonotari Apoſtolici.*
4 *Delli Collettori, e Succollettori Apoſtolici.*
5 *Delli familiari, e quali ſiano, e delli requiſiti.*
6 *Quali beneficij vengano ſotto le riſerue perſonali.*
7 *La famigliarità maggiore ſuffoca, e fa ceſſare la minore.*

CAP. VII.



1 Veſta ſpecie di riſerua è molto grande, come quella, la quale abbraccia ſotto di ſe molte altre ſpecie ſubalterne; Non già per l'effetto delle maggiori collazioni, mentre queſte naſcono più toſto dalla ſeguente ſpecie della riſerua tẽporale de meſi, mà per il ſudetto riſpetto della

la moltiplicità delle sue specie; Atteso che cadono sotto questa riserua molte specie per diuerse regole della Cancellaria, e rispettiuamente per alcune Costituzioni, le quali sono ridotte à forma di legge, come registrate nel corpo canonico, cioè.

Primieramente tutti gli officiali della Curia Ro-
2 mana, ouero della Sede Apostolica; Come per esempio sono; I Legati; Li Nunzij; Li Collettori Apostolici; Li Gouernatori delle prouincie, ò delle Città dello Stato Ecclesiastico, Gli Auditori della Ruota; Li Chierici di Camera; Li Protonotarij; Li Secretarij, e gli scrittori Apostolici; E tutti gli altri officiali della Dataria, e della Cancellaria Apostolica, li quali sono descritti nella Relazione della Curia Romana, & altroue. A

A Nel lib. 2. de Regali nel disc. 2. e nel lib. 15. nella relazione della Curia nel disc. 30. e più seguenti.

E se bene circa questi officiali, trà gli antichi Beneficialisti, era questione, se questa riserua fosse più tosto locale, cioè nella Curia, e nel suo distretto, come sopra, eccetto le quattro sorti di officiali primarij, nelli quali le sudette Costituzioni Apostoliche dichiarano la riserua in qualunque luogo ne seguisse la morte; Nondimeno questa disputa fù tolta nel secolo passato, per vna Bolla di Paolo Terzo, 3
per la quale si dichiarano tutti questi officiali familiari, e commenzali del Papa, e respettiuamente Protonotarij apostolici, che però entra la riserua indifferentemente per queste qualità annesse; siche oggi non vi cade più questo dubbio; Bensì che

nell'

nell'età nostra è conuenuto disputarlo per alcuni effetti, che da ciò risultano; conforme di ciò si discorre di sotto nel capitolo decimo in occasione di trattare degl'indulti. B

B
Nel disc.3. di questo titolo.

E stato ancora molto disputato, se sotto il nome
3 dè Protonotarij debbano venire solamente quelli li quali nella Curia Romana costituiscono vn collegio de Prelati, sicchè sia vna prelatura; la quale, per l'antichità, e per diuerse prerogatiue viene stimata molto qualificata, essendo questi officij venali à prezzo molto considerabile; conforme di questo collegio si discorre nella sudetta relazione della Curia, che però à differenza degli altri, si dicono Protonotarij participanti; O pure che conuenga à tutti gli altri Protonotarij inferiori, i quali siano creati dal Papa per breue, ouero dalli Legati, ò dalli Nunzij, ò dà Vescoui assistenti, che respettiuamente abbiano questa facoltà fino ad vn certo numero; Nondimeno parimente oggidì cessano queste dispute, essendo riceuuto, che anche questa sorte di Protonotarij cade sotto tali riserue; Con questa differenza trà quelli, li quali siano creati dal Papa per breue, e quelli li quali siano creati da altre persone come sopra, che in questi secondi à tal'effetto vi bisogna l'accettazione espressa, ouero la tacita, la quale risulta dall'vso dell'insigni, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

C
Ne'li discorsi 3 e 5. di questo titolo, & altroue.

Come ancora, à rispetto dè Collettori Apostolici,

ſtolici, diſputarono gli antichi, ſe ſi doueſſe inten-
4 dere de Collettori principali, e generali di vn Regno, ò d'vna prouincia li quali ſiano deputati immediatamente dal Papa; Come per eſempio è il Nunzio di Napoli, & era il Collettore di Portogallo, prima che quel Regno ſi ſeparaſſe dalla Monarchia del Rè Cattolico, & aueſſe il Rè proprio, e ſimili; O pure che veniſſero ancora li Succollettori, li quali ſi ſogliono deputare dal Collettore generale di vn Regno, ouero di vna prouincia, e che come ſuoi ſoſtituti ſi deputano in ciaſcuna diocesi del Regno, ouero della prouincia à lui commeſſa; Mà parimente oggidì ſtà riceuuto, che anche queſti cadono ſotto tal riſerua; Purche però in loro ſi verifichino due requiſiti; Vno cioè che il Succollettore ſia vnico in quella diocesi; E l'altro che abbia la giuriſdizione vniuerſale per tutte le cauſe, le quali ſpettano alla collettoria, mà non già quando foſſe deputato per alcuni negozij particolari; E da ciò naſce che ſi rende difficile il prouare queſta qualità per teſtimonij, ò per atti da lui eſercitati, ſenza le lettere patenti della ſua deputazione, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. D

D *Nelli diſcorſi 8 e ſeguenti di queſto titolo.*

In rigoroſi termini di ragione, ſi deſidera ancora vn altro requiſito, cioè che debba eſſere perſona coſtituita in dignità eccleſiaſtica, ſiche altrimenti la ſua deputazione reſti nulla, e per cõſeguenza che auendoſi per non fatta, non ne riſulti queſto effetto;

Tutta-

Tuttauia quando la consuetudine della collettoria generale sia in contrario, e che si verifichino bene gli altri due requisiti sudetti, si crede più probabile, che la consuetudine faccia cessare, quel che la legge dispone. E

E Se ne discorre nel Supplemento.

E perche l'officio dè collettori; e delli succollettori ordinarij, cade nelli spogli, e nell'altre ragioni della Camera Apostolica, oueramente del fisco ecclesiastico; Et alle volte il Papa per i bisogni publici, e particolarmente per le guerre con gl'infedeli, ò cō gli eretici, è solito di mettere ad vn tempo determinato le decime sopra li beneficij, e le altre entrade ecclesiastiche; Quindi entra il dubbio, il qual'è stato nell'età nostra disputato, se questa sorte di collettori, e di succollettori di queste decime papali, li quali siano diuersi dagli altri dè spogli, cadano sotto questa riserua; Nascendo la ragione del dubitare per rispetto, che non si possono dire vnici; e con la giurisdizione vniuersale, mentre vi è in quella diocese l'altro succollettore dè spogli; Tuttauia si è fermato il contrario, per la ragione, che basta che ciascuno sia vnico, & vniuersale nel suo genere, conforme parimente più distintamente si discorre nel Teatro. F

F Nel disc. 10. di questo titolo.

L'altra specie della riserua personale, è quella,
5 la quale risulta dalla familiarità del Papa, ò de Cardinali, & anche di alcuni Prelati qualificati; Come per esempio sono; L'Auditore della Camera;

Il Tesoriero; Il Datario; Gli Auditori della Ruota; Li Chierici di Camera; E anche li Protonotarij Apostolici partecipanti, e forse alcuni altri.

Sopra questa familiarità, cadono frequentemente le dispute, più di fatto, che di legge, sopra la sua verificazione, con li requisiti necessarij, acciò si possa dire vera familiarità per questo effetto; Cioè che non sia vn semplice cortigiano di cerimonia, ò di onoreuolezza, mà che sia vn vero, & attuale seruitore, applicato per tutto il tempo, ouero per la maggior parte della sua vita à quel seruizio, il quale sia il suo principale istituto, ò trattenimento, siche sia vero cortigiano, scritto al rollo della fameglia destinata per il seruizio personale di quel Cardinale, ò Prelato, e che come cortigiano mangi à tinello in casa del padrone, ò pure che in luogo del vitto nel tinello, abbia la parte del pane, e del vino, e del companatico, ouero che in luogo di queste parti abbia il mestruo salario, secondo le diuerse vsanze delle Corti, siche si verifichino cumulatiuamente (conforme li Beneficialisti dicono) la mente, & il dente; La mente, cioè perche sia arrollato formalmente à quel seruizio; Et il dente, perche col premio, e con la mercede di quel seruizio, viua; Che però non basta di essere continuo commenzale, e di stare à tauola dell'istesso Cardinale, ò del Prelato, se non sia scritto à rollo, come cortigiano, ò seruitore formale; Et all'incontro, non basta

che

che sia nel seruizio continuo, anche con titolo di Auditore, ò di Maestro di Camera, ò di Coppiero, ò simile, se non abbia il vitto, ouero la parte, e la prouisione, come sopra, in figura di seruitore, e di cortigiano formale; E che ciò sia in quello che riguarda il seruizio della persona, e della corte aulica, non già nell'altre cariche, ò seruizij diuersi; Come per esempio, se vn Cardinale sarà ancora Vescouo, ò possessore di vna Abbadia, con la giurisdizione, ouero Arciprete di qualche Basilica, e che per questi rispetti, ò per quelli della sua Chiesa titolare deputi vn Vicario, ouero vn'Auditore; il quale non s'intrichi negli altri seruizij della persona, e della sua corte, attesò che in tal caso, si dirà vn'officiale, ò ministro, mà non familiare, ò cortigiano. G

G *Nelli disc. 6. & 11. di questo titolo.*

E'stato ancora disputato dagli antichi Beneficialisti, se all'effetto di questa riserua, vi sia necessaria la familiarità con qualche officio, ò titolo particolare, cioè di Maestro di camera, ò di Auditore domestico, ò di Coppiere, ò di Cauallerizzo, ò di Scalco, ò di Maestro di casa, ò di Cappellano, e simili, siche non vengano quelli li quali non abbiano officio alcuno, mà si tengano per maggior grandezza, e decoro, e che volgarmente sono chiamati gentiluomini di spalliera; Mà oggidì stà riceuuto che questi ancora s'intendano cópresi. H

H *Nelli stessi luoghi.*

Questa specie della riserua personale per causa

6 dell'officio, ò della familiarità, ò per altri rispetti come sopra, abbraccia quei beneficij, li quali siano stati posseduti in quello stato, come ottenuti prima, ò nell'istesso stato, mà non già quelli, li quali si fossero ottenuti doppo cessata la familiarità, ò l'officio; Bensì che rispetto alli posseduti durante questa qualità, ancorche la vacanza segua in tempo, che la qualità sia cessata, tuttauia dura l'istesso effetto come già consumato, siche dura non ostante che sia cessata la causa, almeno per la ragione dell'affezzione, se non per la ragione della riserua, conforme si è accennato di sopra.

Come ancora in questo proposito della familia-
7 rità si deue osseruare la regola, dalla quale sogliono risultare diuersi effetti considerabili; Cioè che la familiarità maggiore suffoca, e distrugge la minore; Chè però se vn familiare di vn Cardinale diuẽta familiare del Papa, non si hà più in cõsiderazione la prima familiarità minore, per il fine particolarmente accennato di sotto nel capitolo decimo, in occasione di trattare degl'indulti. I

I *Nel disc. 3. di questo titolo.*



CA-

CAPITOLO VIII.

Della riserua temporale per ragione delli mesi, ò per altro accidente, il quale nasca dal tempo; Et ancora cō tale occasione si tratta dell' alternatiua, la quale si concede alli Vescoui.

SOMMARIO.

1 *DElli Beneficij che vacano quando la sede episcopale vaca.*

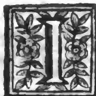
2 *Delli mesi riseruati, e delle questioni che sopra ciò cadono.*

3 *Dell'alternatiua, e delle cose che occorrono nella sua materia.*



CAP.

CAP. VIII.


N due maniere si verifica questa riserua del tempo, che però si dice accidentale, onde li Beneficialisti la chiamano discontinua, nella maniera che chiamano ancora la locale, mentre nasce dal futuro euento, il quale può essere, nell'vno, ò nell'altro modo.

Il primo caso dunque si verifica, quando la va-
1 canza segua in tutti li mesi, ò tempi che sia vacante la Chiesa, ouero la sede Episcopale, siche non vi sia il Prelato ordinario collatore, mentre se bene il Capitolo succede nella giurisdizione episcopale; Tuttauia se gli è tolto questa facoltà della collazione de beneficij, eccetto quelli de patronati laicali, li quali non cadono sotto le riserue, conforme si discorre nella sua materia particolare nel libro seguente; Eccettuandone ancora quelli beneficij; li quali siano della simultanea collazione del Vescouo, e del Capitolo, e che questa sia in vso, nella maniera che si dispone dalli canoni; Atteso che possedendosi questa facoltà indiuidua vnitamente, ne siegue, che per mancanza d'vno de compagni, ò de consorti, la facoltà si consolidi nel superstite;

te; Cadendo il dubbio, quando si sia diuiso l'esercizio per i mesi fissi, siche siano certi quelli che spettano al Vescouo, ne quali pare che vi debba ancora entrare questa riserua. A

A *Nelli disc. 1. e 31. di questo titolo.*

L'altra specie è quella di mesi, cioè che per la regola della Cancellaria, la quale si dice l'ottaua (ancorche oggi sia la nona) tutti quelli beneficij li quali vacano in otto mesi dell'anno, cioè, Gennaro, e Febraro, Aprile, e Maggio, Luglio, & Agosto, Ottobre, e Nouembre, sono riseruati al Papa, siche all'ordinario collatore restano solamente quattro mesi, cioè, Marzo, Giugno, Settembre, e Decembre; Riuocandosi per questa regola ogni contraria osseruanza, ò consuetudine, & abbracciando anche li beneficij, li quali siano di padronato ecclesiastico, ouero per priuilegio, conforme si discorre nella materia de padronati.

A questo effetto si attende il tempo della vacanza, ò sia per morte naturale, ò ciuile; Come per esempio per il matrimonio, ò per la milizia, ò per il delitto, il quale porti la vacanza; E se bene quando portasse il caso che vn beneficiato diuentasse schiauo di Turchi in vn mese, e che poi morisse nell'altro, è stato nell'età nostra disputato, se, e qual tempo si debba attendere; Nondimeno si crede di certo che si debba attendere quello della morte naturale, conforme si discorre nel Teatro. B

B *Nel disc. 16. di questo titolo.*

Occorre ancora alle volte, che segua la vacanza

verso

verso la meza notte dell'vltimo giorno del mese; siche, se quella segua prima della meza notte, si dica cadere sotto il mese spirante, e se segui dopoi, si dice cadere sotto il mese entrante; Mà se per la varietà degli orologij, ò per altro accidente ciò fosse incerto; In tal caso non è facile il darui vna regola certa, adattata alla capacità d'ogniuno, che però se ne dourà vedere quello che in occasione dè casi seguiti se ne discorre nel Teatro; Cadēdo queste ispezioni dè mesi, quando il beneficio non fosse per altro affetto, ò riseruato, mentre in tal caso, in qualunque mese occorra la vacāza sarà l'istesso. C

C
...l disc. 15. di ...sto titolo.

3 Bensì che il Papa cōcede alli Vescoui, & agli Arciuescoui solamente, mà non già agli altri Prelati, ò collatori inferiori, l'alternatiua, cioè che sia vn mese del Papa, & vn mese dell'Ordinario, comminciando dal Papa; E per conseguenza, quando l'accettazione di questa alternatiua segua nel principio dell'anno nuouo che secondo l'vso comune comincia dal giorno della Circuncisione, ouero da quello della Natiuità, il mese di Gennaro sarà del Papa, e quello di Febraro del Vescouo, siche Marzo, il qual'era del Vescouo, diuenta del Papa, & Aprile il qual'era del Papa, diuenta del Vescouo, e così successiuamente, secondo la natura dell'alternatiua, l'effetto della quale consiste in rendere eguali li collatori, siche abbiano sei mesi per ciascuno.

Mà

Mà perche queſta introduzione è ſeguita per allettare i Veſcoui, e gli Arciueſcoui alla reſidenza nelle loro Chieſe; Quindi ſiegue, che in tanto la douranno godere, in quanto che riſiedano, ſiche non riſedendo alcuni più rigoroſi Beneficialiſti credono, che ſi perda la collazione in tutto, anche per li quattro meſi ordinarij; Altri però vogliono, che tanta ſia la perdita, quanto era il guadagno, e per conſeguenza, che conforme per l'alternatiua, il Veſcouo riſedendo guadagna due meſi del Papa, così non riſedendo, ne perda due de ſuoi, e che però ne gli reſtino due ſolamente, che ſono, Giugno, e Decembre, li quali per tal riſpetto ſi dicono meſi fiſſi; E queſta opinione ſtà riceuuta in pratica, ſiche oggi ciò non cade più in dubbio.

Et in oltre queſta alternatiua gioua ſolamente per li beneficij, li quali ſiano à libera collazione del ſolo Papa, ò reſpettiuamente del ſolo Veſcouo; Mà non già quando vi ſia la miſtura, ouero la participazione degli altri; Come per eſempio ſono li beneficij della cattedrale, quando ſia in vſo la ſimultanea del Capitolo, della quale ſi è diſcorſo di ſopra nel capitolo ſecondo; Oueramente ſono quelli della collegiata ad elezione dell' iſteſſo collegio, ò pure à nominazione d'altri, atteſo che queſti non cadono ſotto l'alternatiua. D

D *Nelli diſc. 17. ò ſeguente di queſto titolo.*

Ouero che la collazione nelli meſi riſeruati non ſpetti al Papa, mà all'indultario; Per quella chiara ragione, ch'eſſendo queſto vn contratto di permu-

ta trà il Papa, & il Vescouo, è necessario che ciascuno abbia il possesso, e la libera dispositione dè suoi mesi, non potendosi donare quello che sia degli altri. E

E
Se ne tratta nel Supplemento.

Per godere questo vantaggio, è necessario, che il Vescouo, quando sia nella sua residenza, e non prima, l'accetti con vna fede, ò altra scrittura, la quale iui si sia fatta, e che da vn suo legitimo procuratore, sia presentata al Datario, il quale senza contradizione la suole accettare, e la fà annotare con la data del giorno, nel solito libro della Dataria, al quale sopra ciò si dà piena fede.

E se bene stà riposto nell'arbitrio del Vescouo di mutare pensiero, e rinunziando il beneficio dell'alternatiua, contentarsi de suoi quattro mesi ordinarij; Il che suol'essere più spediente per quelli, li quali siano poco amici della residenza, e che abbiano genio d'andare in giro; Nondimeno bisogna che quest'atto segua nell'istessa maniera, per la regola, che il distratto ricerca l'istessa vnione de consensi delle parti, che si richiede nel contratto; Et ancora per ouuiare alle fraudi che vi si potrebbono fare; Cioè che con vna consimile scrittura, ò fede, la quale sia fatta in residenza, il Vescouo dichiari non volere godere più l'alternatiua, e che da vn suo legitimo procuratore sia presentata al Datario, il quale lo nota nel suo libro, e da questo giorno si muta il modo del ripartimento de mesi.

Si

Si ſcorge ancora qualche diſparità in queſto propoſito, trà il Papa, e l'Ordinario; Atteſo che, ſe queſto accetterà l'alternatiua nel ſuo meſe ordinario già cominciato, in tal caſo ſubbito perderà la facoltà che per altro auea in quel meſe, e dourà aſpettare l'altro che ſuſſegue come apoſtolico; Mà all'incontro, ſe l'accettaſſe doppo cominciato il meſe apoſtolico, non gli gioua, e tuttauia queſto continua ad eſſer tale; Per la ragione, che la qualità impreſſa à queſto meſe nel ſuo principio, continua ſino al fine; Che però in ciò ſi ſcorge la diſparità à fauore del Papa, in ricompenza dell'altra diſparità, che camina à fauore del Veſcouo; Cioè che ſtà in arbitrio ſuo di accettare l'alternatiua quãdo gli piace, ſenza che il Papa glie la nieghi, che all'incõtro, non è in arbitrio del Papa di dargliela quando egli voglia; E per conſeguenza non hà il Veſcouo di che ſi dolere, ſe l'accetta in tempo incongruo, mentre il tutto è facoltatiuo dal canto ſuo, & obligatorio da canto del Papa; Onde quando non ſi foſſe prouiſto in tal modo, ſi potrebbono fare delle molte fraudi.

Come ancora, ſe partendoſi il Veſcouo dalla reſidenza, ne ſiegue che quel meſe cominciato nel tempo che non riſieda ſi ſia fatto apoſtolico, ſe egli nell'iſteſſo meſe ritornaſſe à riſedere non lo ricupera, per l'iſteſſa ragione della qualità già impreſſa.

La residenza, la quale à tal' effetto si desidera, non basta accidentale, ò casuale, che per esempio fosse solito di stare altroue, in occasione de negozij, ò di carica, e che accidentalmente si ritrouasse in diocesi, quando segue la vacanza del beneficio, per douer ritornare al luogo solito; E molto meno quando il ritorno fosse affettato, cioè che trouandosi fuori della diocesi, per l'imminente vacanza di qualche beneficio, procurasse studiosamente à quella ritornare; Mà è necessario, che iui si ritroui ordinariamente, per sodisfare al suo debito; Nè da questo requisito scusa la giusta causa, atteso che quando anche non si risedesse con licenza de superiori, anzi per seruizio publico della Chiesa, ouero della Sede apostolica in qualche carica, come à dire di Nunzio Apostolico, ò di altra simile occasione anche nella Curia, tanto non basta, ricercandosi la residenza attuale di fatto.

Et essendo (conforme si è detto) l'alternatiua vn contratto, come per vna specie di compagnia, ò di vna permuta riuocabile con la semplice volontà; Quindi siegue, che cessa ancora per la morte, ò del Papa, ò del Vescouo; E se il Vescouo non morisse, mà fosse trasferito ad vn'altra Chiesa, parimente cessa, mentre cumulatiuamente s'intende data à quella persona, & à quella Chiesa, sicche non basta l'vna qualità, senza l'altra.

Dandosi l'vso frequente di più Vescouati vniti

assieme sotto vn Vescouo solo; Quindi suole nascere il dubbio, se il Vescouo accettasse l'alternatiua con l'intitolazione d'vna delle due Chiese; tale accettazione abbracci l'altra Chiesa non nominata, ò nò; E nell'età nostra fù deciso affermatiuamente, quando espressamente non apparisca della diuersa volontà, conforme più distintamente si discorre nel Teatro F; Però oggi le regole più moderne della Cancellaria hanno tolto questa difficoltà, mentre dichiarano, che l'accettazione si debba fare espressamente per tutte, e non suffraghi per quelle, delle quali non si sia fatta menzione.

F *Nel disc.19. di questo titolo.*

Si deue anche auuertire, che se il Vescouo s'ingerisce à conferire i beneficij, li quali cadono sotto li mesi del Papa, ciò cagiona la perdita dell'alternatiua, come per vna specie di pena; Bensì che questo caso molto di raro, e forse mai si sente in pratica.



CA-

CAPITOLO IX.

Dell'altre ſpecie delle riſerue accidētali, per cauſa della lite, ò per altra cauſa; Et ancora delle affezzioni apoſtoliche, donde naſcano; E della differenza, che ſi ſuole conſiderare, trà l'affezzione, e la riſerua.

SOMMARIO.

1 *Della riſerua del beneficio litigioſo, e della ſua materia.*
2 *Della riſerua che naſce dalla permuta con vn beneficio riſeruato.*
3 *Delle affezioni, e delle ſue diuerſe ſpecie, & effetti.*
4 *Dell'altra riſerua, la qual naſce dall'ottenerſi vn beneficio incompatibile riſeruato.*



CAP.

CAP. IX.



Iuerſe altre ſpecie di riſerue, ouero di affezzioni Apoſtoliche ſi danno, ol-
1 tre l'accennate; E particolarmente quell'affezzione,la quale naſce dalla lite, per la quale il beneficio ſi faccia litigioſo; Atteſo che, poſta queſta qualità, entra ſenza dubbio vna certa affezzione, la quale merita dirſi delle maggiori; Non ſolamente per eſſere contenuta nel corpo della ragione canonica, ſiche non ceſſa per la morte del Papa, mentre queſta qualità l'hanno ancora altre riſerue, & affezzioni, conforme di ſopra ſi è diſcorſo; Mà per quella prerogatiua ſingolare,che tutte l'altre riſerue accennate,non abbraccino i beneficij di padronato laicale per fondazione, e dotazione, ouero per cauſa onerosa preponderante,conforme più diſtintamente di ciò ſi diſcorre nella ſua materia dè padronati; E nondimeno queſta l'abbraccia; A tal ſegno che vna opinione ſtima, che la qualità del padronato Regio ne anche baſti ad eſimerli; Ogni volta che la legitima conſuetudine, ouero la legge della fondazione con li ſuoi douuti requiſiti, cioè che ſia da principio della fondazione col conſenſo dell'

Ordi-

Ordinario, non disponga diuersamente.

Mà perche non ogni lite basta à rendere il beneficio litigioso, mentre deu'essere sopra il titolo del beneficio, auanti vn giudice competente, e trà quelli, li quali principalmente trattano del titolo, ouero della pertinenza del beneficio nel petitorio, mà non già se principalmēte la lite fosse trà li collatori, ò trà li padroni, sopra la ragione del presentare, ò del conferire, ancorche fossero accessoriamente in causa li prouisti, ò li presentati per il loro interesse; Siche non basta che la lite sia nel solo possessorio, ne meno che sia auanti vn giudice incompetente; Anzi si ricerca che sia già contestata la lite, ouero che si sia fatto vn'altro atto, il quale abbia forza di contestazione; Et ancora che non sia lite calunniosa, & affettata; O pure che non sia già finita per ragione della renunzia, la quale si sia fatta con buona fede, e senza fraude, ò per la deserzione della lite, ò per la morte naturale, ò ciuile d'vno de collitiganti, con le dichiarazioni più distintamente accennate nel Teatro in questa materia del beneficio litigioso, così à questo effetto, come ancora all'altro della sorrogazione della quale si discorre di sotto nel suo luogo. A

A *Nelli disc. 50. 52. 77. e 92. & in altri di questo titolo.*

Quindi siegue, che le dispute in pratica, non siano più di legge, mà di fatto, atteso che non si disputa, se il beneficio litigioso anche di padro-

nato

nato laicale sia riseruato, mà il dubbio cade se si verifichi, ò nò questa qualità del litigioso per tanti requisiti, e restrizioni; Che però sopra di ciò non si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, siche nell'occorrenze conuerrà ricorrere alli professori, & à quello che in occasione dè casi seguiti, se ne discorre nel Teatro. B B *Nelli luoghi suddetti*

2 L'altra specie della riserua accidentale, è quella la qual nasce dalla permuta, che si faccia auanti l'Ordinario collatore, con vn beneficio affetto, ò riseruato, atteso che questa mistura infetta l'altro beneficio permutato, ancorche per altro fosse di libera collazione.

3 Vi sono anche le affezzioni Apostoliche, le quali, ancorche dalli Beneficialisti si stimino diuerse dalle riserue ad alcuni effetti de quali si và discorrendo, e particolarmente di sotto nel capitolo seguente degl'Indulti de Cardinali, li quali oggi per ordinario sono il maggior seminario delle liti in questa materia beneficiale; Tuttauia, all'effetto che la prouista ne spetti al Papa, e che non vi si possa ingerire l'ordinario collatore, l'effetto si stima il medesimo.

Queste affezzioni nascono da diuerse cause; E primieramente dalla già accennata delle riserue reali, ò personali, ancorche queste cessino per quella risoluzione delle regole della Cancellaria, la quale

segue per la morte del Papa, ouero per la cessazione dell'officio, ò della familiarità, che sia la sua causa produttiua, conforme di sopra si è discorso.

Secondariamente dalla vacanza, che nasce dal difetto della publicazione, la quale è necessaria nelli beneficij rassegnati, ò permutati, conforme di sotto si discorre nel capitolo decimoterzo, trattando delle rassegne..

Terzo per quella vacanza, la quale nascesse dalla contrauenzione delle Costituzioni apostoliche, perilche ne seguisse la priuazione del beneficio, mà nō già quando seguisse per la ragion comune.

E quarto generalmente per la ragione, che il Papa vi abbia posto le mani in occasione della rassegna, oueramente della coadiutoria, ò della commenda, ò pure della facoltà di ritenere il beneficio con vn'altra cosa incompatibile; Conforme particolarmente la pratica insegna nelli promossi alli Cardinalati, ouero alli Vescouati, ò Arciuescouati, & ad altre dignità, le quali siano incompatibili, con altri beneficij; E generalmente che per altre cause si verifichi questa circostanza, che il Papa vi abbia messo le mani, siche vi si adatti l'istessa ragione; Non essendo possibile in questa opera così compendiosa, e fatta per la capacità de non professori, esaminare il tutto per minuto, mentre sarebbe vna troppo gran digressione, da cagionare, non solamente noia, mà confusione à chi non sia più

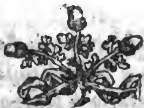
che

che ben versato nella materia beneficiale; Che però nell'occorrenze de casi meno frequenti, e per conseguenza più oscuri, e particolarmente circa quella specie d'affezzione, la quale si pretēda nascere dall'apposizione delle mani del Papa in occasione della rassegna, per caderui diuerse distinzioni, e dichiarazioni, conuerrà ricorrere à quello che se ne và discorrendo nel Teatro, & ancora à professori pratici in questa materia beneficiale, à quali bisogna pure riserbare qualche cosa. C

C *Nelli discorsi 4. 22. 23. & altri di questo titolo.*

4 Vn'altra specie di riserua è quella, la qual nasce dall'ottenere vn'altro beneficio incompatibile riseruato, per il quale deue vacare quel primo beneficio, il quale si possieda dal prouisto, mentre questo beneficio è riseruato, e non si può rassegnare, ò permutare anche prima di ottenere il possesso del secondo, mà non già quando la seconda prouista sia dell'Ordinario come di libero. D

D *Nel Supplem. 10.*



CAPITOLO X.

Degl'indulti li quali si dãno alli Cardinali, & alli Prelati, & ad alcuni Nunzij, & altri officiali, di conferire li beneficij, anche riseruati, ouero affetti; E quando questi indulti abbiano luogo, ò nò.

SOMMARIO.

1 *DEgl'indulti che dà il Papa alli Cardinali, & ad altri sopra li riseruati, ò affetti, e delle loro differenze.*

2 *Quali beneficij abbraccino, e di altre cose sopra la materia dell'indulto de Cardinali.*

3 *Se l'indultario sia ordinario, ò delegato.*

4 *Di altre questioni sopra gl'indulti de Cardinali, e simili.*

5 *Delle facoltà del Nunzio di Spagna, & altri sopra quei beneficij che non passano vn certo valore.*

6 *In vigore dell'indulto si possono fare le vnioni.*

7 *Dell'indulto nuouo speciale che bisogna quando si rinuncia la Chiesa.*

CAP.

CAP. X.



Onforme ſi è accennato nel capitolo antecedente, gl'indulti li quali dalla
1 Sede Apoſtolica ſi ſogliono concedere alli Cardinali, Et anche ad alcuni Veſcoui, & Arciueſcoui grandi, e particolarmente in Germania, & in altre parti oltramontane, Et ad alcuni Nunzij, e particolarmente à quello di Spagna, Et ad alcuni Legati, e particolarmente à quello d'Auignone, ſono il maggior ſeminario delle liti, che oggidì pratichi la Curia Romana in queſta materia beneficiale.

Non ſi può però ſopra di eſſi dare vna regola certa, e generale applicabile à tutti caſi, per riſpetto che quelli ſono di diuerſa forma, ò natura, più larga, ò più ſtretta, ſecondo l'arbitrio del Papa, mentre alli Cardinali ſi danno indifferentemente per tutti li beneficij, li quali ſiano à loro collazione, eccettuandone alcuni caſi; Come ſono generalmente tutti li beneficij, li quali vachino nella Curia, ouero appreſſo la Sede; Et ancora le prime dignità delle cattedrali, ò delle collegiate, ouero li Monaſterij conciſtoriali, ò quelli, li quali abbiano conuento, ò che ſiano taſſati nelli libri della Camera, che paſ-

ſano

ſano il valore di ducēto ducati; O pure quelli de familiari del Papa viuente, ò de familiari de Cardinali, per le ragioni, che ſpettano al Cardinale Padrone, per quel che ſi diſcorre nel capitolo ſeguente; Mà in alcuni Indulti particolari, e più ampli, li quali ſi danno alli Cardinali nepoti, ouero ad altri, verſo i quali vi ſia qualche particolare affezzione del Papa, ſi ſuole concedere ancora la facoltà ſopra alcuni degli eccettuati, ſiche il tutto dipende dal tenore dell'indulto.

Come ancora, quelli li quali ſi ſogliono concedere alli Prelati, ouero agli altri inferiori collatori,
2 hanno qualche maggiore reſtrizzione; Conforme particolarmente inſegna la pratica nel Nunzio di Spagna, ſopra le prouiſte del quale più che in quelle degli altri Nunzij, ò Legati, ſogliono frequentemente cadere le diſpute, per eſſer le ſue facoltà riſtrette à quei beneficij, li quali non paſſano il valore di ventiquattro ducati di camera, computati anche gl'incerti; Et ancora in queſto genere di piccolo valore dentro la ſudetta sōma ſe ne eccettuano quelli li quali ſiano dentro le Chieſe cattedrali, ò collegiate, e che vachino per morte, e non per altra cauſa, e che non abbiano altra riſerua, che quella de meſi, ò qualche affezzione.

Trattando dunque primieramente degl'indulti de Cardinali ſecondo la forma ſolita, e generale, ſiche non entrino i caſi particolari della limitazione,

ne, mentre in questi per ordinario cadono le dispute più che negli altri delli Prelati inferiori, per essere molto rari. (Ancorche à questi molto più cõvengano l'istesse ragioni respettiuamente, e con la sua proporzione.)

Abbracciano questi indulti tutti i beneficij, li quali in qualunque modo spettino alla collazione de Cardinali per la ragione delle Chiese, che posseggano, e per conseguenza, così per la Chiesa del titolo Cardinalizio, ò respettiuamente per l'Arcipretato di vna delle tre basiliche in Roma, come ancora per le Chiese metropolitane, e catedrali, & altre inferiori, & anche per le commende de Monasterij; Et in somma per qualsiuoglia cause, ancorche siano molte; Il che non si verifica nelli Prelati, alli quali si suol dare quest'Indulto per causa dell'vna Chiesa solamente che posseggano.

Bensì che quando i beneficij passano il valore delli ventiquattro docati, ancorche la collazione ne spetti al Cardinale indultario, tuttauia se ne deue pigliare la nuoua prouisione Apostolica per Dataria, e Cancellaria, la quale si dà, quando la prouisione sia fatta in vigore dell'indulto, e non per l'autorità ordinaria.

Mà perche i Cardinali sogliono rinunziare le Chiese catedrali, ò metropolitane con la riserua de frutti, ouero à pensione, con la retenzione della collazione de beneficij, in tutto, ouero per li refer-

seruati, ò affetti, in vigore dell'indulto, e poi sogliono esser prouisti d'altre Chiese, in maniera che così gli resta la collazione de beneficij di più catte-drali, ò metropolitane, il che pare inconueniente; Quindi Vrbano Ottauo con vna sua Costituzione stabilì, che l'indulto debba suffragare solamente per vna Chiesa catedrale, ò metropolitana à loro elezione, e che non facendosi l'elezione, si debba intendere per quella che vltimamente si sia posseduta, ò si possegga. A

A
Nel disc. 2. con alt i seguenti di questo titolo.

L'altra restrizzione, la quale (per quello che la pratica insegna) dà maggiore occasione di dispute; consiste, che questi indulti deuono suffragare quando sia vna riserua sola, má non quando siano due, mentre in tal caso non entrano, douendosi presumere che il Papa abbia voluto togliere vn'ostacolo solo, e non due; Nè sopra ciò (à discorrerlo così generalmente, & in astratto, cade dubbio alcuno) il quale però suol' essere sopra l'applicazione di questa teorica al fatto, cioè quando si verifichino queste due riserue, mentre à tal'effetto deuono essere personali, e coequali, ciascuna delle quali stia da per se, siche vna non sia consecutiua, ò dipendente dall'altra; E particolarmente quando si tratta d'vn possessore di più officij, li quali abbiano annesse più prerogatiue, che siano prodottiue delle riserue; Come per esempio sono, la familiarità, & il protonotariato, perilche nasce il dubbio,

bio, se questi moltiplichino; Et ancora, se cessata la causa della riserua, quell'affezzione la quale resta, operi l'istesso effetto; Mà perche sopra di ciò, in occasione de casi seguiti, vi sono delle Bolle, e dè decreti Apostolici, e la materia dipende da molto distinzioni, e dichiarazioni; Quindi segue, che il volere esaminare per minuto tutto ciò, cagionerebbe più tosto qualche confusione per li non professori, che però basterà rimettersene à quello che se ne discorre nel Teatro; Maggiormente per non essere questa materia da non professori; Anzi per lo più, ne meno per i professori fuori della Curia Romana, e nell'istessa Curia, ne anche per tutti, parendo ad vn certo modo che sia vna classe particolare quella dè Beneficialisti. B

B[1] *Nel detto disc. 3. & in altri di questo titolo.*

Anticamente si caminaua con vna opinione, che questi indulti non dessero cosa alcuna di nuouo, mà che solamente togliessero l'ostacolo accidentale, il quale risulta dalle riserue, ouero dalle affezzioni apostoliche, siche l'Ordinario, il quale auesse questo indulto, conferisse li beneficij in ragione propria, e con la giurisdizione ordinaria, come se non vi fossero le riserue, secondo lo stato antico prima che quelle s'introducessero; E quindi nascea, che se tolte di mezzo le riserue, ò l'affezzioni Apostoliche, la facoltà di conferire spettasse anche al Capitolo, ouero ad vn'altro collatore inferiore, l'indulto giouasse à costoro ancora, come per vna

conseguenza, mentre le cose si riduceano allo stato antico.

Mà l'istesso Vrbano Ottauo di sopra accennato, considerando che ciò fosse vn'inconueniente, mentre gl'indulti si danno in grazia dè Cardinali, acciò
4 giouino à loro, e non agli altri; Però con vna sua costituzione dichiarò, che debbano giouare solamente alli Cardinali, e non agli altri; E da ciò è nato, che oggidì l'indultario si dice più tosto delegato apostolico, e come vn Vicario del Papa, in nome del quale cõferisce li reseruati, e gli affetti. C

C *Nelli disc. 1. e più seguenti, & nel disc. 31. di questo titolo.*

E tuttauia, restano anche in piede sopra ciò diuerse questioni, e particolarmente se l'indulto gio-
5 ui per quei beneficij nelle cattedrali, dè quali anticamente la collazione era tutta del Capitolo, senza che il Vescouo vi auesse participazione; O pure in tempo che vaca la sede papale, siche cessino le riserue, se il Capitolo, ouero gli altri inferiori collatori, riassumano la loro podestà, anche per i riseruati, con molte altre simili questioni, che hà quasi dell'impossibile il riassumere per minuto, senza indurre più tosto qualche confusione; Potendosi dire, che per la sottigliezza de Beneficialisti, si sia ridotta questa materia à segno che non vi si possa dare vna verità certa, siche forse sarebbe cosa lodeuole, che con qualche particolare applicazione, esaminandosi tutti i casi, li quali sogliono, ò che possono occorrere, vi si stabilisse vna certa regola,

acciò

cciò non si auessero in ogni vacanza à risuegliare lelle nuoue liti.

Quãto poi agli indulti, li quali si sogliono dare agli altri inferiori, e particolarmente alli Nunzij, & alli Legati, & ad alcune Vniuersità, con la restrittiua alli beneficij di poco valore, che non eccedano i ventiquattro ducati, come sopra; Entra il dubbio à chi spetti il peso di giustificare la negatiua, ò l'affermatiua di questo eccesso; Mà stà deciso, che spetti à quello il quale sia prouisto dall' indultario, e che voglia sostenere la sua prouista, ancorche sia reo, e possessore, in quella forma che più distintamente si discorre nel Teatro, doue in occorrenza si potrà vedere in questa materia delle prouiste, e particolarmente di quelle del Nunzio di Spagna. D

D *Nel disc. 26. di questo titolo.*

Resta ancora oggi deciso, che l'indultario non possa in vigore dell'indulto fare quelle vnioni, che per altro potrebbe fare come Vescouo, ouero come ordinario, prescindendo dall'indulto, il quale non gli deue soffragare à quest'effetto. E

E *Nel discorso 7. di questo titolo.*

Nell'istessa materia degli indulti de Cardinali, si deue auuertire, che quando vn Cardinale lascia vna Chiesa cattedrale, ò metropolitana, hà bisogno di nuouo indulto per conferire li beneficij, e questo indulto viene stimato di diuersa specie, conforme nel Teatro si discorre. F

F *Nel disc. 2. di questo titolo.*

CAPITOLO XI.

Di alcune facoltà, e prerogatiue dè Cardinali, in questa materia Beneficiale.

SOMMARIO.

1 *LI Cardinali non sono compresi nella regola de mesi, e degli effetti.*

2 *S'intende dè presenti in Curia, e quando si dicano presenti.*

3 *Delli beneficij dè familiari de Cardinali da prouedersi à loro nomina.*

4 *Del concorso del Cardinale Padrone, e del Cardinal Ordinario collatore.*

CAP. XI.


Ltre quello che li Cardinali godono
per ragione degli indulti, li quali dal
1 Papa se gli cõcedono di cõferire i be-
neficij riseruati, ò affetti; Godono
ancora alcune altre prerogatiue; E
particolarmente che sono esenti dall'accennata ri-
serua

:rua degli otto mesi, la quale volgarmente si dice
ella regola ottaua; siche in questa parte nõ ven-
ono ad auere la facoltà di conferire per la ragione
ell'indulto, mà per la loro giurisdizione ordina-
ia, come in vn caso nõ compreso sotto la riserua;
E ciò importa molto à diuersi effetti, e particolar-
nente à quello che questa specie di riserua non
i abbia in considerazione per far numero, siche per
l cõcorso delle due riserue debba cessare l'indulto,
: per conseguenza, quando vi fosse vn altra riser-
ia sola, l'indulto giouerà, senza che si abbia ragio-
ne di questa de mesi.

Bensì che tal priuilegio si cõcede solamente alli Cardinali presẽti in Curia, e nõ agli assenti; E quindi è occorso in pratica disputare sopra la qualità di questa presenza, ò assenza, se si debba dire presente, ò assente quel Cardinale, il quale accidentalmente per ricreazione, ò per altro rispetto, in tempo della vacanza si ritrouasse in villa, ò in altro luogo dentro il distretto per pochi giorni, lasciando la casa aperta, e la fameglia in Roma; E sopra di ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Che però dourà vedersene quel che se ne discorre nel Teatro, in occasione di casi seguiti. A

A *Nel disc. 21. di questo titolo.*

L'altra prerogatiua, consiste in caso che vacasse il beneficio per morte di vn vero familiare del Cardinale; Atteso che col presupposto della vera presenza nella Curia, ancorche il beneficio sia riseruato

uato per ragione della familiarità, tuttauia lo conferisce il Papa per via della sua Dataria, mà à nominazione del Cardinale padrone del morto; Et à questo effetto si ritiene la familiarità, ancorche il prouisto non stesse più in casa, & al seruizio attuale per la necessità della residenza, quando però fosse familiare in tempo che fù prouisto, e che cõtinuasse il seruizio almeno con l'animo, cioè che non vi fosse dichiarazione in contrario. B

B *Nel disc. 6. di questo titolo.*

4 Cade però il dubbio, quando il caso porti che la collazione del beneficio spettasse ad vn altro Cardinale per ragione della Chiesa da lui posseduta, di chi di questi Cardinali sia migliore la condizione; Et ancorche vi sia qualche varietà d'opinioni; Nondimeno è più probabile, & è più riceuuta quella, la quale assiste al Cardinal padrone, il quale però non conferisce, mà solamente nomina, mentre conforme si è detto, la collazione, ouero la prouista si fà dalla Dataria. C

C *Nel detto disc. 6*



CA-

CAPITOLO XII.

Delli Concordati di Germania, e di Francia,

SOMMARIO.

NOn si tratta dell'origine, e dell'introduzione dè concordati, e della ragione.
Se alli concordati si possa derogare.
Se vi s'intenda derogato.
Delle questioni in certi casi misti.

CAP. XII.



Asciando le parti d'Istorico, ò di Politico; E facendo solamente quelle di puro Giurista per istruire i non professori di quello che tocca al foro esterno pratico, per la decisione de i particolari, secondo l'opinioni, con le quali camina la Curia Romana, alla quale niuno potrà negare la superiorità, e la qualità metropolitica in que-

queſte materie beneficiali, & eccleſiaſtiche, ſiche di ragione quelli li quali ſiano veri cattolici douranno in ciò conformarſi con li ſuoi ſtili,& opinioni; E per conſeguenza laſciando à chi ſpetta il diſcorrere dell'introduzione di queſti concordati, e della loro cauſa, ouero occaſione, la quale è diuerſa nella Francia,che nella Germania; Mà preſupponendoli nella maniera, che ſtanno, conforme da ogni vno ſi poſſono vedere, mentre ſarebbe ſouerchia digreſſione l'aſſumere queſt'impreſa, particolarmente perche non è materia per la capacità de non profeſſori anzi per il più, nè meno per i profeſſori fuori della Curia Romana.

Sopra la loro pratica ſogliono occorrere diuerſe queſtioni; E particolarmente ſopra la podeſtà
2 del Papa di derogarui; Et ancorche alcuni ſcrittori, à quali conuiene più il titolo di adulatori che di Dottori, ſenza probabile fondamento, mà con alcune vaghe generalità, troppo incongruamente applicate à queſta materia, cerchino di ſoſtenere la negatiua, quaſi che eſſendoſi ſtabiliti per via di concordati, e per conſeguenza di contratto, reſti obligato anche il Papa per la legge della natura, ò delle genti; Tuttauia queſto è vn manifeſto errore,totalmente riprouato nella Curia Romana, (e con ragione);Atteſo che ſe anche i padronati per fondazione, ò dotazione, ò per altra cauſa veramente oneroſa, ſi dicono ſpettare per grazia, ſiche

il

Papa senza dubbio vi può derogare, conforme si iscorre nel libro seguente de padronati; Dunque nolto più si deue dire l'istesso in questo caso, nel quale le concessioni sono per mero priuilegio, diendosi concordati, per esplicare il modo, ouero l'occasione della loro concessione, la quale forse prudentemente seguì per ouuiare agli inconueniēti maggiori, e per alcune ragioni, delle quali si dicorre di sopra nella materia giurisdizionale.

L'altra è la questione, della volontà, mà più generale, cioè, se per le regole della Cancellaria, s'inenda derogato à questi concordati; Et in ciò si corge qualche diuersità trà quelli di Germania, e quelli di Francia; Et anche nella prima specie, vi è qualche diuersità d'opinioni, e pare che si camini con la distinzione di alcune specie di riserue, conforme più distintamente nel Teatro si accenna.

La terza questione parimente della volontà, mà più particolare, è quella, la quale riguarda alcune prouiste particolari, cioè quando in alcune prouiste fatte dalla Sede Apostolica si sia voluto derogare, ò nò, à questi concordati; Et in ciò non si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dal tenore della prouisione, e da altre circostanze; E quando il caso sia dubbio, si ricorre allo stile della Cancellaria, ò della Dataria, che sono l'organo del Papa, per la regola che lo stile è quello, dal quale si deue regolare, ouero argomētare la volōtà del Papa

La quarta questione, la quale particolarmente ferisce li concordati di Francia, cade in certi casi
5 misti, cioè in quelle diocesi, le quali, parte siano dentro i paesi, ouero i limiti de concordati, e parte fuori; Come per esempio, che il Prelato collatore abbia la residenza dentro i limiti, & il beneficio sia fuori; Ouero all'incontro, che il beneficio sia dentro, & il Prelato risieda fuori; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni anche dell'istessa Ruota, che però non è facile il darui vna regola certa, nè si può moralizare la materia per la capacità d'ogniuno; Mà quando anche si potesse fare, tuttauia alcune regole prudenziali lo proibiscono, che però in occorrenza se ne potrà vedere quel che in occasione di casi seguiti, se ne discorre nel Teatro, & anche si dourà ricorrere à professori pratici, ò per dir meglio si dourà caminare con le pratiche, e con i stili che corrono in quei tempi che occorra il caso. A

A *Di questa materia de concordati el disc. 27 di questo titolo.*



CA-

CAPITOLO XIII.

Delle rassegne semplici, e libere, & dell'altre à fauore; E della loro publicazione, con altre cose, che riguardano la loro materia.

SOMMARIO.

1 *Delle diuerse specie di rassegna.*
2 *Quando si facciano le rassegne libere in Dataria, & à che fine.*
3 *Acciò vaglia la rassegna si ricerca che sia accettata dal Superiore, e della ragione.*
4 *Altro è il conferire il beneficio, & altro è l'ammettere la rassegna.*
5 *Quando s'intenda dato il consenso alla risegna.*
6 *Dell'inualidità della rassegna perche il rassegnante non abbia come viuere.*
7 *Quando la rassegna liberamente fatta in mano dell' Ordinario sia in fraude.*
8 *Che anche nelle risegne libere entri la regola de vinti giorni.*
9 *Molto più in quelle à fauore.*
10 *Queste rassegne à fauore s'intendono fatte sotto la*

condizione che abbiano l'effetto.

11 *Non si può fare se non auanti il Papa.*

12 *Della publicazione.*

13 *Della riserua antica à fauore del risegnante.*

14 *Della risegna con la riserua de' frutti.*

15 *Della rassegna à pensione, e col regresso.*

16 *Della risegna fatta à forza, ò contro voglia.*

17 *Prima che sia ammessa si può riuocare.*

18 *Chi si debba mantenere in possesso, se il risegnante, ò il risegnatario.*

19 *Se la vacanza vada regolata dalla persona del risegnante, ò del risegnatario.*

20 *Delle grazie espettatiue se impediscano la risegna.*

21 *Della rassegna del primo, il quale deue vacare per la consecuzione di vn'altro incompatibile.*

CAP. XIII.



1 IN trè maniere si fanno le rassegne, che vuol dire l'istesso, che le renunzie de beneficij; Vna cioè libera in mano del superiore, lasciando il beneficio, senza badare ad altro, e senza curarsi chi sia per auerlo; L'altra la quale si dice à fauore di vna certa persona, mà pura, senz'altro peso, nè condizione; E la terza la quale si dice parimente

mente à fauore di vna certa persona, mà con qualche peso, ouero con qualche riserua, come per esempio con la riserua de frutti, rinunziando solamente il titolo, oueramente col peso di qualche pensione da pagarsegli dal rassegnatario, ò pure che rassegnandosi liberamente à fauore di vna persona, si riserui la facoltà di tornare al beneficio, ò di auerne qualche participazione dè frutti, quando il rassegnatario mancasse, ò che in altro modo non auesse più il beneficio.

Per quello che spetta alla prima specie della rassegna pura, e totalmente libera, in mano del superiore; Quando ciò seguisse in mano del Papa per via della Dataria, sicche vi si segnasse di sopra la supplica, in tal caso cessano tutte le difficoltà, e le questioni delle quali di sotto si discorre; Eccetto quella che il rassegnante non auesse altro modo da
2 viuere; Mà ciò rare volte, e forse mai occorre, atteso che quello il quale vuole rassegnare il beneficio, senza riseruarsi cosa alcuna, non hà motiuo di tenere questa strada della Dataria; Eccetto se per altri interessi gli complisse di auere vn'autentico, e certo testimonio della rassegna de beneficij; Come per esempio, se quello il quale aspira alla successione di qualche feudo, ò officio, ò maggiorasco laicale, per il quale potesse ostargli la qualità dell'esser chierico beneficiato, per abbōdare in cautela tenga questa strada, mentre per altro in questo caso di rassegna

pura,

pura, e libera, tale strada si stima incõgrua, & anche insolita, conforme insegna la pratica, siche queste renunzie si sogliono fare auanti l'Ordinario, ouero in mano di qualche publico Notaro, asserendo di farla in mano del Papa:

In questo caso dunque, acciòche la renunzia si possa dire valida, così per gli effetti fauoreuoli al
3 renunziante, come ancora per li pregiudiziali, e particolarmente che essendo inualida si abbia per non fatta, e che per ciò non ne segua la vacanza, nè sia valida la prouista che se ne facesse ad vn'altro dalla Sede Apostolica, ouero dall'Ordinario; si ricerca primieramente per requisito necessario, che quella sia accettata da vn legitimo superiore, il quale abbia questa potestà.

La ragione di questo requisito consiste in che, quando il prouisto accetta il beneficio, viene à fare come vna specie di contratto con la Chiesa, in nome della quale stipula il collatore, obligandosi il beneficiato à seruirla, & ad amministrarla, & all'incontro la Chiesa gli dà in ricõpenza li frutti, li quali auanzano secondo quel contratto dotale che si fà trà il marito, e la moglie; E per conseguenza questo contratto si deue sciogliere di comun consenso, secondo la natura delli distratti.

Anzi è più difficile il distratto che il contratto,
4 cioè che alle volte si dà, che vn Capitolo, ouero qualche Prelato inferiore, ò altra persona, abbia

a potestà di conferire, e per conseguenza possa fare il contratto, e nondimeno che non possa accettare la rassegna, e fare il distratto; spettando ciò al Vescouo, ouero ad vn'altro Prelato, il quale abbia la giurisdizione spirituale; che però altro è (come li Giuristi dicono) l'istituire, & altro è il destituire. A

Nelli disc. 65. & 80. di questo titolo.

5 Bensì che sopra questo consenso non è necessaria vna certa forma, ò solennità, mà basta quel consenso implicito, che risulta; quando il Superiore prouede il beneficio ad vn'altro, ò pure che canonizza la prouista, la quale se ne faccia da qualche inferiore collatore; Cadendo per ordinario il dubbio quando siano prouiste Apostoliche à suppliche de nuoui impetranti; con la narratiua della vacanza per rassegna, mentre il Papa presuppone che la rassegna sia seguita nella maniera, che deue seguire, e per conseguenza non può cauarsene la volontà di ammettere la rassegna, se non quando si narri la maniera nella quale si sia fatta, siche il Papa per mezzo de suoi pratichissimi officiali di Dataria, sappia, e conosca che l'atto sia imperfetto, onde egli, così implicitamente, gli dia la perfezione.

6 L'altra difficoltà, la quale suol nascere in queste rassegne libere, circa la loro validità, nasce dalla circostanza, che al rassegnante non resti altronde il modo da viuere; Maggiormente quando sia costituito negli ordini sacri, siche non possa mutare stato, & applicarsi ad altro mestiero; Però molto

di.

di raro occorre questa difficoltà, eccetto che nel caso che si tratti di quei beneficij, al titolo de quali il possessore si fosse ordinato in sacri, mentre in tal caso bisogna farne special menzione, e sarà senza dubbio inualida la rassegna, quando il rassegnãte non sia già prouisto in altro modo. B

B Nel disc. 37. di questo titolo.

Vi cade ancora la difficoltà accennata di sopra, delle fraudi, le quali si sogliono commettere per far
7 cadere il beneficio à fauore dè parẽti, ò di altre persone che si desiderano, fingendo di fare la rassegna libera, mà di concerto con l'ordinario collatore, che si conferisca il beneficio rassegnato al parente del rassegnante, siche in sostanza si possa dire vna rassegna à fauore, che perciò nacque la Bolla rigorosa del B. Pio V, la quale annulla l'atto, e punisce il collatore, conforme di sopra si è accennato. C

C Nel disc. 65. di questo titolo.

Anche in queste rassegne pure, e semplici, entra la regola della Cancellaria, la quale si dice degl'in-
8 fermi rassegnanti, oueramente delli venti giorni; Cioè che bisogna, che il rassegnante sopraviua per il detto termine di giorni venti, e che altrimenti l'atto si abbia come se non fosse fatto, siche la vacanza s'intenda seguire per la morte del rassegnante; Atteso che, se bene alcuni credono, che in questa specie di rassegna pura, e libera, non vi debba entrare la sudetta regola, per non adattarsi la ragione della fraude, la quale per ordinario può, e suole seguire nelle rassegne à fauore, à somiglianza di quel-

lo

lo che li Feudisti dicono delle rifutazioni, ouero delle subinfeudazioni, le quali si facciano, quando possa essere imminente la deuoluzione, con casi simili; Tuttauia stà più comunemente riceuuto, che anche in questa specie, debba auer luogo la detta regola, mentre anche in essa si possono fare delle fraudi per supplantare il collatore, al quale spettarebbe la prouista in caso della vacanza per morte; Oueramente che ciò si faccia per ingannare il medesimo collatore, ò pure gli altri più degni pretensori, siche sia solo à comparire quel pretensore meno degno prima che segua il caso della vacanza imminente, che però questa opinione si stima più ragioneuole. D

D *Nel disc. 34 di questo titolo.*

Quanto all'altra specie della rassegna, la quale sēza peso, ò altra condizione si faccia à fauore di vna

9 certa persona; Oltre quello che di sopra si è detto della necessaria sopraiuiuenza del rassegnante per l'accennata regola di Cancellaria che si dice degl'infermi, la quale molto più hà luogo in questo caso; Et oltre l'altro difetto che vi potesse essere della simonia, ò confidenza.

Quello che in questa specie di renunzia libera à fauore si scorge di particolare, consiste in trè cose;

10 Primieramente cioè, che questa specie di renunzia, intanto s'intende fatta, in quanto che il beneficio renunziato si ottenga dal renunziatario, e non altri-

menti, siche quando ciò nō segua, si dourà auere per non fatta, e che ciò non ostante, il beneficio continui nel rassegnante, per la ragione che si dice vna renunzia condizionale, la quale richiede, che la cōdizione si adempisca.

Ogni volta però che il non adempimento non segua per volontà del Papa, ò per altro caso, mà non già quando quella seguisse, e che fosse inualida, ouero che in altro modo il rassegnatario cadesse dalle sue ragioni, per l'infrascritto difetto della publicazione, ouero per qualche altra nullità colposa, anche per parte del rassegnante. E

E
Nelli disc. 17. e più seguenti di questo titolo.

L'altra cosa è, che questa rassegna à fauore non
11 si può fare, se non auanti il Papa, non stendendosi à questo caso le facoltà de collatori inferiori, siche non è praticabile se non per via della Dataria.

E la terza, che la rassegna debba essere publicata
12 ta nella Chiesa del beneficio, e nella Cattedrale secondo la forma della Bolla di Gregorio XIII. nel termine di sei mesi di quà da monti, e di noue di là, sotto la pena della caducità, siche non seguendo, se ne induce la vacanza per questo capo; E per conseguenza non potrà il rassegnante pretendere di nō auer perduto il beneficio per causa che quello non si ottenga dal rassegnatario, mentre in tal modo si dice che si sia già ottenuto, e che la condizione si sia purificata, mà che dopoi, colposamente il rassegnatario ne sia decaduto; E questa specie di vacan-

:anza, come resultante dalla sudetta Bolla, & anche per rispetto che il Papa vi abbia messo le mani, non cade sotto le facoltà dell'Ordinario collatore, siche ne spetta la collazione al Papa solamente. F

F *Nelli medesimi luoghi.*

Le maggiori questioni, le quali in questa materia occorrano in pratica, sono più di fatto, che di legge, cioè sopra la proua dell'affermatiua, ò della negatiua di questa publicazione, & à chi tocchi il prouare che sia seguita, ò nò; E sopra di ciò per dipendere la decisione da molte distinzioni, e circostanze del fatto, non facilmente vi si può dare vna regola certa per la capacità d'ogni vno, siche sarebbe più tosto indurre vna confusione, per i non professori, che però in occorrenza conuerrà ricorrere à Professori, & à quel che in occasione de casi seguiti se ne và discorrendo nel Teatro. G

G *Nè medesimi luoghi.*

Se poi si tratta dell'altra specie della rassegna à fauore, con qualche peso, ò condizione; Antica-
13 mente era in vso di fare queste rassegne con la riserua del regresso, cioè che quando mancasse il rassegnatario, il rassegnante si riseruaua di ripigliarsi il beneficio, il che portaua vna specie di tenere il beneficio in due persone, ouero in due vite, e come volgarmente si dice vno stare à cauallo al fosso, ouero vn tenere il piede à due staffe; Mà scorgendosi che ciò fosse vn'inconueniente grande, però è stato bandito dalla pratica, siche oggidì non si vsa più, nè la Dataria concede simili riserue; E per

O 2 con-

conseguenza, ancorche alcuni Moderni si siano affaticati nel fare sopra ciò dè trattati, e di disputare sopra ciò molte questioni, nondimeno resta vna fatica inutile, non essendo più in vso; Nè si crede probabile, che la Dataria sia per riassumere l'vso antico già dismesso, mentre veramente conteneua la sudetta fraude, che il beneficio continuasse come per vna eredità in vna casa, atteso che mancando prima la persona del rassegnante, andaua al rassegnatario, e mancando questo, si ripigliaua da quello.

14 L'altra rassegna à fauore, è quella, la quale si suole ammettere alli Cardinali, & ad alcuni Prelati benemeriti, e molto qualificati, mentre ordinariamente non si concede ad altri, con la riserua de frutti à beneficio del rassegnante finche viue, siche al rassegnatario passa il titolo solamente, come per specie di vna concessione di proprietà, con la riserua dell'vsufrutto; E ciò importa qualche cosa di più di quello che importi la riserua della pensione, che si suol fare à beneficio del rassegnante, auendo qualche maggior ragione il reseruatario de frutti, di quello che abbia il pensionario, per quello che se ne discorre nella materia delle pensioni; Tuttauia nel reseruatario non resta ragione alcuna reale, ò spirituale, siche si possa dire che vi abbia titolo; ouero come li Giuristi dicono in latino, *ius in re, & ad rem*, mà solamente vna ragio-

ragione temporale ſopra i frutti, come ſeparati dalla Chieſa, e dalla ragione ſpirituale; Che però ſe veniſſe il caſo della morte del raſſegnatario, prima di quella del raſſegnante, in tal caſo il beneficio vaca, & il collatore, al quale ſpetta, lo potrà conferire, ſenza che il raſſegnante ſi poſſa opporre, nè pretendere coſa alcuna, douendogli baſtare, che reſti ferma la ſua riſerua de frutti, e che à quella non ſi pregiudichi.

L'altra raſſegna à fauore condizionale, è quella,
15 che ſi faccia quando il raſſegnante ottenga, che ſi riſerui à ſuo fauore qualche penſione; Et in queſto caſo ſi ſuol fare la riſerua del regreſſo di ritornare al beneficio, in caſo che il reſignatario, ò vn'altro ſucceſſore non pagaſſe la penſione, ò in altro modo l'impugnaſſe; Mà perche di ciò ſi diſcorre nel libro ſeguente, trattando delle penſioni, come nella ſua materia peculiare; Però cõuenendo sfuggire la repetizione dell'iſteſſe coſe al più che ſia poſſibile, ſi potrà iui vedere, ſopra quanto ſpetta à queſta materia del regreſſo, ò della validità della penſione.

Occorre bene ſpeſſo in queſto propoſito delle
16 raſſegne, diſputare ſopra la loro inualidità; O perche il conſenſo dato dal raſſegnante non ſia dato libero, mentre molte volte ciò ſi ſuol fare à forza; O pure che ſia conſenſo eſtorto, con dolo, ò con altre mal'arti; Mà ſopra di ciò non facilmente ſi

può

può dare vna regola certa, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, & è cosa la quale cōsiste più in fatto che in legge; Nè in questa materia beneficiale si dà qualche regola particolare sopra questo proposito del consenso non libero, ò malamente estorto, mà si camina con le regole generali di tutti gli altri contratti, e consensi.

Quello che hà di speciale questa materia, e che diuersifica dalli contratti profani, e dalle materie indifferenti, e che anche hà luogo nel matrimonio,
17 e nell'altre materie spirituali, anzi ancora in quelle materie profane, nelle quali la perfezione dell'atto dipenda dal consenso di vn terzo; Come per esempio sono l'alienazioni, e gli altri contratti sopra i feudi, e sopra gli officij & anche nelli beni di Chiese, & in altre cose proibite alienarsi, senza licenza del Principe, ò di qualche altro; Consiste in che, se bene si siano dati li mandati di procura, anche con il patto, e col giuramento di non reuocarli, tuttauia fino à tanto che il Papa non ammetta la rassegna, siche la grazia sia perfetta, e che il consenso si fosse dato, tuttauia si può riuocare; Che però se la grazia seguisse doppo la riuocazione, non aurà sossistenza, mà solamente il rassegnante sarà obligato alla refezione dè danni, e degl' interessi, quando non abbia intimato à tempo al principale, ouero al procuratore la riuocazione, conforme
più

più distintamente si và accennando nel Teatro. H

H Nel disc. 38. di questo tit. lo.

Nascendo lite trà il rassegnante, & il rassegna-
18 tario sopra la validità, ò l'inualidità della rassegna, cade il dubbio, chi di loro in tanto debba stare in possesso, e debba essere mantenuto; Mà sopra ciò non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo da diuerse distinzioni, e dalle circostanze de casi particolari, che però si dourà vedere quello che se ne accenna nel Teatro: I

I Nel disc. 37. & in altri di questo titolo.

Dalla validità, e dalla perfezione della rassegna, dipende ancora il vedere, dalla persona di chi si
19 debba regolare la vacanza; Atteso che, se la rassegna sarà valida, e perfetta, si regolerà dalla persona del rassegnatario, ancorche morisse prima di pigliare il possesso, e di eseguirsi la grazia; E se sarà imperfetta, ouero inualida, si regolarà dalla persona del rassegnante, come se l'atto non fosse seguito. L

L Nel disc. 35. & in altri prossimi

E perche alle volte si sogliono dalla Sede Apostolica concedere le prouiste de beneficij, li quali
20 ancora non vacano per quando vacheranno, che si dicono grazie espettatiue.

Quindi suole entrare il dubbio, se questa prouista impedisca il possessore del beneficio, che non lo possa rassegnare à fauore di vn'altro; Et è più comunemente riceuuto, che lo possa fare, e che ciò non gli dia impedimento alcuno, siche la grazia dourà auere il suo luogo, per quando morirà il

il raſſegnatario; Bensì, che oggidì rare volte occorre di ciò diſputare in pratica, perche doppo il Concilio di Trento vi ſi camina con molta circoſpezione, e rare volte ſi concedono queſte grazie, le quali paiono bandite dalla pratica.

21 Si è ancora di ſopra nel capitolo nono accennato, che non ſi può raſſegnare quel beneficio, il quale deue vacare per la conſecuzione già ſeguita, ò imminente, e preparata di vn'altro incompatibile, il quale ſia riſeruato, conforme iui ſi può vedere.



CAPITOLO XIV.

Della permutazione delli Beneficij, quando sia lecita, & in che modo si debba fare.

SOMMARIO.

1 *DElla permuta che si fa auanti il Papa.*
2 *Di quella auanti l'inferiore, non si può fare se non de liberi.*
3 *Et anche non si può fare se non che con beneficij eguali.*
4 *Anche la permutazione si deue publicare.*
5 *Se essendo inualida la permutazione vachino i beneficij, ouero ciascuno si ripigli il suo.*
6 *Non si può fare di quel beneficio il quale deue vacare per la consecuzione seguita, ouero sperata di vn'altro incompatibile reseruato.*



CAP. XIV.



IN due maniere ſi ſuol fare la permutazione de beneficij, Vna cioè con
1 l'autorità del Papa; E l'altra con quella dell'Ordinario; Quando dunque ſi tratta del primo caſo, e che ſi ſia narrata fedelmente la qualità de beneficij, li quali ſi permutano, così circa il valore, dal quale poſſa il Papa conoſcere l'inegualità, come ancora ſe ſiano di libera collazione, ò di padronato, ò pure che non vi ſia altra circoſtanza, la quale induca il vizio dell'eſſere la grazia ſurrettizia, ò che patiſca il difetto dell'intenzione, ſecondo li termini generali d'ogni altra grazia, in tal caſo non ſi attende la circoſtanza dell'inegualità, mentre à queſta ſi ſuole badare nel caſo ſeguente, che ſi faccia auanti l'Ordinario, atteſo che il Papa, ſapendo bene queſt'oſtacolo, e ciò non oſtante ammettendo la permutazione, vi s'intende l'implicita diſpenza, ò la derogazione, non dandoſi nel Papa l'ignoranza di quelle coſe, le quali conſiſtono nella diſpoſizione della ragione, per l'aſſiſtenza de ſuoi pratichiſſimi officiali della Dataria.

Mà ſe ſi faccia auanti l'Ordinario, ouero auanti

vn'

vn'altro, il quale sia inferiore del Papa, in tal caso, quando non vi siano altri difetti come sopra, quella si sostiene, purche vi concorrano due requisiti; Vno cioè, che l'vno, e l'altro beneficio, siano di libera collazione, siche non siano soggetti à riserue, ne ad affezzioni Apostoliche, eccetto che all'euentuale, la quale possa nascere in auuenire dalla vacanza ne i mesi riseruati, ò pure dalla morte del beneficiato in Curia, mentre di queste non si hà ragione, come si deue auere quando vi sia qualche riserua, ò affezzione che li Beneficialisti dicono continua, cioè reale, ò personale; Et à tal segno non si può fare auanti l'Ordinario la permuta de beneficij riseruati, ouero affetti, che quando anche vno solamẽte auesse questo vincolo, siche l'altro fosse libero, tuttauia questa mistura renderà anche affetto il beneficio libero, conforme si è accennato di sopra.

3 L'altro requisito è, che li beneficij siano vguali di rendita, ò almeno che non vi sia vna disugualianza notabile; E questo requisito è fondato in vna ragione molto probabile, cioè per il verisimile sospetto che vi possa essere di qualche fraude, ò simonia, ò confidenza, ò pure che in sostanza sia vna risegna à fauore, proibita di farsi auanti l'Ordinario, per essere la cosa inuerisimile. A

A *Nel disc.40. e 41. di questo titolo.*

4 Presupposta la validità della permutazione, questa và regolata con l'istessi termini della rassegna, circa la necessità della publicazione, secondo la

B
Nel disc. 95 di questo titolo.

forma della Bolla di Gregorio XIII, mentre in sostanza cótiene vna specie di rassegna reciproca. B

C
Nelli d. luoghi, nel titolo del padronato nel libro seguente, e nel disc. 44.

5 In caso che sia malamente fatta, così auanti il Papa, come auanti l'Ordinario, conforme particolarmente suole occorrere, quando sia il beneficio padronato, sensa il consenso de padroni. C In tal caso entra il dubbio se la nullità n'induca la vacanza, siche si faccia luogo alla nuoua presentazione, ò respettiuamente alla nuoua prouista; O pure che auendosi l'atto per non fatto, possa ciascuno ritornare al suo beneficio; Et ancorche sopra di ciò si scorga nò poca varietà d'opinioni; Tuttauia pare, che più probabilmente la determinazione dipenda dalle circostanze del fatto, cioè se queste rẽdano li permutanti scusabili, ò nò; Atteso che quando vi sia qualche scusa probabile, non entrerà la vacanza, mà si darà il regresso à ciascuno al suo beneficio; Mà non già, quando la nullità sia totalmente colposa, & inescusabile, conforme si và accennando nel Teatro, non essendo materia, la quale sia capace d'vna regola certa, applicabile ad ogni caso. D

D
Ne medesimi luoghi di sopra accennati.

6 Nella permutazione ancora camina l'istesso che si è detto nel capitolo antecedente della rassegna, cioè che non si può permutare quel primo beneficio, il quale debba vacare per la prouista già ottenuta, ouero imminente, e di certo sperata dal Papa di vn'altro beneficio incompatibile riseruato. E

E
Nel Supplemento.

CA-

CAPITOLO XV.

Dell'vnione dè Beneficij.

SOMMARIO.

1 *CHe le vnioni diano occasione di liti, e per qual causa.*
2 *Delle diuerse specie di vnioni.*
3 *Della differenza trà la soggettiua, e la principale.*
4 *Degli effetti della soggettiua.*
5 *In che modo si prouedono le Chiese vnite.*
6 *In che consistano le questioni sopra l'vnione.*
7 *L'vnione non si presume, mà si deue prouare, e come si proui.*
8 *Della validità.*
9 *Della riuocazione per le regole di Cancellaria.*
10 *Quando l'vnione non cada sotto la regola riuocatoria.*
11 *Quando caschino i dubbij nella materia, e particolarmente di quei benefizij non ancora vacati.*
12 *Se l'vnione dè riferuati si possa fare da chi hà l'indulto,*
13 *Dell'vnione al Seminario.*
14 *Dell'vnioni à gli altri benefizij, & alle prebende canonicali.*

Del-

CAP. XV.

1 LE vnioni danno vna grande occasione di liti in questa materia beneficiale; E ciò suol nascere per diuersi capi; O perche l'vnione si pretenda mal fatta; Oueramente ch'essendo ben fatta, vi entrasse quella reuocazione, la quale nasce dalla regola della Cãcellaria fatta sopra questa reuocazione; Et ancora, perche il modo di prouedere li beneficij vniti è molto diuerso da quello, col quale si prouedono li non vniti, con il di più che nella materia si anderà discorrendo di sotto, e particolarmente sopra la proua dell'vnione.

Et ancorche si diano più, e diuerse specie d'vnio-
2 ne, cioè, che Altra sia quella vnione meramente soggettiua per la quale il beneficio vnito perde la sua essenza, & il nome, siche diuenta vn membro, ouero vn podere dell'altro, al quale si sia vnito; Et altra sia quella la quale si chiama egualmente principale, come per vna specie di compagnia, nella maniera che trattando delle Chiese Cattedra-

tedra-

tedrali, e delle Metropolitane, si è discorso nel libro
terzo nel titolo delle preminenze, doue ancora si
tratta degli effetti, li quali nascono dall'vna, e dall'
altra specie, ò qualità d'vnione.

Nondimeno quest'vltima specie di vnione coe-
guale, e che si dice equeprincipale, non facilmen-
te si verifica nelli beneficij collatiui, mentre in que-
sti per ordinario si pratica solamente la prima spe-
cie dell'vnione soggettiua, atteso che l'altra, la
quale si dice equeprincipale, si pratica più frequen-
temente nelle Chiese cattedrali, e metropolitane;
Tuttauia, se il caso portasse che così fosse fatta di al-
cune Chiese inferiori, siche l'vnione non patisse
altro difetto, in tal caso entreranno quell'istesse re-
gole, le quali si sono accennate nel detto titolo del-
le preminenze, e particolarmente sopra la diuersa
loro natura, ò qualità. A

Differiscono molto queste specie di vnioni, atte-
so che quella, la quale sia equeprincipale, viene sti-
3 mata fauoreuole, e per conseguenza più facilmen-
te si ammette, e non hà bisogno di proue così ri-
gorose; Che all'incontro l'altra soggettiua viene sti-
mata odiosa, & hà bisogno di quelle proue più ri-
gorose, delle quali di sotto si discorre.

Col presupposto dunque, che si tratti dell'vnio-
4 ne soggettiua, ne nasce l'accennato effetto, che la
Chiesa vnita, muta totalmente il suo stato, e perde,
così il nome, come l'essenza, in maniera che di-
uenta

A
Nel lib.3. delle preminenze nel disc.7.& in altri luoghi: iui accennati, e nelle annotazioni al Cõcilio di Trento nel lib.14.nel disc.8.

uenta vn mēbro, ouero vn podere dell'altra Chiesa, ò beneficio, al quale si sia fatta l'vnione, perilche non se ue dà più la vacanza, mà questa và regolata dall'altro beneficio principale; E quando anche questa Chiesa vnita auesse bisogno di ministri, e di operarij, li quali facessero quelle parti che dourebbe fare il suo Rettore, se non fosse vnita, conforme particolarmente occorre in quelle Chiese le quali fossero parochiali; In tal caso, quello il quale si deputerà à supplire queste parti, si dirà vn ministro, ouerarnente vn vicario del rettore, ò del prelato di quell'altra Chiesa, alla quale si sia fatta l'vnione, mà non si potrà dire, che sia suo rettore, nè sposo, conforme di ciò più distintamente si discorre di sotto nel titolo delle parochie.

E per conseguenza in questi beneficij vniti non
5 entrano le riserue, nè le affezzioni, mentre in loro non si dà la vacanza in modo alcuno, quando siano vnite à mano morte, come sono li Capitoli, li Collegij, e li Monasterij, ò altri corpi vniuersali.

Mà quando siano vniti à beneficij, ouero ad vna dignità particolare, in tal caso la vacanza và regolata dal beneficio principale, eccetto il caso delle vicarie perpetue, le quali siano solite conferirsi in titolo, mentre queste cadono sotto le riserue, e le affezzioni, e caminano con l'istesse regole delli beneficij, circa il modo di prouederle; Bensì che quando siano di Chiese parochiali, non è bisogno

di

di vsare la forma del concorso, mà la prouista si deue fare à nomina del Rettore della Chiesa, alla quale sia vnita, conforme nel sudetto titolo delle Paroch e si discorre, in occasione di trattare della forma del concorso.

6 Entrano però questi effetti, col presupposto che l'vnione sia ben prouata, & ancora che sia valida, ouero che resti in piede, siche non sia reuocata; E quindi siegue che questa materia d'vnioni si restringe à trè ispezioni; Vna cioè circa la sua proua sofficiente; L'altra presupposta la proua, circa la validità; E terzo presupposta la validità, circa la durazione, ouero la reuocazione respettiuamente.

Per quello che tocca alla prima ispezione della proua; Quando vi sia il titolo esplicito, in tal caso non vi cade disputa, la quale più tosto cade sopra la validità, ò inualidità, onde cada questa disputa della proua quando si pretenda che il beneficio sia vnito senza che ne apparisca il titolo espresso, & in che modo si sia fatto.

Et in ciò nõ facilmẽte vi si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre vi entra quell'istesso che così frequentemente si è detto, e che opportunamente conuiene sempre ripetere, cioè che nelle materie, le quali non dipendono dagli articoli di ragione, mà dal fatto, non si può dare vna regola vniforme, dipendendo il tutto dalle circostanze di ciascun caso.

Mà parlando con le generalità; La regola è, che l'vnione non si presume, e che come cosa odiosa,
7 desidera vna proua stretta, e rigorosa, con l'immemorabile, ouero con la centenaria, senza che apparisca di principio vizioso, siche si possa allegare ogni titolo megliore, secondo la solita virtù, & operazione di questo tempo; Oueramente col titolo colorato di buona fede, ò con la fama di quello, congiunto con la quadragenaria, e che il possesso sia cauato da atti vniuoci, e non dagli equiuoci, siche non siano referibili al padronato, ouero alla protezione, ò pure all'amministrazione, ouero à qualche altra ricognizione di tributo, ò di censo, conforme in occasione di casi seguiti, si và discorrendo nel Teatro, al quale però, & à professori in occorrenza conuerrà ricorrere, siche non è materia capace di vna regola certa, e generale, applicabile à tutti i casi, mentre la decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso; Entrandoui quella generalità, che in dubbio gli atti equiuoci, e capaci di diuersi titoli si deuono interpretare in esclusione dell'vnione. B

B *Di questa materia dell'vnione si parla nelli discorsi 43. e molti seguenti di questo titolo.*

Presupposta la proua sufficiente; Per quello
8 che appartiene all'altra ispezione della validità; Si deue vedere, se l'vnione si sia fatta dal Papa, ouero dall'Ordinario, ò da altro Prelato inferiore; Atteso che quando si sia fatta dal Papa, in tal caso non vi cade la questione sopra il difetto della podestà,

men-

mentre in questa materia beneficiale, come tutta dipendente dalla legge positiua, la podestà del Papa viene stimata assoluta; Che però vi cade solamente la questione della volontà per capo di sorrezzione, ò di falso presupposto, ò di altra circostanza che porti il difetto dell'intenzione; Mà ciò parimente non riceue vna regola certa, e generale applicabile à tutti li casi per dipendere il tutto dalle circostanze di ciascun caso in particolare.

Mà presupposto che tal difetto, non vi cada; Tuttauia vi sogliono cadere delle questioni per cau-
9 sa della riuocazione, la quale nasce dalla regola della Cancellaria riuocatoria dell'vnioni; Cioè che nella creazione del nuouo Papa, trà l'altre regole della Cancellaria che da questo si fanno, vna è questa di riuocare tutte l'vnioni sino à quel giorno fatte, le quali non auessero auuto il suo effetto, siche sotto questa regola cadono quelle vnioni, le quali non abbiano auuto la sua effettuazione, e questa nasce dalla vacanza per la morte naturale, ouero per la ciuile, di quello, il quale era il possessore del beneficio vnito, mentre per ordinario le vnioni si fanno de beneficij non ancora vacati, per quando vacaranno, e senza pregiudizio del possessore; Bensì che à questo effetto basta l'effettuazione in parte, siche se si facesse l'vnione di più beneficij, e ne seguisse l'effettuazione in alcuni, questo basta. C

C *Nell'istessi luoghi.*

Et in oltre, ſe l'vnione ſarà ſtata per vna cauſa
10 neceſſaria, in tal caſo non cade ſotto queſta regola
reuocatoria; Però circa queſta neceſſità ſi camina
con qualche rigore, cioè che s'intenda della neceſ-
ſità preciſa, mà non già di quella, la quale ſi fac-
cia per vna maggiore comodità delli beneficiati, e
degli altri, li quali ſeruono la Chieſa, ſiche ſia ne-
ceſſità tale, che non poſſano in altra maniera viue-
re, e che altrimente per procacciarſi il vitto gli cō-
uenga di abbandonare il ſeruizio della Chieſa, con-
forme in occaſione di caſi ſeguiti ſi và diſcorrendo

D
Nel detto diſcorſo 43.

nel Teatro. D

Li maggiori dubbij però cadono in quelle vnio-
11 ni, le quali ſi facciano dall'Ordinario, e dagli altri
inferiori Prelati; Atteſo che generalmente di qua-
lunque vnione ſi tratti, non ſi poſſono vnire, ſe non
quei beneficij, li quali potrebbono ſpettare alla lo-
ro prouiſta, ò collazione, quando quella ſia ſegui-
ta, ò che poteſſe ſeguire; Che però, ò ſi tratta dell'
vnione dè beneficij già vacati, in maniera che ſia-
no di libera collazione di eſſo Ordinario; E in tal
caſo non vi cade dubbio alcuno, atteſo che, men-
tre li potea liberamente conferire, hà poſſuto an-
cora vnirli, quando vi concorrano gli altri requiſi-
ti; Mà ſe non ſiano ancor vacati, ſiche ſi vniſcano
per quando verrà il caſo della vacanza, in tal caſo,
ſi camina con la diſtinzione che; O ſi tratta di quei
beneficij, li quali ſiano ſoggetti alla riſerua, ouero
all'

all'affezione già impressa, e che li Beneficialisti dicono continua, ò inuariabile, come sono le riserue reali, e personali; Et in tal caso l'Ordinario non può metterui le mani, mentre non può darsi il caso, che li beneficij siano à sua libera collazione; Ouero si tratta di quei beneficij, nelli quali vi possono cadere solamente le riserue contingibili, & euentuali, che sono, la locale, per la vacanza in Curia, ouero la temporale per quella de mesi; Et in tal caso l'vnione si può fare, ancorche dopoi seguisse la vacanza in maniera, che vi entrasse la riserua, mentre nascendo dal caso, ouero dall'euentualità, non vi si può considerare la fraude; Purche le circostanze del fatto non la portino; Cioè che l'vnione si fosse fatta in tempo, che verisimilmente aurebbe douuto seguire la vacanza, in maniera tale, che vi entrasse la riserua; Siche parimente la materia non è capace di vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari, come in materia più di fatto, che di legge.

E'stato dubitato appresso i Beneficialisti antichi, se l'indulto il quale cócede à Cardinali, & agli altri,
12 di potere cóferire anche li beneficij riseruati, ò affetti, tolga via questo impedimento, siche si possano vnire anche i riseruati, mà conforme di sopra si è accennato, trattando di questi indulti, oggi stà riceuuto, che ciò non si possa fare, è che gl'indulti nó suffraghino per questo effetto.

Vi

Si richiedono ancora, la giusta causa, & alcune
13 solennità, stante che questa vnione si stima vna
specie di alienazione, per la quale non basta la podestà, senza la giusta causa, & alcune solennità, che però; O si tratta d'vnione, la quale si faccia al seminario; E quando questo non sia ben prouisto, e che vi concorra il consenso del Capitolo, & anche la tassa sopra la contribuzione, così dell'istesso Vescouo, come del Capitolo, e degli altri beneficiati (il che si stima necessario come per vna specie di forma); Et in tal caso l'vnione camina bene; Purche però si tratti di seminario già eretto, non potendosi fare l'vnione per il seminario erigendo; Chiamandosi eretto, non già per la formalità della casa materiale, mentre importa poco, se la casa sia propria del seminario, ouero sia casa ad affitto, mà per l'esistenza formale degli alunni, i quali iui attualmente viuano.

Mà se l'vnione fosse fatta ad altri beneficij, in tal caso vi si ricerca la giusta causa, della necessità,
14 ouero dell'vtilità del culto diuino, ò di altra vtilità publica; Et oltre il consenso del Capitolo, quando il beneficio sia curato, vi si ricerca ancora il consenso del popolo, e del Rettore; Come anche quando si trattasse d'vnione da farsi alli canonicati, & alle prebende delle cattedrali, in conformità di quello che dispone il Concilio di Trento, si deue parimente vedere se vi sia il bisogno, siche non sia

vnio-

vnione la quale si faccia per soprabondante comodità, ò impinguazione de possessori, mà per seruizio, e decoro della Chiesa, acciò in tal modo possa auere de migliori ministri, e seruenti.

E quando anche vi concorre la sudetta giusta causa; Tuttauia, secondo i sentimenti del sudetto Concilio di Trento, ouero secondo la sua più riceuuta interpretazione, non si può fare l'vnione alla mensa capitolare, ouero alla massa comune, mà si deue fare à ciascun canonicato, ò prebenda secondo il bisogno. E

E *Di tutto ciò nelli medesimi luoghi di sopra accennati.*

Bensì che, venerãdo le tradizioni de nostri maggiori, e quello che appresso di loro stà riceuuto, ouero che dà Superiori si sia interpretato; Questa restrizzione non pare che abbia del probabile, non sapendosi conoscere vna ragione, la quale appaghi l'intelletto; Atteso che essendo cõmunemente approuato, e lodato l'vso, ouero l'introduzione d'alcune Chiese primarie, come per esempio sono le trè Basiliche di Roma, e le ricche Chiese, di Toleto, di Burgos, di Compostella, e di Siuiglia, & altre in Spagna, che anche le robbe, e l'entrate antiche certe si siano ridotte ad vna massa comune, à forma di distribuzioni cotidiane, mentre in tal modo la Chiesa è molto meglio seruita, che essendo distribuite l'entrate in prebende; Quindi per conseguenza, non si sà vedere per qual ragione non debbano essere regolate nell'istesso modo quelle

rob-

robbe, ò rēdite, le quali per questo mezzo dell'vnione si aggiungano principalmente al sudetto fine.

Molte altre questioni sogliono occorrere sopra questa materia dell'vnione, e sopra la sua validità, che non è facile, senza gran digressione produttiua più tosto di qualche confusione, il ridurle à questo compendio per la capacità d'ogni vno; Che però in occorrenza de casi più insoliti, e più rari, si dourà ricorrere à professori, & anche si potrà vedere quello che se ne discorre nel Teatro. F

F *Nell'istessi luoghi.*

15 E particolarmente, quando l'vnione possa patire qualche difetto, tuttauia, se vi concorrerà il possesso pacifico quadragenario, questo lo sana, mētre per tal'effetto, ogni volta che non sia vn difetto così chiaro, il quale cagioni vna mala fede, basta à dare vn titolo colorato, ouero vna buona fede, la quale congionta con la quadragenaria ferma lo stato. G

G *Se ne tratta nel Supplemento.*

16 Come ancora quello, che si è detto dell'vnione da farsi alli canonicati per dispositione del Cōcilio, è adattabile alle dignità, per concorrerui l'istesse ragioni, anzi maggiori, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. H

H *Nel disc. 46. di questo titolo.*

17 Quello che si dice del difetto della podestà dell'inferiori del Papa di fare l'vnioni senza la causa, e senz'alcune solennità, come vna specie d'alienatione, camina parimente nelle diuisioni delle Chiese, le quali già fossero legitimamente vnite, ouero nelle

nelle dismembrazioni, con l'erezzione delle nuoue Chiese; Atteso che questi, e simili atti, con i quali si muta lo stato del beneficio, importano vna specie d'alienazione, che però vi bisognano la solennità, e la giusta causa; E sopra questo particolare di dismembrazioni, ò diuisioni, ò noue erezzioni, si discorre ancora di sotto nel titolo delle Parochie, in questo medesimo libro.



CAPITOLO XVI.

Delle Commende, e delle Coadiutorie; Et anche delle grazie espettatiue.

SOMMARIO.

1. *LE Commende vanno regolate come i benefici.*
2. *Portano affezione, e di quali Commende si tratta.*
3. *Non mutano lo stato del beneficio.*
4. *Delle Coadiutorie, e de suoi requisiti.*
5. *Dell'antidata che si vsa nelle Coadiutorie.*
6. *Delle prerogatiue dè Coadiutori.*
7. *Che questa grazia di coadiutoria importi affezione, e quando.*
8. *Che anticamente fosse frequente l'vso delle grazie espettatiue.*
9. *In che cosa oggi siano in vso à somiglianza, e del di più nella materia.*



CAP.

CAP. XVI.



1 E commende per vna regola generale, caminano cõ gl'istessi termini, ouero con l'istesse regole de beneficij, così circa l'età, come anche circa gli ordini, e gli altri requisiti; Purche però si possano dire veri beneficij, non già quando si trattasse d'alcune prouisioni più tosto profane che ecclesiastiche, alle quali per vn modo di parlare si dia questo nome, ò titolo di commende, come per vna similitudine; Nella maniera che insegna la pratica in Italia nella Religione militare di S. Stefano, & in altre simili, che in diuersi luoghi si accennano nel Teatro. A

A In questo titolo nelli disc: 95. e 98. e nel lib. 10. de fidecommissi nel disc: 8. e nel lib. 13. de padronati nel discorso 20.

2 Non si dà però nella vacanza delle commende, la prouista libera degli Ordinarij, ouero degli altri inferiori collatori, mentre il darsi in commenda, cagiona vna certa appositione delle mani del Papa, dalla quale nasce l'affezzione; Maggiormente che per lo più il dare in commenda, non si pratica che ne beneficij regolari, e particolarmẽte nè Monasterij concistoriali, ouero descritti nelli libri della Camera, ne i quali, senza questa affezzione, cade sempre la riserua. B

B Nel dis. 4. di questo titolo.

R 2 Quel-

Quelle commende le quali si danno à Cardinali, & à Prelati, & ad altri chierici secolari, non mu-
3 tano la natura del beneficio, il quale à tutti gli altri effetti, e priuilegij resta regolare, mentre solamente l'alterazione consiste nella persona che lo possiede, ouero che l'amministra.

Le coadiutorie con la futura successione, sono grazie, le quali nō si possono fare dall'Ordinario, mà
4 solamente dal Papa, & il suo requisito sostanziale è quello dell'infirmità del coadiuto, la quale venga stimata perpetua à giudizio de periti, e che sia tale, che dia vn impedimento, se non preciso, almeno morale per il seruizio della Chiesa, ouero per l'esercizio di altre cose che il beneficiato sia tenuto fare; Bensì che se il coadiuto fosse in età graue sopra gli anni settanta, questa vecchiaia si dice auer natura, ò qualità d'infirmità, ancorche si ritrouasse in stato di buona salute.

E l'altro requisito è, che nel tempo che si fà la grazia, il coadiuto sia viuo, siche il beneficio sia pieno, importando poco che segua dipoi anche presto la vacanza, & ancorche non si fossero ancora spedite le Bolle, siche la grazia non auesse auuto il suo effetto.

Anzi quando si tratta dè paesi lontani, siche vi possa cadere il dubbio, che in tempo che si spedisce la grazia, e che si paga la componenda, e si fan-
5 no altre spese, possa essere morto il coadiuto, in

tal

tal caso per euitare questo dubbio (ogni volta che non vi siano circostanze di mala fede) si suole concedere l'antidata, di vn mese dentro l'Italia, e due di là da i monti; Purche però il tempo sia sempre posteriore al giorno della presentata della supplica; E questa è pratica appoggiata ad vna ragioneuole equità, per il pericolo che si correrebbe di fare vna spesa notabile inutilmente; Però non si dà mai il caso che ciò si giustifichi, atteso che per l'eccellenza dell'officio, e della gran fede del Datario, per vno stile riceuuto de Tribunali, si nega la facoltà di prouarlo. C

C *Nel disc. 42. di questo titolo.*

6 Quali poi siano le prerogatiue del coadiutore, e quali emolumenti gli spettino; E che luogo occupi in coro; O pure se fatto il caso della vacanza, debba pigliare il nuouo possesso, e fare la nuoua professione della fede, con casi simili, si discorre nel titolo seguente de Canonici, per essere cosa proporzionata alla sudetta materia.

7 Opera parimente questa grazia della coadiutoria, quando sia valida, e perfetta, l'istesso effetto di sopra accennato, dell'affezzione per l'apposizione delle mani del Papa, mà non già quando la grazia fosse imperfetta, ò inualida, mentre in tal caso, si hà, come se non vi fosse.

8 Anticamente, prima del Concilio di Trento, era frequente l'vso delle grazie espettatiue, cioè delle prouiste che si faceano de beneficij ancora pieni,

ni, da ora per allora, che ne seguisse la vacanza, à somiglianza di quelle inuestiture preuentiue, ò abusiue, le quali si danno de feudi, ò de beni enfiteotici, prima che la vecchia inuestitura spiri per quando verrà il caso, ò pure negli officij vacabili D; Che però non è merauiglia, che frequentemente ne trattino i Beneficialisti antichi; Mà perche questa vsanza doppo il Concilio di Trento, è quasi bandita, e particolarmente nell'Italia, siche molto rari, e quasi niuni sono i casi, ne quali ciò si pratichi; Atteso che quando i Cardinali, ò altre persone qualificate, le quali il Papa volontieri suole gratificare, desiderano che l'Abbazie, ò li beneficij da loro posseduti ricadano doppo la loro morte alli proprij nepoti, ò ad altri parenti, ò amoreuoli, vsano di rassegnarli con la riserua de frutti, conforme si è accennato di sopra; Quindi per conseguenza segue, che sarebbe vna vana digressione, il diffondersi in cosa poco pratticabile; Maggiormente che essendosi introdotto questo vso nelle pensioni, si vanno sotto quella materia accennando quelle cose, le quali riguardano questa sorte di grazie preuentiue, ò espettatiue, anche nè beneficij; E se in qualche caso raro occorresse di ciò trattarsi, conuerrà ricorrere à professori pratici, à quali bisogna pure lasciar qualche cosa.

D *Nel lib. 2. de Regali nel disc. 3. e nel libro 4 dell'enfiteusi nel discorso 1.*

9

CA-

CAPITOLO XVII.

Del valore del beneficio, e della sua espressione, e proua; E degli effetti che nascono quando si sia malamente espresso.

SOMMARIO.

1 *Nelle prouiste dell'Ordinario non bisogna giustificazione del valore.*

2 *Nelle prouiste Apostoliche è necessario, e per qual ragione, & in quali sorti di beneficij, ò di prouiste.*

3 *Quando il valore si possa aggiungere.*

4 *In che moneta si narra.*

5 *Degli effetti per i quali si suol disputare del valore.*

6 *Del valore per le prouiste dal Nunzio di Spagna, e di altri Indultarij.*

7 *Della proua rigorosa per l'impetra certo modo per questo capo del valore.*

Dell

8 *Del ragguaglio decennale.*
9 *Si calcolano solamente i frutti certi, e quali siano tali.*
10 *Della detrazione de pesi, e delle spese.*
11 *Quando si debba ben coartare la negatiua.*
12 *Quali cose fusino la mala narratiua del valore.*
13 *Di alcune rendite se vadano, ò nò à conto del valore.*
14 *Che in alcune parti tutti li beneficij si narrano in ventiquattro.*

CAP. XVII.



Elle collazioni dè beneficij, le quali si fanno dalli Vescoui, e dagli altri Or-
1 dinarij, non entra ispezzione alcuna sopra il valore, importando poco, che i beneficij siano ricchi, ò poueri, non potendo pigliarne l'Ordinario collatore emolumento alcuno; Et ancora perche essendo le prouiste dell'Ordinario di moto proprio, non hanno bisogno d'altra giustificazione, atteso che l'Ordinario si deue presupporre informato dello stato de beneficij, e di tutte l'altre cose della sua diocesi, conforme di sopra già si è accennato.

Cade dunque questa ispezione nelle prouiste Apo-

Apostoliche, per vna regola della Cancellaria, la
2 quale si dice del valore, che si debba giustificare il
valore narrato del beneficio, siche non giustificandosi, la grazia sia di niun valore.

Credono alcuni, ch'essendo fatta questa regola per l'interesse dell'annate, le quali si deuono pagare agli officiali della Cancellaria, debba solamẽte auer luogo, quando si tratta di quei beneficij, li quali passano il valore di ventiquattro ducati di Camera, siche se ne debba pagare la meza annata, la quale non si paga, per quei beneficij che non passino questo valore; Però questa opinione viene più comunemente riprouata, siche in pratica è più riceuuta l'opinione contraria, cioè che bisogna in qualsiuoglia beneficio per piccolo che sia, narrare l'istesso valore, sotto l'istessa pena; Atteso che la sudetta regola non è fondata solamente nell'accennata ragione, mà ancora perche il Papa vuol'essere informato del vero valore de beneficij per piccoli che siano all'effetto di regolare da quello la sua volontà, nel modo di distribuirli, mentre altrimente si potrebbono commettere molte fraudi, estorquendo le prouiste de beneficij considerabili col presupposto falso della loro tenuità, conforme frequentemente la pratica insegna.

Come ancora, se bene dagli antichi è stato dubitato, se questa regola del valore camini nelle prouiste di moto proprio; Tuttauia oggi è riceuuta

l'opinione affermatiua; Anzi che si deue anche narrare il vero valore degli altri li quali già si possedessero, e che si dicono ottenuti, per l'istessa ragione di regolare la volontà del Papa, il quale verisimilmente nõ haurebbe dato il beneficio à quella persona, se hauesse saputo, che fosse già prouista sufficientemente con gli altri beneficij, esprimendosene il loro vero valore; Bensì che questa necessità degli ottenuti, non camina nelle grazie di moto proprio.

Per vn certo stile però della Ruota, si sostiene la narratiua nella sesta parte di più; Et anche per la
3 facoltà di aggiũgere, la quale si suole riseruare nella supplica, sarà sempre à tempo il prouisto di correggere l'errore, e di asserire il vero valore per la terza parte solamente; Purche però ciò segua prima di consumare la grazia cõ la totale spedizione delle Bolle, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; A

A *Nel disc. 90. di questo titolo, & in altri iui accennati.*

Il valore per l'vso della Dataria, non si narra in in quella moneta che corra in quei paesi nelli qua-
4 li siano i beneficij, mà si narra in docati di Camera, ciascuno de quali importa vno scudo d'oro delle stampe nuoue correnti d'Italia, & vn giulio di più, dandosi questo giulio per ragguagliare il valore dell'antico ducato d'oro Romano largo, ouero del sole, siche la moneta del paese anderà ragguagliata con questo valore, nella maniera che più di-

stinta-

ſtintamente ſi diſcorre nel libro ſeguente nel titolo delle penſioni, diſcorrendo di pagare le penſioni riſeruate in ducati di Camera, ò in ſcudi d'oro, nella moneta paeſana.

La giuſtificazione, ouero la proua di queſto valore, ſi ſuole cōſiderare à cinque effetti; Primieramēte cioè, per quella giuſtificazione delle coſe narrate, la quale ſi deue fare appreſſo l'eſecutore deputato nelle lettere Apoſtoliche della prouiſta del beneficio, come vacante per altro capo, all'effetto di eſeguirle; Secondariamente per ſoſtenere, ò reſpettiuamente per impugnare, ò per ridurre la pēſione, la quale ſi foſſe riſeruata ſopra il beneficio; Terzo per vedere, ſe il priuilegio del padronato per cauſa dell'aumento della dote, ſia per cauſa onerosa, e preponderante, ò nò; Quarto per ſoſtenere le prouiſte de reſeruati, le quali ſi facciano per alcuni Prelati inferiori in virtù degl'indulti Apoſtolici; Come per eſempio è il Nunzio di Spagna, il quale può prouedere li beneficij non qualificati, li quali non paſſino il valore di ventiquattro ducati, conforme ſi è accennato di ſopra, trattando degl'indulti; E quinto per le impetrazioni, che ſi facciano delli beneficij de quali ne ſiano già ſtati prouiſti altri, per il capo della nullità, ò della vacanza la quale prouiene da queſta regola del valore, e che da Beneficialiſti ſi dicono, impetrazioni cento modo, ouero ramente piſcatorie.

5

Al primo effetto, non si camina con rigore, mà basta vna proua tale quale, anche della fama, e del comune giudizio, ò reputazione, essendo questo vn processo sommario, più tosto estragiudiziale, che giudiziale.

Del secondo si parla nella sua propria materia delle pensioni nel libro seguente, che però non conuiene quiui ripeterlo, mentre si può iui vedere; E l'istesso si dice del terzo, del quale parimente si discorre nel titolo del padronato nell' istesso libro seguente.

Del quarto effetto si è accennato qualche cosa
6 nel capitolo decimo, cioè che sia tenuto il Nunzio prima di fare la prouista, pigliare informazione del valore, secondo la forma stabilita nell'istesso suo indulto, siche senza l'adempimento di questa forma, la prouista sarà nulla, ancorche il beneficio fosse tale, che cadesse sotto la sua facoltà; Et in oltre adempita che sia questa forma, se vn altro impetrarà il beneficio dal Papa come reseruato, col presupposto che sia di maggior valore, ancorche le regole generali di ragione dispongano; che il peso di prouare debba essere dell'Attore, siche al Reo, & al possessore basta di vincere fuggendo, per il difetto della proua non fatta dall'Attore, conforme si discorre nel libro decimoquinto de Giudicij; Tuttauia in questo caso si camina all'incontrario, cioè che il prouisto del Nunzio, ancor-

che sia Reo, e possessore, se vorrà impedire al prouisto Apostolico l'esecuzione delle sue lettere, sia egli tenuto giustificare il valore, e mostrare, che il beneficio cada sotto le facoltà del suo collatore; E ciò generalmente camina in tutti gli altri, li quali abbiano questi indulti così limitati, mentre il Nunzio di Spagna, si porta per esempio solamente per la ragione, che in pratica per il più nelle sue prouiste, cadono queste dispute. B

B
Nel d. disc. 90. & anche nel discorso 26. di questo titolo.

Finalmẽte, circa l'vltimo effetto di quella giustificazione del valore, la quale si deue fare dall'impetrante piscatore, come per obietto, all'effetto cioè
7 di mostrare la nullità della prouista fattane ad vn' altro, e per conseguenza, che la sua impetra abbia il suo effetto, la proua deue essere rigorosa, e ben concludente, non solamente perche questo è il fondamento principale della grazia, e dell'intenzione dell'Attore, mà ancora perche si tratta di prouare vn delitto dal quale nasca la pena formale della priuazione del beneficio, e per conseguenza la proua deu'essere piena, e ben concludente.

Per questa proua dunque, cumulatiuamente si desiderano più requisiti, perilche si stima vna proua molto difficile, e che rare volte in pratica si riduce à porto, che però di questi impetranti, li quali si dicono certo modo, ouero piscatori, molto di raro se ne vedono di quelli, li quali arriuino ad ottenere l'intento per questa strada odiosa; E per conse-

ſeguēza è vna gran carità,& vn'atto molto lodeuo-
le de profeſſori accreditati lo ſconſigliarne li pretē-
ſori, li quali ſtanchi dalle ſpeſe, e dalli diſaggi del-
la Curia, e deſideroſi di ritornarſene in patria pro-
uiſti, non ſapendo le difficoltà, s'ingolfano in
ciò volontieri (come ſi dice) ſenza biſcotto.

Il primo requiſito dunque ſi ſtima quello della
8 certezza de frutti, e queſta và regolata, non già
da vno, ò da più anni, mà dal ragguaglio di vn
decennio, cioè di cinque anni prima la prouiſta, e
cinque anni dopoi; O pure per più antecedenti, ſe
non foſſero corſi tanti dopoi à compire il decennio;
Atteſo che nō ſi deue badare al maggiore, ò al mi-
nor frutto di vno, ò più anni, mētre ciò può naſce-
re da vna cauſa accidentale, & inſolita, che però ſi
deue attendere vn tempo conſiderabile, facendo
il ragguaglio di molti anni, con la douuta com-
penſazione dell'anno ſterile col fertile, e così ſtabi-
lire il valore.

Secondariamente, queſto valore s'intende ſola-
9 mente delli frutti certi, mà non degl'incerti, li qua-
li prouengano dalle oblazioni, e dall'elemoſine vo-
lontarie; quando l'eſperienza per vn lungo corſo
di tempo, non ne porti vna certezza tale, che ſi ri-
trouerebbono ad affittare per vna certa riſpoſta;
Come ancora non vanno computate nel valore le
diſtribuzioni cotidiane, per eſſere vn ſalario, ouero
vna mercede del ſeruizio della fatica perſonale, ſi-
che

che non è frutto del beneficio; Atteso che sotto il nome dè frutti vengono solamente quelli, li quali si ottengano senza seruire in diuini; Il che però nó camina nelle facoltà delli Nunzij, e degli altri indultarij, conforme di sopra si è accennato nel detto capitolo decimo.

10 Terzo che ne vadano detratti tutti i pesi, e le spese che sono connaturali, e necessarie per il beneficio, cõforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale però nell'occasione sopra ciò si potrà ricorrere; E questa detrazzione de pesi deu' essere prouata, con vna negatiua ben coartata, che però si ricercano i testimonij, li quali siano molto bene informati, siche ne assegnino le cause ben concludenti della scienza.

11 Non è bisogno però di coartare la negatiua dell' esistenza degli altri beni, e frutti; Atteso che, se con quelli, li quali si sono giustificati, il valore si proua eccedente, molto più sarebbe se vi fossero dell'altre robbe.

E questa è la differẽza trà la proua, la quale si deue fare à questo effetto; E l'altra per il sudetto secõdo effetto delle pensioni; Atteso che per il presente effetto non bisogna prouare la negatiua degli altri beni, mà si deue prouare la negatiua delli pesi; E per quell'altro delle pensioni si deue coartare la negatiua degli altri beni, e de frutti, & emolumenti, senza che vi sia il bisogno di coartare la negatiua de pesi, mentre se li frutti prouati dal titolare sono in tal

som-

somma, che meritano l'annullazione, ouero la reduzzione, molto più questa entrerà quando vi possano essere degli altri pesi, li quali diminuirebbono più i frutti già prouati.

E finalmente, che nõ vi cõcorra qualche legitima
12 scusa, la quale escluda la colpa, ouero il dolo, onde si possa dire, che la narratiua si sia fatta con buona fede; Che però à questo effetto si sogliono considerare trè circostanze; Cioè, gli affitti passati; La publica voce, e fama; E le vltime prouiste del beneficio fatte con questa narratiua minore, e che abbiano auuto il suo effetto, mentre in tal maniera l'impetrante potrà dire di auere auuto vn giusto motiuo di credere che tale fosse il vero valore.

Bensì che doppo che egli abbia posseduto per qualche tempo notabile il beneficio, e che si sia bene certificato del vero valore, e che dolosamente trascuri di sanare questo difetto, in tal caso vogliono i Beneficialisti, che di rigore queste scuse non gli debbano suffragare; Però rare volte, e quasi mai ciò si arriua à mettere in pratica.

Cadono molte questioni sopra questa materia
13 del valore; Così nel pũto, se alcuni effetti si debbano mettere à conto, ò nò; Come sono particolarmẽte, la casa dell'abitazione, e gli emolumenti della giurisdizione, & altre cose simili; Come ancora sopra la qualità de pesi, e quali vadano detratti, ò nò; Però sarebbe vna souerchia digressione da cagionare

nare più tosto qualche confusione, l'auere ad esaminare il tutto minutamente à questo effetto, mentre, conforme si è accennato, molto di raro in pratica si arriua à conuincere questo difetto; Che però si potrà vedere quel che se ne discorre nel Teatro, & ancora quel che se ne accenna nella sudetta materia delle pensioni, in occasione delle quali di ciò si suole più frequentemente disputare. C

C
Nel sudetto discorso 90.

In alcune parti; O sia per concordati; O sia per
14 priuilegij Apostolici; Ouero per vn'antica consuetudine, li beneficij si narrano generalmente nel valore delli ventiquattro docati, ancorche siano di maggior valore, siche non entra questa regola. D

D
Nel sudetto luogo, & in altri iui accennati.



CAPITOLO XVIII.

Dell'altre cose,le quali si deuono giustificare per la validità, e per l'esecuzione della grazia; E particolarmente del modo della vacanza, e se non giustificādosi il modo espresso, basti di giustificarne vn'altro, per il quale ne spettasse parimente la prouisione alla Sede Apostolica; E delle diuerse specie, ò forme di prouista, vna delle quali si dice in forma graziosa, e l'altra in forma rigorosa, ò *dignum*, con le differenze tra l'vna, e l'altra forma.

SOMMARIO.

1 *Quali cose si debbano giustificare.*
2 *Della ragione di tal giustificazione.*
3 *Della differenza delle cose narrate sopra la più esatta proua.*

Della

4 *Della purità del sangue, e della nobiltà.*

5 *Se, e quando suffraghi la clausola generale, che il beneficio vachi in qualunque modo.*

6 *Della differenza della giustificazione se vi sia, ò nò contradittore legitimo.*

7 *Della differenza tra la prouista in forma* dignum, *& in forma graziosa.*

CAP. XVIII.



1 Itenendo l'istessa distinzione accennata nel capitolo antecedente, trà le prouiste dell'Ordinario, e le Apostoliche, cioè, che la necessità della giustificazione della vacanza, e dell'altre cose narrate, camina in queste seconde prouiste Apostoliche, e non nelle prime dell'Ordinario, per la ragione iui assegnata; E restringendosi alle prouiste Apostoliche per il capo della riserua, ouero dell'affezzione; La prima giustificazione, la quale si ricerca come la principale, e la più essenziale, è quella della sudetta riserua, ò affezzione, come fondamento della grazia, che però si deue concludentemente giustificare da quello, il quale in essa si fonda; Che però se la riserua si caua dal tẽpo per la ragione dè mesi, bisogna concludentemente prouare,

 che

che la vacanza sia seguita in quel mese, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo ottauo trattando di questa riserua, quando il tempo della morte sia incerto, e particolarmente quando occorra nella mezza notte di quel giorno, il quale diuide vn mese dall'altro.

L'istesso camina in tutte l'altre specie di riserue,
2 ouero di affezzioni, così personali come reali, ò locali, nella maniera che sopra si è accennato, trattandosi di queste riserue, ò affezzioni; E ciò non nasce dalle regole speciali della materia beneficiale, mà dalle regole generali di ragione, cioè che ciascuno deue prouare concludentemente quella qualità, ò circostanza, la quale sia fondamento della sua intenzione, ancorche consista nella negatiua; Nella maniera che particolarmente occorre quando vn Vescouo abbia accettato l'alternatiua, mà si pretenda, che non la debba godere per non essere in residenza, sichè li mesi li quali per altro sono ordinarij, diuentino Apostolici, atteso che questa negatiua si deue prouare dal prouisto Apostolico, con casi simili.

Si deuono ancora giustificare tutte l'altre cose
3 narrate nelle lettere Apostoliche, acciò à queste si dia legitimamente l'esecuzione; Come per esempio sono, il chiericato, la nobiltà, il dottorato, la cittadinanza, e le altre qualità contenute nelle lettere.

Ben-

Bensì che sopra la qualità della giustificazione, si deue caminare con la distinzione, cioè che; Altre sono quelle qualità, ò circostanze, le quali siano il principal fondamento della grazia, e senza le quali quella non si sarebbe conceduta, come forse necessarie, ò connaturali al beneficio; Et altre sono quelle, le quali qualificano la persona, siche abbiano possuto facilitare, ouero dare qualche maggior motiuo al Papa di fare la grazia; Atteso che quando si tratta delle qualità sostanziali, e che si possono dire il fondamento principale della grazia, si camina con vn maggior rigore, bisognandoui vna proua più concludente, e perfetta, di quello che bisogna nell'altro caso, nel quale si stimano sufficienti le proue anche leggiere, e tali quali.

Occorrono particolarmente in Spagna, & in Germania, le dispute sopra la qualità della purità del
4 sangue, cioè di non essere descendente da giudei, ò da altri infedeli, ouero quella della nobiltà, secondo le diuerse consuetudini, ò priuilegij delle Chiese; Mà in ciò non si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, cioè, se questi statuti vagliano; e se valendo, vi si sia derogato; Et ancora à chi spetta il peso di fare la proua, e particolarmente circa la purità, ò l'impurità del sangue, cioè se al prouisto di prouare la purità, ò pure all'oppositore di prouare l'impurità; Atteso che, se bene la regola

gene-

generale assiste al prouisto, e che più presto si presume la purità che l'impurità; Tuttauia si deferisce molto all'osseruanza.

Quando poi non si giustificasse il modo narrato
5 della vacanza, mà che se ne giustificasse qualche altro simile, in maniera che ne segua l'istesso effetto della riserua, ouero dell'affezzione, siche la prouista spetti ancora all'istessa Sede Apostolica; In tal caso entra il dubbio, se ciò basti per vna certa clausula, la quale è solita mettersi, che s'intenda fatta la prouista, ò vachi il beneficio in quel modo, ò in qualunque altro.

Et in ciò si camina con la distinzione, che se il modo narrato della vacanza resta falso anche de fatto, cioè che in niuna maniera sossista quello che si sia presupposto; Et in tal caso la sudetta clausola non suffraghi; Oueramente sossiste de fatto, mà patisce qualche difficoltà in termine di ragione; Et in tal caso suffraghi, conforme più distintamente se ne discorre nel Teatro, mentre sarebbe souerchia digressione il diffonderuisi più. A

A
Nelli disc. 36. 50. e 77. & in altri di questo titolo.

Dipende ancora in gran parte questa materia della giustificazione dalla qualità dell'Esecutore, se
6 sia mero, ò se sia misto; Ouero dalla qualità del cõtradittore, cioè se vi sia, ò nò; E se essendoui, si possa dire veramente legitimo, conforme si discorre nel capitolo seguente; Atteso che quando l'esecutore sia misto, e che vi sia il contradittore, si deue

ca-

caminare con la formalità del giudizio, e si deuono fare le proue concludenti cõ il douuto ordine giudiziario; Che all'incontro quando si tratta dell'esecutore mero, e senza contradittore, bastano le proue leggieri, e tali quali; Anzi anche l'informazioni estragiudiziali, siche, se si fosse già data l'esecuzione, si presume che l'esecutore si sia bene informato, e che appresso di lui si siano giustificate le cose narrate, non essendo necessario che di ciò apparisca processo formale, e giudiziario.

Alcuni in questo proposito vanno distinguendo trà la prouista in forma graziosa, e la rigorosa, che
7 da Beneficialisti si dice in forma *dignum*, (per rispetto che le lettere Apostoliche sogliono cominciare da questa parola *dignum*); Cioè che nel primo caso basti vna giustificazione, tale quale, mà non nell' altro; Assegnandosene la ragione della differenza cioè, che quando si tratta della prouista nella forma graziosa, quella si dice pura, e perfetta da principio, siche il Papa parla à drittura col prouisto, al quale indrizza le sue lettere, dicẽdo in quelle di prouederlo, e di conferirgli il beneficio, e dandogli ancora alcune lettere à parte, con le quali si deputano gli esecutori per la mera esecuzione della grazia; E questa forma si suole vsare con quelli, li quali, ò per attestazione dell'Ordinario, ò perche siano cogniti al Papa, ouero al Datario, ò in altra maniera abbiano giustificato la loro idoneità; Mà nell'

altro

altro caſo, per non eſſerui queſta giuſtificazione, ſi ſpediſcono le lettere nella ſudetta forma rigoroſa, la quale ſi dice *dignum*, ſiche la grazia, ò la prouiſta non è pura, mà imperfetta, e condizionale; Atteſo che il Papa ſcriue con le ſue lettere all'Ordinario, ouero ad vn'altro eſecutore, che ritrouando idonea quella perſona, gli conferiſca in ſuo nome il beneficio, che però non ſia vna prouiſta, mà vn ordine, ouero vn mandato di douere prouedere, ſiche ciò non dia ragione reale al prouiſto ſopra il beneficio, mà che gli dia ſolamente vna potenza, ouero vna ſperanza di ottenerla.

Tuttauia, anche in queſto caſo della prouiſta in forma *dignum*, il tutto dipende dalla ſudetta qualità dell'eſecutore ſe ſia mero, ò miſto; Oueramente ſe vi ſia, ò nò il contradittore legitimo; Atteſo che non eſſendoui, può l'eſecutore mero, ſenza la formalità del giudizio, informarsi dell'idoneità, e dell'altre coſe narrate, il che non ſi può fare nell'altro caſo.

E quanto alla ſudetta propoſizione, che queſta prouiſta in forma *dignum*, non dia titolo, ò ragione attuale, e reale, mà ſolamente vna ſperanza; dal che naſcono in queſta materia beneficiale molti effetti conſiderabili; Si deue auuertire, per non inciampare negli equiuoci; conforme frequentemente fuori della Curia bene ſpeſſo ſuole occor-

rere

rere à quelli, li quali non siano pratici nella materia beneficiale, mà che pretendano di regolarla con la sola teorica, ouero col solo studio dè libri, li quali ne trattino; Cioè, che s'intende, quando l'euento porta, che quel prouisto fosse veramente non idoneo, ò incapace; Mà se l'euento mostrasse il contrario, in tal caso si dirà perfettamente vero beneficiato dà principio, con la ragione reale, & attuale, e con la retrotrazione; Atteso che, il dichiararsi, ò il prouarsi dopoi idoneo, non induce vna cosa nuoua, mà solamente scuopre quello che già vi era da principio, adoprandosi il solito esempio, il quale si dà dalla legge della stritolazione, la quale si fà delle spiche, perilche si scuopra il grano, mentre questo non si dice che sia creato dall'atto della stritolazione, atteso che già vi era perfetto, mà era couerto all'occhio nostro.

Anzi, se il prouisto morisse prima di questa giustificazione, e che quella in effetto vi sia, siche si mostri, che se le lettere si fossero presẽtate all'esecutore, ne sarebbe seguita l'esecuzione, in tal caso si dirà la grazia pura, e perfetta, e la vacãza dourà essere regolata dalla persona di questo prouisto; Come ancora ne risulterãno gl'istessi effetti, li quali risultano dalla prouista nella forma graziosa, atteso che la sudetta proposizione si verifica nel caso, che nel tẽpo della prouista mancasse veramente la sostanza, oue-

B Nelli disc. 35. e 36. di questo titolo.

ro la potenza della giustificazione, e per conseguenza douesse mancare l'atto della esecuzione B; E circa il modo del processo sopra l'esecuzione, se ne tratta nel libro decimoquinto de giudizij ciuili nel capitolo ventesimonono, e quel che se ne accenna nel capitolo seguente.



CA-

CAPITOLO XIX.

Dell'esecuzione delle lettere Apostoliche, ò di quelle dell'Ordinario, sopra la prouista del beneficio; E dell'esecutore, chi debba essere; E quando questo sia mero, ò sia misto, con la differenza trà l'vna, e l'altra qualità; E degli effetti, che da ciò nascono; E chi sia, ouero chi si debba dire il legitimo contradittore.

SOMMARIO.

1 *DEll'esecuzione della prouista dell'Ordinario, e che rimedio ne spetti.*
2 *Le lettere Apostoliche hanno la via esecutiua se non vi sia legitimo contradittore.*
3 *Della differenza tra l'esecutore mero, & il misto.*
4 *A quali effetti si considera la detta differenza di esecutore, e se vi sia, ò nò il contraditore legitimo.*

5 *Quando si dica il legitimo contradittore.*
6 *E quando sia esecutore misto.*
7 *Delle clausole, e delle diuerse specie di contradittori.*
8 *Se il Capitolo sia legitimo contradittore.*
9 *Dell'altre questioni sopra questa materia dell'esecuzione.*
10 *Quale debba essere l'esecutore.*
11 *Della giurisdizione dell'Auditore della Camera in questa materia.*
12 *Dell'esecuzione de' Breui per pigliare il possesso in nome della Camera.*

CAP. XIX.



1 Are volte occorre trattare in pratica dell'esecuzione delle prouiste de beneficij, le quali si facciano dagli Ordinarij, attesoche facẽdosi di moto proprio, conforme di sopra si è accennato, non vi si ricerca giustificazione alcuna del valore, ò d'altro, siche è solito darsi subbito il possesso al prouisto dall' istesso collatore, ò da suoi ministri; Anzi che gli Ordinarij temendo i prouisti Apostolici, per le riserue, ò per le affezzioni che si sogliono pretendere, cercano di essere diligentissi-

tissimi nell'esecuzione, acciò il loro prouisto preoccupi il possesso; Che però per la maggior frequenza questa materia dell'esecuzione della prouisione, si suole disputare ad istãza degli prouisti Apostolici contro li possessori, li quali siano prouisti dall'Ordinario, e non all'incontro; Pure quando il caso lo portasse, entra l'istesso rimedio dell'immissione, del quale di sotto si discorre, quando il possessore, ò altro oppositore non merita dirsi legitimo contradittore.

Che però trattando di questa materia nel caso più frequente del prouisto Apostolico; La regola
2 generale dispone, che le lettere Apostoliche, ogni volta che siano giustificate, nella maniera che nel capitolo antecedente si è discorso, abbiano pronta l'esecuzione, e non ammettano l'appellazione sospensiua, nè altra eccezione estrinseca, ò di petitorio, la quale la ritardi, ogni volta che non vi sia il legitimo contradittore, dalla qualità del quale dipende anche la qualità dell'esecutore, il quale si sia dato nelle lettere, cioè se si debba dire mero, ò misto; Atteso che quando sia mero (conforme ancora si
3 è accennato nel capitolo precedente) non solamente si camina col processo esecutiuo, e sõmario, mà ancora, non vi è bisogno della giustificazione formale, sopra la quale apparis cano atti giudiziali, ouero il processo; Che all'incontro quando vi sia il contradittore, siche l'esecutore si debba dire misto.

sto, e che camini da giudice, vi bisogna il processo; mentre in tal caso bisogna che le giustificazioni si facciano giudizialmente, e che di esse apparisca dagli atti, conforme con maggior distinzione di ciò si discorre nel libro decimoquinto de giudicij ciuili nel capitolo ventinoue, in occasione di trattare della pratica dell'esecuzione delle lettere apostoliche.

Si deue però auuertire, così circa questo termine dell'esecutore misto, come circa l'altro del legi-
4 timo contradittore, che ciò si suole considerare à due effetti; Vno, cioè di sopra accennato, che il contradittore, maggiormente quando sia possessore, & anche non essendo, mà che si sia formalmente opposto, debba essere citato, e che le giustificazioni debbano apparire dagli atti legitimamente fatti; E l'altro, all'effetto d'impedire il processo sommario, & esecutiuo, siche si debba caminare nel giudizio ordinario, & appellabile; da terminarsi con la re giudicata, ouero con le tre sentenze conformi, secondo la general natura de giudizij ordinarij, e del petitorio; Atteso che al primo effetto, si dice contradittore ogni vno, il quale formalmente si opponga, e che abbia qualche colore, tale quale, d'opporsi, in maniera che non si possa dire vna opposizione totalmente impertinente; Mà non già al secondo effetto, per il quale bisogna che sia veramente contradittore legitimo, cioè che abbia vn

tito

titolo eguale; E molto più se sia anche possessore.

Quindi segue, che non ogni contradittore si dice legitimo per questo secondo effetto, ancorche si possa dire tale per il primo, per la gran differenza, la quale si scorge trà l'vno, e l'altro effetto; Et à ciò si deue bene auuertire, mentre molti, li quali non siano ben pratici di questa materia beneficiale, facilmente sopra di ciò inciampano negli equiuoci, confondendo gli vni termini con gli altri.

Per quello dunque che spetta al punto, del vero, e del legitimo contradittore, per questo secondo effetto, di rendere il giudizio ordinario, e di togliere alle lettere Apostoliche quel priuilegio del processo esecutiuo, e sommario che per altro se gli concede; Pare che sia materia incapace di vna regola certa, e generale per la capacità de non professori, atteso che vna gran varietà di opinioni, e di decisioni della Ruota cō tante distinzioni, e sottigliezze hà reso la materia così intricata, & incerta, che per i non professori sarebbe più tosto confonderli, che però nell'occorrenze si dourà ricorrere à professori, & à quello che se ne và discorrendo nel Teatro A; Maggiormente, che con qualche maggior distinzione si parla della materia nell'accennato capitolo ventinoue de giudizij ciuili nel libro decimoquinto, doue si potrà vedere.

A Nel disc. 73. di questo titolo.

Come ancora, con grandi equiuoci, e confusione, si suole caminare, circa l'altro pūto, se, e quādo

l'ese-

l'esecutore si debba dire misto, ò nò, mētre si cōside-
6 rano in astratto alcune clausole, le quali si sogliono mettere nelle lettere Apostoliche, e dal che risulti questa qualità di esser' esecutore misto; Mà parimente si stima vn' equiuoco chiaro il caminare sopra ciò con le generalità, & il dare indifferentemente questa operazione alle clausole; Come particolarmente sono quelle, di chiamare coloro i quali deuono essere chiamati; O quelle di togliere di possesso ogni oppositore, e contradittore, e simili, mentre vanno intese conforme la natura, ò la qualità dell'oppositore; Atteso che, se questo non sa-
7 rà veramente legitimo, non perciò le clausole lo faranno tale, ne faranno, che l'esecutore diuenti formalmente misto, per il secondo effetto più pregiudiziale al processo esecutiuo, mà faranno solamente la loro operazione per il primo effetto meno pregiudiziale; Che però possono stare assieme, che l' esecutore debba fare le parti di giudice nel citare l'oppositore, e fare le giustificazioni, siche appariscano dagli atti, mà che resti tuttauia mero, per il processo esecutiuo, conforme ancora cō qualche maggior distinzione si discorre nel sudetto capitolo ventinoue de giudizij ciuili. B

B
Nel sudetto discorso 73. nel 55 & in altri diuersi di questo titolo.

Quando si tratta dè canonicati, ò di dignità, ò
8 altri beneficij nelle Chiese cattedrali, ò collegiate; e che al prouisto dalla Sede Apostolica, ouero dall' Ordinario, si opponga il Capitolo, conforme fre-

quen-

quentemente ſuole occorrere in pratica, in tal caſo entra il dubbio, ſe il Capitolo ſi poſſa, ò ſi debba dire legitimo contradittore; Et in ciò la regola è negatiua, mentre al Capitolo importa poco, ſe il canonicato, ò altro beneficio, ſia douuto più ad vno, che ad vn altro, mentre ſi deue prouedere; Ogni volta però che non vi abbia l'intereſſe formale, perche ſia ſopra il numero ſolito, ſiche la prouiſta ridondi in pregiudizio degli altri; Ouero che quel beneficio vacato, ſi debba ſupprimere, e non ſi debba più prouedere; O pure che pretenda ſpettarne à lui la collazione, ò la nomina; O che il prouiſto non abbia quelle qualità che per priuilegij, ò per ſtatuti della Chieſa, ò per conſuetudine ſi deuono auere, come per eſempio ſono le qualità accennate nel capitolo antecedente della cittadinanza, ò della nobiltà, ò della purità del ſangue, e ſimili. C

C
Nel detto diſcorſo 55. & anche nel Supplemento.

Et il di più in queſto propoſito dell'eſecuzione
9 delle lettere Apoſtoliche, e quando entri, ò nò il ſudetto proceſſo ſommario, & eſecutiuo, ſi accenna nel ſudetto capitolo ventinoue de giudizij ciuili nel libro decimoquinto, in occaſione di trattare di queſta forma di proceſſo, & anche del modo col quale ſuole reſcriuere la Segnatura di Giuſtizia nell'appellazioni, le quali s'interpongono dalle ſentenze, ò da altre prouiſte degli eſecutori. D

D
Nel diſc. 43. de giudicij nel lib. 15. e nel diſc. 31 della relazione della Curia nell'iſteſſo lib. 15.

Sopra la perſona dell'eſecutore, ſogliono ancora

cadere delle dispute; E particolarmente quando si
10 tratti di quel beneficio, sopra il quale si troui intro-
dotta la lite nella Ruota, se possano gli esecutori
particolari deputati nelle lettere Apostoliche inge-
riruisi; E la regola è negatiua per vna speciale pre-
minenza di questo tribunale, che quando hà mes-
so le mani in vn beneficio, non vi si può, nè deue
ingerire altro esecutore, mà queste parti si deuo-
no, e si possono fare dall'istesso tribunale della Ruo-
ta, & altrimenti si stima attentato tutto quello che
si faccia; Col presupposto però che la lite duri, e
che non sia già estinta, conforme si và discorrendo
più distintamente nel Teatro. E

E
Nel d. disc. 43. de giudizij, n. 1. disc. 32. della relazione della Curia, e nel discorso 52. di questo titolo.

Come ancora si suole disputare sopra l'autorità
11 dell'Auditore della Camera, se come esecutore ge-
nerale delle lettere Apostoliche, senza che sia spe-
cialmente deputato, possa, ò nò fare questa parte,
oltre le due giornate vicino la Curia, e quale giu-
risdizione abbia nelle cause, nelle quali si tratta de
beneficij ecclesiastici; Mà di ciò parimente si di-
scorre nel sudetto libro decimoquinto, nel quale si
tratta ancora di quell'esecuzione, la quale si deue
12 dare à quei breui, li quali si spediscono prima di spe
dire le bolle à fauore del prouisto, all'effetto di pi-
gliare il possesso del beneficio, il quale si pretenda
riseruato, ò affetto, in nome della Camera, e del suo
commissario, mentre ciò riguarda più tosto la ma-
teria de giudizij che questa de beneficij. F

F
Nel d. disc. 43. de giudizij, e nel disc. 34. della relazione della Curia.

CA-

CAPITOLO XX.

Del modo, col quale si deue pigliare il possesso del beneficio, acciò si possa dire, che sia legitimamente preso; E dell'obligo che abbia il beneficiato, acciò il possesso gli gioui, e particolarmente quello di fare la professione della fede, e di fare altri giuramenti, ò promesse, ò di pagare qualche cosa.

SOMMARIO.

1 *Come vada preso il possesso dè beneficij non capitolari.*
2 *E come dè capitolari.*
3 *Se si debbano giurare i statuti.*
4 *Della professione della fede.*
5 *Se il Capitolo possa pigliare emolumento per dare il possesso.*

CAP. XX.



Vando si tratta delli beneficij semplici, & anche delli Curati, ò altri residenziali, mà che non siano collegiali, si deue pigliare il possesso nella Chiesa della rettoria, della quale si tratta, mà senz'altra solennità; E quando all' istessa Chiesa ne fossero vnite dell'altre, con quell' vnione, la quale si dice accessoria, ouero soggettiua, basta il possesso della Chiesa principale, senza la necessità di fare altro atto nell'altre Chiese inferiori, mentre vengono stimate come membri, ò poderi della Chiesa principale; Mà se fossero più Chiese vnite in ragione coeguale, che si dice equeprincipale, in tal caso bisogna pigliare il possesso in ciascuna, siche quel possesso il quale si sia preso in vna, non basta per l'altra; E ciò suole occorrere in pratica nelle Chiese cattedrali, ò metropolitane; Mà non in queste inferiori, le quali cadono sotto questi termini de beneficij; Tuttauia anche in queste se ne può dare il caso. A

A
Nel disc. 2. del titolo delle preminenze nel libro 3. e nel disc. 22. del titolo delle giurisdizione nell'istesso lib. 3

E se il caso portasse, che non vi fosse la Chiesa, perche fosse diruta, ò in altra maniera occupata, in tal caso basterà di pigliare il possesso in quella cappella,

pella, ouero in quel podere, nel quale consiste il migliore effetto del beneficio, ò pure osseruare quello stile,il quale si sia osseruato per il passato;E se si desse l'impedimento,e che la Chiesa si tenesse serrata acciò non possa prendere il possesso, ò pure che si dia l'impedimento acciò non possa andare in quel luogo, in tal caso basterà di prenderlo in quel modo che si può, con toccare le porte, ò per l'aspetto, ò con vna protesta, bastando che l'impedito faccia quelle diligenze, che può dal canto suo.

Le maggiori difficoltà cadono nelli beneficij
2 delli corpi collegiati, come per esempio sono li canonicati, ò le dignità delle cattedrali, ò delle collegiate; Atteso che se si tratta delli canonicati, la regola è, che si deue pigliare il possesso capitolarmente, e che altrimenti non suffraga; Ogni volta che non nasca il mancamento dall'istesso Capitolo, il quale legitimamente interpellato à douersi congregare, ricusi di farlo, ouero che artificiosamente lo sfugga, mentre in tal caso, la regola è certa, che basta di prenderlo come si può, anche non capitolarmente; Però le difficoltà cadono nel verificare questo presupposto, e quando si possa dire, che il Capitolo sia stato bene ricercato, e sopra di che non si puol dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, e particolarmente dalla consuetudine.

Come ancora ciò si limita quando la consuetudine fosse in contrario, mentre questa fà cessare le regole legali.

Et

Et all' incontro nelle dignità dell'istessa cattedrale, ò collegiata, secondo le regole, non bisogna pigliarne possesso capitolarmēte, per la ragione che le dignità non sono del Capitolo; Mà tuttauia, si deue dire il contrario, quando per la consuetudine fossero del Capitolo, conforme per il più pare che siano in Italia. B

B *Di tutto ciò nel disc. 4. del titolo de Canonici, e dignità in questo istesso libro.*

3 Mà perche molti Capitoli hanno degli statuti alle volte esorbitanti, e vogliono che quelli, li quali siano nuouamente prouisti siano tenuti giurare di osseruarli, & altrimenti gli negano il possesso; Quindi sieguono delle questioni, se questa sia legitima causa, ò nò di negare il possesso, ò pure all'incontro di pigliarlo non capitolarmente; Mà sopra di ciò non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalla qualità degli statuti, e dall'altre circostanze del fatto.

4 Et in oltre in questi beneficij bisogna fare la professione della fede; Però ciò non riguarda il prendere il possesso, mentre si può fare anche dipoi, e non facendosi s'incorrono alcune pene, e particolarmente la perdita de frutti; Mà ciò non ferisce il caso di che si tratta del possesso valido.

Come ancora nel titolo seguente dè Canonici, e del Capitolo si tratta della Bolla del B. Pio V, se il
5 Capitolo possa pretēdere la partecipazione de frutti, ouero il pagamento di qualche somma, ò altra recognizione per dare il possesso al nuouamente prouisto.

CA-

CAPITOLO XXI.

Della ſorrogazione grazioſa, e delle ſue diuerſe ſpecie; E quando ſi debba concedere; E delli ſuoi effetti.

SOMMARIO.

1 *DElla ſurrogazione grazioſa che ſi dà al nuouo prouiſto per capo di riſerua, e de ſuoi effetti.*
2 *Dell'altra ſurrogazione del collitigante.*
3 *Quando ſi debba negare.*
4 *Quando non ſi dica finita la lite.*

CAP. XXI.



1 I due ſpecie ſono le ſorrogazioni grazioſe, le quali non ſi concedono, nè ſi poſſono concedere ſe non dal Papa; La prima è quella, la quale ſi dia al nuouo prouiſto, come di vn beneficio vacante per capo della riſerua, ò dell'af-

fez-

fezzione, nelle ragioni, & anche nel possesso del morto; E questa non si concede, se non quando vi sia la riserua chiara, la quale si dice il fondamento di questa sorrogazione, siche quando sia dubbia, cio basta acciò non debba suffragare.

Si stima di gran vantaggio al prouisto di auere questa sorrogazione à più effetti, e particolarmente per la più pronta esecuzione delle sue lettere, senza la necessità di giustificare tutte le cose, le quali in esse si siano narrate, bastando di giustificare la riserua, il possesso del morto, & il chiericato del prouisto.

Et ancora, circa il punto del legitimo contradittore, acciò non si possa dir tale quello, il quale non abbia questo vantaggio di vna consimile sorrogazione, & acciò il possesso dell'oppositore venga in tal modo stimato più infetto, e di minor considerazione, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza conuiene di ricorrere nel di più che riguardi questa materia; E particolarmente circa la distinzione, se questa sorrogazione sia cauata dalle clausole generali contenute nella supplica della prouista principale, ouueramente per supplica, e per nuoua grazia à parte, per i diuersi effetti che da ciò risultano di maggior vantaggio in questo secondo caso. A

A *Nel disc. 73. di questo titolo, e nel Supplemento.*

L'altra specie di sorrogazione è quella la quale si dà dal Papa nel beneficio litigioso al collitigante, quan-

2 quando muoia l'altro, per la molto congrua ragione, di resecare le liti, e di non dare vn collitigante nuouo; Bensì che, se bene per ordinario ciò non è solito negarsi, quando non vi sia vn'altro interessato, il quale si opponga; Tuttauia non è obligo preciso, mà si dice vna grazia arbitraria, la quale alle volte si suole negare, ancorche di raro, quando si tratta di beneficij di libera collazione; Mà quando vi sia il terzo interessato, conforme occorre ne beneficij di padronato, ouero che si debbano prouedere ad elezione, ò nominazione d'altri, i quali, ò pure i nominati, ò gli eletti si oppongano, pretendendo che il collitigante superstite non sia tale, che meriti la grazia, in tal caso si assumono le dispute auanti l'istesso Datario, il quale alle volte è solito chiederne il voto della Ruota; nella quale si assumono le dispute formali, se si debba concedere, ò nò.

La decisione di questo punto, dipende dalla qualità della lite, cioè se si possa dire tale che faccia il beneficio litigioso, perche sia sopra il titolo del beneficio trà due prouisti; Mà non già quando sia sopra il possesso solamente; O pure che sia trà li
3 collatori, nella maniera che si è discorso di sopra nel capitolo nono, in occasione di trattare della riserua la quale nasce dalla lite; Ouero perche la lite si pretendesse calunniosa, nel qual caso questa sorrogazione non è douuta, stimandosene inde-

gno vn calunnioſo litigante; O pure che ſia vn impetrante del beneficio già poſſeduto da vn'altro, e per quella vacanza odioſa, la quale da Beneficialiſti ſi dice, *certo modo*, ouero piſcatoria, mentre à queſti peſcatori parimente non ſi dà mai ſorrogazione; O pure che la lite ſia finita per capo della deſerzione.

Bensì che rare volte ſi arriua à verificare vna calunnia tale, che tolga queſto priuilegio, deſiderandoſi che ſia chiara, mentre ogni tale quale colore eſclude la calunnia; però ſe ne danno i caſi; Come ancora che ſi verifichi la ſudetta deſerzione della lite, mentre per la diſpoſizione della legge
4 canonica non ſi dà queſto fine per via della perenzione dell'iſtãza, la quale ſi dà dalla legge ciuile, che però vi biſogna vn ſilenzio lunghiſſimo d'anni trẽta, congionto con la poca ragione; Conforme di queſta ſpecie della ceſſazione della lite, & ancora dell'altra per la morte del collitigante à diuerſi altri effetti, ſi và diſcorrendo nel Teatro, doue in occorrenza ſi dourà vedere, non eſſendo coſa facile à daruiſi vna regola certa per la capacità d'ogni vno, ſiche il volerlo minutamente diſcorrere, più toſto cagionarebbe qualche confuſione. B

B *Nelli diſc. 50. e più ſeguenti, e nel diſc. 92. di queſto titolo.*

CA-

CAPITOLO XXII.

Degli altri modi accidentali di vacanza, come sono; L'incompatibilità con vn'altro beneficio; Il delitto; La non residenza; E la mutazione dello stato; E degl'impetranti li beneficij per queste vacanze straordinarie, & accidentali, li quali si chiamano piscatori; Et anche delle grazie reualidatorie, le quali impediscano tal specie di vacanza, ouero che rendano valide le prouiste, le quali per altro siano inualide.

SOMMARIO.

Delle vacanze non obiettiue per morte ciuile, cioè per matrimonio per professione in religione, e simili.

2 *Delle vacanze per causa di delitti, e quali.*

3 *Della priuazione per causa della residenza.*

 Quali

4 *Quali siano li beneficij di residenza.*
5 *Per la vacanza per causa di delitto, deue di questo costare concludentemente.*
6 *Della vacanza per l'incompatibilità, e quando quella entri.*
7 *Quando non s'intenda vacare, nè si possa prouedere il primo.*
8 *Delle grazie* perinde valere, *e* si neutri.
9 *Dell'impetrazioni piscatorie, e* certo modo.

CAP. XXII.



Oltre quella vacanza de beneficij, la quale segue per la morte naturale del possessore, e quella, la quale segue per la rassegna; ouero per la libera dimissione, conforme di sopra si è discorso; Ve ne sono dell'altre specie accidentali; le quali da Beneficialisti si pōgono sotto il genere della morte ciuile; E queste sono di due specie; Atteso che, Alcune sono odiose, e per causa (come li Beneficialisti dicono) obiettiua; E l'altre non sono obiettiue, ne odiose, siche pizzicano della vacanza naturale, in maniera che non vi cada la disputa sopra la validità dell'impetra con l'istesso beneficiato, nè si tratti di spogliarne quello il quale ne

ne sia possessore, e per conseguenza che l'impetrante non meriti dirsi piscatore, come si dice nella sudetta prima specie.

Di questa seconda specie, sono quelle vacanze, le quali seguono per causa del matrimonio, ouero per causa della professione in qualche Religione, siche quello il quale era possessore del beneficio, essendosi posto in vno stato, il quale sia senza dubbio incompatibile, non vi pretenda altra ragione; Siche non si tratti di volere pescare il beneficio di vn viuo, per spogliarne il possessore, mà che à rispetto all'antico possessore si abbia per vacante; E l'istesso si dice quando ciò segua per il capo dell'incompatibilità, la quale dal medesimo antico possessore non si controuerta, siche non vi abbia più pretensione, nè interesse alcuno, mentre questa specie di vacanze, vanno regolate come quelle della morte naturale.

Le questioni dunque cadono nella prima specie delle vacanze obiettiue, & odiose; Come si dice quella per causa del delitto, per il quale se ne pre-
2 tenda incorsa la priuazione; Et in ciò la regola è, che questa pena non s'incorra, eccetto che nelli casi, nelli quali da Canoni si sia così espressamente disposto; Come per esempio sono; L'eresia; La rebellione al Papa; La simonia; L'assassinio, & altri simili, sopra i quali si sia così prouisto da Canoni, ò da Concilij, ouero dalle Costituzioni Apostoli-

che;

che; Mà doue non si sia così disposto, questa pena non entra, ancorche si trattasse di vn' omicidio volontario, ò altro, che portasse l'irregolarità, e la pena ordinaria della vita; Anche quando alla condanna di questa si fosse già venuto in contumacia col bando capitale, atteso che non perciò ne segue la priuazione, ò la vacanza de beneficij; Quando il giudice non lo metta nella sentenza, come pena accidentale, e messa da esso per quel delitto; Et in questo caso, quando si tratta delle condanne cõtumaciali, ne meno si dice seguirne la vacanza, se non passato l'anno, dentro il quale il condannato è in stato di purgare la contumacia, e per conseguenza non si può dire consumata la vacanza. A

A *Nelli disc. 71. e 73. di questo titolo, e nel disc. 49. nel titolo delle pensioni.*

Ouero che la vacanza obiettiua si opponga per l'inualidità della grazia da principio, per causa della falsa narratiua del valore, mà di ciò si discorre di sopra nel capitolo decimosettimo B; O perche l'impetrante fosse già scomunicato, ò irregolare, ò in altro modo incapace C; O per quel sacrilegio, il quale nasce dalla deflorazione delle monache, e casi simili accennati nel Teatro. D

B *Nel disc. 72. e 90. di questo titolo.*

C *Nel disc. 74. di questo titolo.*

D *Nelli disc. 75. e 76. di questo titolo.*

Si dà ancora il caso, che se bene la grazia non sia nulla da principio; Nondimeno resta soggetta all'annullazione, ouero alla resoluzione, per il non adempire qualche condizione, che nella medesima si sia messa, ò che dalla legge sia ricercata; Come per esempio, di prendere gli ordini sacri, ò di

auere

auere il grado del dottorato, ò di adempire qualche altra cosa dentro vn certo termine, sotto la pena della priuazione, ò dell'annullazione, con casi simili. E

E
Nel disc.42. di questo titolo.

E più frequentemente in pratica ciò occorre nel
3 caso della vacāza per la priuazione, la quale per disposizione dè Canoni, ò del Concilio di Trento segue per capo di non auere fatto la residenza, mentre quando doppo le douute monizioni, il possessore del beneficio continua nella contumacia di non risedere, in tal caso, doppo che si siano adoprati gli altri rimedij, come particolarmente è quello della priuazione de frutti, in tutto, ò in parte, merita di essere priuato del beneficio.

Sopra questa specie di priuazione sogliono cadere due questioni; Vna cioè, se si sia bene osseruata la forma, ouero se sia ben fatto il processo sopra tal priuazione; E sopra di ciò non si può dare vna regola certa, per le molte distinzioni che vi cadono, trà li beneficij curati, e li non curati; Et anche trà la forma indotta dalla legge comune, e l'altra indotta dal Concilio di Trento; E quando basti la citazione con gli editti, ouero vi sia necessaria la citazione personale per indurre la vera cōtumacia; O pure quali cause scusino, ò nò; Che però sarebbe più tosto indurre qualche confusione, ò noiosa digressione il volere sopra ciò minutamente esaminare quel che da Beneficialisti si và discorren-

F *Nel disc. 77. di questo titolo, e nel Supplemento.*

rendo, onde nell'occorrenze conuerrà ricorrere à professori, & à quello che in occasione de casi seguiti se ne tratta nel Teatro: F

E l'altra questione riguarda la qualità, ouero la natura del beneficio, e quando obligi, ò nò alla
4 residenza precisa, in maniera che ne possa nascere questa pena; Et in ciò, per quello che spetta alle regole beneficiali in generale; Li beneficij curati, hanno senza dubbio il peso della residenza; Et anche le dignità, e li canonicati, e gli altri beneficij collegiali nelle cattedrali, ò nelle collegiate; Et all'incontro li beneficij semplici, ancorche anticamente, secondo la disposizione de Canoni, portassero il peso della residenza, e del seruizio, nondimeno per vna certa consuetudine stà riceuuto il contrario, quando altrimente non disponesse la consuetudine particolare, oueramente la legge della fondazione; E sopra questa per il più cadono le dispute, quando si tratta dè beneficij, alli quali sia imposto il peso di celebrare le messe, ouero di fare altri seruizij diuini, se ciò induca la qualità residenziale precisa.

Et in ciò, secōdo le regole generali oggi riceuute in pratica questa qualità nō si presume, quando il peso del seruizio nō sia precisamente incaricato alla persona; Anzi quando anche ciò segua, tuttauia, ne anche basta, quando non risedendo, ò non seruendo, vi sia messa qualche pena, almeno quella di perde-

perdere qualche emolumento, mentre in questo caso si suole dire beneficio seruitorio, e residenziale impropriamente, e per accidente, per gli altri effetti, mà nō già per questo della priuazione, ouero per l'altro dell'incompatibilità, mentre per tal'effetto si ricerca l'obligo della residenza precisa, ò connaturale al beneficio, mà non quella per accidente, cioè per guadagnare, ò non guadagnare qualch'emolumento, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza conuerrà ricorrere. G

G *Nelli disc.57. e più seguenti di questo titolo.*

5 E quando si tratta di quella vacāza, la quale nasce dal delitto, ouero dal non adempimento delle condizioni della grazia come sopra, in tal caso deue à questo effetto costare del delitto, ouero del non adempimento; Atteso che, conforme si discorre di sopra nel capitolo terzo; Altro è il considerare i delitti per escludere la persona che ne sia diffamata, ò inquisita, dalla nuoua consecuzione d'vn beneficio, e di stimarlo men degno; Et altro è il priuarlo di quello, che già abbia ottenuto. H

H *Nelli disc.70. e 71. di questo titolo.*

A questo secondo effetto di sfuggire la priuazione del beneficio già ottenuto, si ammette con facilità qualsiuoglia scusa apparente, come particolarmente occorre in quei casi, che si pretenda l'annullazione della grazia per non auere preso gli ordini, ò il dottorato, ouero per non auere adempito l'altro peso imposto dentro vn certo termine,

atteſo che la lite, ouero il dubbio di quella, ò altro impedimento tale quale ſia, ogni volta che nõ foſſe affettato, e malizioſo, ſi ſuole ammettere, per la regola che danno i Giuriſti, cioè che dalle pene ogni cauſa ancorche leggiera, e (come eſſi dicono) benche fatua, e beſtiale, ſuole ſcuſare.

L'altro capo della vacanza, parimente odioſa
6 contro l'iſteſſo poſſeſſore del beneficio, col quale ſi contraſti, mà che nõ ſia obiettiua nè criminoſa, ſuol' eſſere quello dell'incompatibilità cõ vn'altro beneficio, il quale ſi ſia dopoi ottenuto, perilche, ſecondo le regole de Canoni, s'induce la vacanza del primo incompatibile; Anzi che quando ſi ritenga per qualche tempo conſiderabile, l'vno, e l'altro, con pigliarſene i frutti, in tal caſo, in pena ne ſegue la perdita dell'vno, e dell'altro.

Sopra queſta ſpecie di vacanza, cadono parimente due iſpezioni; Vna cioè, ſopra la ſoſtanza dell' incompatibilità, e ſe veramente il primo beneficio ſia compatibile, ò nò col ſecondo, ſenza legitima diſpenſa del Papa, nel concorſo della quale, ceſſa ogni dubbio, quando ſia valida, e che non patiſca difetto di ſorrezzione, ò di altra nullità; E l'altra, ſopra il tempo nel quale ſegua queſta vacanza del primo, per la conſecuzione del ſecondo incompatibile.

Quanto al primo punto dell'incompatibilità; Queſta generalmente naſce in alcune dignità maggiori,

giori,

giori; le quali non permettono la retenzione di qualunque altro officio, ò beneficio, ancor che sia semplice, e non residenziale, com'è particolarmente il Vescouato, ò l'Arciuescouato attuale; Mà non già quando sia solamente titolare di Chiese occupate da infedeli.

Se poi si tratta degli altri beneficij, ò dignità inferiori, nasce la decisione dall'istessa distinzione accennata di sopra in proposito della residenza, cioè che incompatibili siano due beneficij, li quali siano egualmente residenziali precisi, e per verità, mà non già quando, vno sia residenziale, e l'altro semplice, ò pure residenziale, mà impropriamente, e per accidente, come sopra.

E quanto all'altra ispezione del tempo, che per la conseсuzione del secondo si debba dimettere il primo, ò pure che se ne intenda seguita la vacanza per poтersi legitimamente prouedere; Li canoni non prescriuono termine alcuno certo, mà per il comun senzo dè Beneficialisti si è interpretato, che sia di due mesi, ogni volta che non si sia stabilito vn termine più breue; Ouero che conforme la pratica moderna più frequente della Dataria, nella prouista del secondo, non si metta il decreto, che s'intenda subbito vacato il primo, il quale bene spesso si suol conferire nell'istesso tempo, che si prouede il secondo.

Camina però tutto ciò con il presupposto, che la

prouista del secondo, sia già pacifica, e perfetta, mà non già quando per l'opposizione di vn altro, si possa dire imperfetta, ò litigiosa, non essendo douere di forzare il prouisto del secondo beneficio à dimettere il primo, quando non si sia reso totalmente certo, & assicurato del secondo, mentre
7 potrebbe darsi il caso di restare priuo dell'vno, e dell'altro; E per conseguenza si stima mal fatta la prouista del primo, quando ancora duri la lite, ò la molestia, ouero l'incertezza sopra il secondo, conforme più distintamente si và discorrẽdo nel Teatro. I

I *Di questa materia dell'incompatibili, nelli discorsi 54. e più seguenti di questo titolo.*

Per riparare dunque à queste vacanze, ò annullazioni accidentali, ouero obiettiue, si suole ricor-
8 rere dalli prouisti all'istesso Papa per la grazia reualidatoria, la quale dà Beneficialisti si chiama *perinde valere*; Oueramente, quando vno de litiganti conosca, che non sossista il suo titolo, mà che ne anche sossista quello del suo emolo, si suole ricorrere all'istesso Papa per vna nuoua grazia fondata in vn diuerso titolo, ò modo di vacanza, la quale si suol dare, sotto la condizione, che sopra il beneficio non sia sia acquistata ragione, nè all'vna, ne altra parte, e questa grazia si dice da Beneficialisti *si neutri*.

Sopra li requisiti, ouero le operazioni di queste grazie, sogliono cadere molte dispute, che non è facile, senza gran digressione produttiua più tosto di qualche confusione à non professori, l'esami-

narlo

narle per minuto, che però conuiene riferirsene à quel che se ne discorre nel Teatro.

Quando dunque li beneficij s'impetrano contro li viui, e li possessori, per queste specie di vacazio obiettiue, & odiose, in tal caso queste impetrazioni si dicono *certo modo*, e piscatorie, e cōtro questi impetranti si camina cō qualche rigore, non solamēte nello stimarli indegni della sorrogazione per morte del collitigante, come sopra; Mà ancora del peso della perfetta, e cōcludente proua dell'obietto, e che si debba caminare col processo ordinario senza che le lettere Apostoliche debbano godere il solito priuilegio della via esecutiua, che godono le lettere Apostoliche, siche per quel ch'insegna la pratica, rare volte questa sorte di barche arriua al porto.



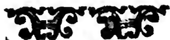
CA

CAPITOLO XXIII.

Delle due regole della Cancellaria à fauore dè possessori; Vna la quale si dice dell'annale; E l'altra, la quale si dice del triennale possessore.

SOMMARIO.

1 *CHe cosa contenga la regola dell'annale possessore, & à chi gioui.*
2 *Della regola del triennale.*
3 *Quando si estinguà la lite.*
4 *Del titolo colorato quale sia.*
5 *A chi non gioui quella regola.*
6 *Non impedisce il Superiore à visitare, e riconoscere il titolo.*
7 *Si dichiara come si deue intendere.*
8 *Del possesso decennale.*



CAP.

CAP. XXIII.



Vella regola, la quale si dice dell'annale possessore si è fatta per reprimere quanto sia possibile l'accẽnate impetre odiose, le quali si facciano de beneficij già posseduti da vn'altro, e per togliere le liti, e però dispone, che quãdo si tratta d'impetra cõtro quello, il quale sia stato pacifico possessore del beneficio per vn anno, sia tenuto frà sei mesi à mouere la lite, e frà sei altri fare dal cãto suo tutto quel che si può, acciò si termini, e che altrimẽte decada da ogni ragione, e la sua grazia resti inualida.

1

Sopra diuerse questioni, le quali cadono per la pratica, & intelligenza di questa regola, non è facile il dare vna norma certa, per la capacità d'ogni vno, siche il volere esaminare il tutto per minuto, sarebbe vna molto noiosa digressione, da cagionare più tosto qualche cõfusione; Che però basterà darne questo tocco, perche si sappia in generale che cosa contenga tal regola, douendosi nell'occorrenze ricorrere alli pratici professori della Curia Romana; Dãdosi difficilmente il caso, che i professori dell'altre Corti, ò Tribunali, ancorche letterati, e molto studiosi,

diosi,

diosi, possano dare in questa materia beneficiale vn lume sufficiente, ouero vn conseglio sicuro, mentre il tutto dipende dalla pratica della Dataria, circa la quale alle volte segue la mutazione dell'opinioni, conforme alla giornata insegna l'esperienza, e nel principio di questo libro si è accennato.

E frà l'altre questioni disputate dagli antichi Beneficialisti, la maggiore era quella, sopra la qualità di questo possesso annuale, cioè se douesse essere giusto, e legitimo, ouero bastasse che fosse solamente di fatto in qualunque modo, ancorche ingiusto; E questa seconda opinione oggidì è più comunemẽte riceuuta, siche per vsare il termine che i Beneficialisti adoprano, basti anche il possesso asinino; Per la ragione, che la regola non è introdotta à beneficio, e fauore del possessore, mà in odio di questa sorte d'impetranti, conforme più distintamente nel Teatro si discorre. A

A *Nelli disc. 47. e 50. di questo titolo, e nel Supplemento.*

2 L'altra regola è quella, la quale si dice del triẽnale possessore, e questa rende sicuro da ogni molestia quello, il quale con vn titolo colorato abbia il possesso pacifico per tre anni continui, per li quali si congiunge anche il possesso del predecessore, il quale abbia ottenuto il beneficio per l'istesso titolo.

Deue però questo possesso essere totalmente pacifico, siche quantunque la lite nella materia beneficiale per gli altri effetti, non si dice, se non quando sia formalmente introdotta sopra il titolo del

del beneficio,ſiche nō baſta che foſſe ſopra il poſſeſſo ſolamente, ouero ſopra gli altri incidenti,ò pure che ſia trà li collatori, e non tra li prouiſti, conforme per altri effetti ſi accenna di ſopra più volte; Tuttauia à queſto effetto baſta la lite, ò la moleſtia, anche eſtragiudiziale,e de fatto, talmente che non ſi poſſa veramente dire pacifico poſſeſſore,conforme più diſtintamente ſi và accennando nel Teatro; Non conuenendo à queſta opera eſaminare minutamente il tutto,potēdone baſtare queſta notizia così generale.

Se poi il caſo portaſſe l'eſtinzione della lite già moſſa, in tal caſo non è proibito il ritornare à cominciare il nuouo triennio del poſſeſſo pacifico,per queſto medeſimo effetto,dal giorno dell'eſtinzione; Mà il punto cōſiſte nell'arriuare à verificare queſta eſtinzione, atteſo che, ſe bene ſi ſuol'eſtinguere per
3 la morte d'vno dè collitiganti, tuttauia vi ſono tanti rampini,e tante dichiarazioni,che quaſi mai ſi arriua à verificare; E molto meno quell'altra ſpecie d'eſtinzione la quale riſulta dalla deſerzione della lite con vn lungo ſilenzio dell'oppoſitore,mentre à queſto effetto vi ſi ricerca vn tempo lunghiſſimo d'anni trenta, e queſto ſolo baſta ſe non vi concorra ancora vn gran fumo della mala ragione.

Quanto poi al titolo colorato,il quale vnitamen-
4 te ſi ricerca col poſſeſſo, ſiche non baſta quel titolo inutile,il quale da Beneficialiſti ſi dice diſcolora-

to; Si scorge vna gran questione trà li medesimi Beneficialisti, quando si debba dire titolo discolorato, siche non basti à questo effetto; Atteso che alcuni vogliono, che si chiami discolorato ogni titolo di prouisione la quale si sia fatta di quello, il quale non abbia la podestà di conferire per l'ostacolo delle riserue Apostoliche, e particolarmēte di quelle le quali abbiano il decreto irritante, per la sua natura d'infettare il possesso, siche si abbia per vacante, e per conseguenza che non si possa dire possessore, mà più tosto intruso; Et altri all'incontro vogliono, che tal'effetto non risulti se non dal possesso simoniaco, ouero dalla riserua, la quale si dice chiusa nel corpo della legge, ch'è quella della vacanza in Curia, ouero appresso la Sede; E pare che questa secōda opinione abbia più seguito, e si possa dire che sia più comunemēte riceuuta; Tuttauia per la prima si và considerando, che questa regola induce vna semplice presunzione, la quale si possa escludere con vna proua contraria; E quindi segue che non sia vna materia facile à stabilirui vna regola certa, alla quale ogni vno ancorche non professore si possa fermare, che però cōuiene rimettersene à quel che se ne discorre nel Teatro, & anche alli pratici professori, secondo l'opinioni, ò stili che in quel tempo corrano nella Curia, la quale in queste materie si dice la regolatrice di tutte l'altre.

Certa cosa è però, che questa regola non suffraga

ga

ga à quello, il quale possegga il beneficio per capo 5 d'vnione, essédo introdotta per quelli li quali lo possedano in titolo; Et à rispetto di questi, ne meno suffraga, quando si possa dare vn'altro possessore; Atteso che nõ potendosi dare vn istesso possesso in potere di due persone; Però, se giuridicamẽte potrà dire vn altro di esserne stato possessore, almeno cõ l'animo, e con quel possesso che si dice ciuile, non potrà vn altro allegare questa regola, mentre gli manca il fondamento essenziale del possesso, non solamente triennale, mà ne anche per vn momento, siche si dirà vn mero intruso, ò detentatore de fatto; Conforme particolarmente suole portare la pratica in quelli, li quali siano stati prouisti dall' Ordinario, & anche dal Papa per causa della vacanza accidentale, & odiosa accennata nel capitolo antecedente, cioe per il delitto, ò per la non residenza del primo possessore, atteso che, se questo mostrerà, che non si sia giuridicamente proceduto alla sua priuazione, & all'espulsione, potrà dire di auere continuato sempre il possesso, almeno con l'animo, il quale non si perde anche per il fatto del giudice, quando sia chiaramente ingiusto; E per conseguenza l'altro non si potrà dire possessore; Stimandosi ancora secondo vna opinione in tempi moderni canonizata che al prouisto dal Nunzio di Spagna, ò altro simile indultario contro la forma del suo indulto non gioui questa regola, ancorche

non si possa ancora dire cosa totalmente ferma. 5
Con il di più che sopra la materia di questa regola si accenna nel Teatro, non essendo facile in quest' opera riassumere per minuto il tutto.

Non impedisce però questa regola, che il Vescouo, ouero vn altro Superiore nella visita, ò in altra oc
6 casione, possa riconoscere li titoli de possessori de beneficij, per vedere se siano validi, e legitimi, ò nò, mentre non può, ne deue il solo passaggio di questo tempo, stabilire totalmente il possessore in vna ferma ragione sopra il beneficio, nel quale non abbia il titolo legitimo, essendo la regola solamente introdotta per riparare alle liti che si sogliono promouere dagl'impetranti, li quali vadano pescando li beneficij già pieni con questa maniera odiosa. B

B
Di tutto ciò nella materia di questa regola nelli discorsi 77 e 91. e nel Supplemento.

Si deue però auuertire, che se bene questa di-
7 chiarazione è giuridica, e ben fondata, tuttauia parerebbe conueniente il dichiararla; Cioè che douesse suffragar solamente all'Ordinario in occasione della visita di tutta la diocesi da farsi con il buon zelo pastorale, mà che à rispetto delli Cōmissarij, ò degli Auditori, ò delli Visitatori, li quali si trasmettono dalli Nunzij, ò dà Collettori Apostolici, à somigliāza di questa regola, se gli proibisse d'ingerirsi di volere visitar le bolle, ò li titoli de beneficij di quelli, li quali ne siano già stati possessori per trè anni, atteso che queste visite si sogliono più tosto procurare da questa sorte di gente, per andare estorquēdo del dena-

denaro da poueri chierici, facendo delle ſcorrerie all'vſanza de corſari, ò dè banditi, contro la giuſta, e la retta intenzione delli Superiori, li quali li deputano, mentre volendo riuangare il titolo, ò il poſſeſſo d'antichiſſimi poſſeſſori, quando anche nō vi ſia attacco niſſuno, tuttauia col preteſto della preſentata delle Bolle, e del decreto ſopra la loro relaſſazione, vanno eſtorquendo del denaro ſotto il colore degli atti, ò delli dritti; E ſe, anche idealmente poſſano figurare qualche attacco d'inualidità, ſupponendo che per tal riſpetto ſi debbano reſtituire tutti li frutti percetti alla Camera, procedono al ſequeſtro de beni, & ad altre moleſtie contro quei poueretti, li quali, particolarmente nè luoghi piccoli, non auendo informazione alcuna di queſta materia, nè auendo perſone pratiche da conſigliarli, intimoriti del danno maggiore che ſe gli minaccia, oueramente per euitare le moleſtie che ſe gli danno, s'inducono à patire delle conſiderabili eſtorſioni, ſenza vtile alcuno della Camera.

8 Il requiſito ſudetto del titolo colorato ſi ſtima neceſſario nel poſſeſſore triennale, mà non già nel decennale, mentre vn poſſeſſo così lungo hà forza di tal titolo, in luogo del quale ſuccede. C

C Nel d. diſc. 91.



CA-

CAPITOLO XXIV.

Del ſequeſtro, quando debba entrare in queſta materia beneficiale, e delle ſue diuerſe ſpecie.

SOMMARIO.

1 *DEl ſequeſtro in vigore della Clementina, e quando entri, ò nò.*

2 *Del ſequeſtro in occaſione della remiſſoria.*

3 *Dell'altre ſpecie, ò cauſe dè ſequeſtri, e delle loro differenze.*

CAP. XXIV.



Iù ſorti di ſequeſtri ſi danno, i quali cagionano diuerſi effetti, ouero richiedono diuerſa cauſa da potersi mettere; E per conſeguenza ſi deue riflettere alla loro diſtinzione per nō inciāpare negli equiuoci, nell'applicare ad vna ſpecie di ſequeſtro, quello che ſtà diſpoſto nell'altra.

La

1 La prima ſpecie dunque del ſequeſtro,più for-male, e vero, e ſopra la quale,particolarmente nel Tribunale della Ruota ſi ſogliono auere delle diſpute, è quello il quale ſi dice il ſequeſtro in vigore della Clementina, che ſi mette dopoi che ſia nata la ſentenza contro il poſſeſſore del beneficio à fauore dell'altra Parte che lo dimanda,e che pretende che il beneficio gli ſpetti,quãdo ſi tratti di cauſe beneficiali, le quali vadano trattate nel giudizio ordinario,e da terminarſi con tre ſentenze conformi, ſiche vi entri il legitimo cõtradittore;Atteſo che trattandosi di ragioni per la ſola vita dè litiganti,e nõ traſmisibili agli eredi,e ſucceſſori,ſi è cercato al poſſibile di riſecare le calunnie,e le lunghezze,che però vno degli opportuni rimedij ſi è ſtimato queſto del ſequeſtro, doppo che ſia nata vna ſentenza contro il poſſeſſore, acciò queſto vedendosi priuo del poſſeſſo del beneficio, e di non poterne pigliare più i frutti, ò gli altri emolumenti, e le onoreuolezze, ſi riſolua di abbandonare la lite, ouero, credendo di auere buone ragioni, cerchi di ſollicitarla.

A queſta ſpecie di ſequeſtro, non è luogo, ſe nõ con la cognizione della cauſa, e nel ſolo Tribunale della Ruota, con la diſputa formale del dubbio; E quando ſi ſia meſſo, non ſi riuoca, ſe non finita la lite, mentre riguarda la ſoſtanza del poſſeſſo, del quale il poſſeſſore viene ad eſſere priuato, e dal che riſultano molti effetti à lui pregiudiciali.

Baſta

Basta per quest'effetto vna sentenza, ancorche da quella si sia appellato, ò si sia detto di nullità, siche per gli altri effetti resti sospesa, mentre tuttauia opera questo effetto del sequestro, così se la sentenza fosse nel petitorio, come se nel possessorio, ogni volta che sia vn possessorio appellabile, siche vi entri l'istessa ragione, che bisogni terminarsi con le trè conformi.

Crede però vna opinione, che questa sentenza debba essere Rotale, e che non basti se sia di vn'altro Tribunale, e così per il più porta la pratica, siche rare volte occorre disputare di questa specie di sequestro in vigore della sentẽza di vn'altro giudice; Tuttauia quando occorresse il caso credono alcuni che tanto entri la medesima ragione, quando l'istessa Ruota à cui spetta ciò vedere, conosca che la sentenza sia ben fondata.

Non entra però questo sequestro, quãdo à fauore del possessore vi sia qualche sentenza, mentre in tal caso, essendoui sentenze per l'vna, e l'altra Parte, non entra quella ragione della mala presunzione, la qual'entra nel caso di vna sentenza contro del possessore.

Come ancora, non entra nel caso più forte, che contro il possessore vi siano due sentenze, siche quello il quale abbia ottenuta la prima, abbia trascurato di ricorrere à questo remedio, mentre in tal caso non vi potrà ricorrere doppo la secon-

da,

da, per la ragione che parlando la Clementina d'vna sentenza, non abbraccia questo caso; O pure che mentre vi sono già due sentenze, non occorre assumere la disputa particolare sopra il sequestro, mentre si può con vn'altra istanza finire la causa principale.

Si nega ancora questo sequestro contro il possessore triennale, quando sia tale, che gli possa suffragare la regola, della quale si è parlato nel capitolo antecedente, cioè che non sia vn possessore simoniaco, mà che abbia il titolo colorato; Et ancorche circa il negozio principale si possa pretendere che la regola sudetta non faccia la sua operazione, tuttauia gioua per questo effetto; Che però stanti tante restrizzioni, e bisognando sopra ciò fare delle dispute formali, con aspettare che vi nascano delle decisioni, secondo lo stile della Ruota, accennato nella Relazione della Curia nel libro decimoquinto; Quindi siegue, che non frequentemente si assumono queste dispute, mà che si prema nel negozio principale. A

A *Nel disc. 98. di questo titolo.*

L'altra specie del sequestro è quello, il quale si
2 mette di consenso delle Parti, e ciò suole occorrere, quando da quello, il quale sia possessore, ò che in altro modo voglia impedire il corso della causa al non possessore, si dimandi la remissoria, ouero la compulsoria speciale, per esaminare li testimonij, ò per estrarre le scritture, siche si ritardi il corso della causa principale, atteso che per l'istessa ragione

di sopra accennata, nell'altra specie del sequestro, trattandosi di ragioni à vita, nelle quali al possessore comple di tirare in lungo, sogliono queste dimande farsi maliziosamente, che però vi si camina con molto riguardo, e strettezza, conforme si discorre nel libro decimoquinto de giudizij, trattando della remissoria, e della compulsoria; E frà gli altri requisiti è questo, che il possessore il quale faccia tal dimanda, debba consentire al sequestro del beneficio, oltre l'altro consenso di douere star' ad vna sentenza, e di renunziare all'altra instanza. B

B *Nel disc.99. di quest titolo, e nel disc.30. nel titolo de giudizy nel lib.15.*

La terza specie del sequestro è quello, il quale si

3 metta per la riserua, ò affezzione Apostolica cōtro il prouisto dall'Ordinario, ò da altro inferiore C; La quarta è di quello, il quale si mette per il capo degli attentati, ouero perche il possesso sia vacuo, ò molto torbido, siche ò niuno de litiganti posseda, ouero che pretenda posseder l'vno, e l'altro, ilche sia incerto; E per queste specie non vi bisogna la sentenza, mà si camina con più facilità che nella prima specie della Clementina. D

C *Nelli discorsi 11. e 98.*

D *Nell'istesso discorso 98.*

Finalmente l'altra specie è di quel sequestro, il quale si dice prouisionale, che nasca dall'officio del giudice per qualche giusto motiuo; Mà questa specie non riceue vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo dalle circostanze particolari di ciascuno; Come per esempio per il giusto timore della dissipazione de frutti, acciò il

giu-

giudizio non resti elusorio, ouero che così ricerchi la ragione del riparare à scandali, ò ad altri inconuenienti, ò per altro motiuo simile.

Questa vltima specie di sequestro si dice prouisionale, più tosto sopra li frutti che sopra la sostanza del beneficio, siche non pregiudica al possesso, nè lo toglie, e per cõseguenza si stima di minor pregiudizio, & il giudice può riuocarlo secõdo che gli parerà che sia cessata la causa, la quale lo mosse à metteruelo; O pure può ripararsi cõ la sicurtà, la quale si dice la medicina di questo sequestro, il che nõ camina nell'altre speciẽ, conforme sopra ciò, & altri incidenti che riguardano questa materia, si discorre nel Teatro, doue si potrà in occorrenza vedere, non essendo possibile reassumere tutte le minuzie. E

E *Nel detto disc. 98. e nel disc. 51. del titolo del padronato nel libro seguente.*



CAPITOLO XXV.

Delli Beneficij manuali.

SOMMARIO.

1 *De quali manuali si tratta.*
2 *Li beneficij secolari si presumono perpetui.*
3 *Quando li manuali non siano amouibili.*
4 *Delle Cappellanie dè Preti participanti delle masse comuni delle Chiese.*
5 *Se per rimouere si ricerchi, ò nò la causa.*

CAP. XXV.



1 N questo capitolo si tratta di quella manualità, la quale significa l'istesso che la temporalità, ouero la facoltà di rimouere ad arbitrio il possessore, trattando delli beneficij, ò delle cappellanie secolari, senza la mistura delli beneficij regolari, i quali generalmente, e di loro natura sono manuali, mentre di essi si tratta à parte nel capitolo seguente.

Nelli

2 Nelli secolari dunque, la regola è, che si presumono perpetui, e non manuali, e questa è la loro ordinaria natura; Con vna perpetuità però soggetta alla sourana, & all'assoluta podestà del Papa, conforme si è accennato nel libro secondo dè Regali, trattando della podestà di togliere le ragioni del terzo A; Tuttauia questa regola riceue la sua limitazione, ò dalla legge della fondazione, 3 ouero dalla consuetudine, ò pure dalla qualità del beneficio, ò della cappellania, siche in sostanza importino più tosto vn'officio seruitorio come vna specie di famolato, che vn beneficio, ò rettoria; Che però il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, senza che vi si possa dare vna regola certa, e generale. B

A Nel disc. 148. nel lib. 2. de Regali.

B Nelli disc. 30. e 97. di questo titolo.

4 Sotto questo nome di beneficij, e di cappellanie manuali, si sogliono da Beneficialisti, e da altri scrittori, annouerare le cappellanie di quelli li quali come nazionali del paese, siano ammessi alla massa, ouero al grembo delle Chiese cattedrali, ò collegiate, ò parochiali, senza titolo alcuno collatiuo; Però non meritano questo titolo se non impropriamente, mentre non vi è il titolo collatiuo, conforme di questa specie si discorre più distintamente nel seguente titolo de Canonici, e del Capitolo.

Presupposta dunque tal qualità di beneficio, ò di cappellania manuale, siche non si proueda, ne si cōferisca in titolo dal Superiore, mà si dia con questa qualità di manualità, e per cōseguenza che nō abbia

l'esse-

l'essere del vero beneficio, il che dipende dal vedere se sia eretto con l'autorità del Superiore, mentre altrimente sarà vn semplice legato, nella maniera che di sopra nel capitolo primo si è discorso.

La maggiore, e la più frequēte questione la quale sopra ciò suole cadere, riguarda la facoltà di rimouere il possessore, cioè se si ricerchi la causa, ò nò; Et in ciò, la regola assiste à quello, il quale abbia la facoltà di rimouere, cioè che possa farlo à suo arbitrio, anche senza causa, nella maniera che ciascuno può licenziare vn seruitore salariato, senza che abbia obligo d'assegnarne ragione alcuna, siche tal questione riguarda più tosto la remozione degli accennati cappellani, ò preti, li quali per ragione della naturalezza, siano ascritti alla massa, ò comunia di qualche Chiesa, e ciò riguarda vna materia totalmente diuersa; Ouero suol cadere nelli beneficij regolari, de quali si discorre nel capitolo seguente, e nel qual caso, entrano veramente le limitazioni che alla sudetta regola si sogliono dare, quando la remozione si facesse per liuore, ò malignità, oueramente quando fosse per apportare vn notabile pregiudizio nella fama, e nella riputazione di quello il quale sia rimosso; Mà in questi beneficij, ò cappellanie titolari difficilmēte ciò si stima verificabile, nella maniera che nel libro secōdo de Regali si è discorso circa la mutazione degli officij, cōforme più distintamente si và discorrendo nel Teatro.

C *Nelli detti discorsi 80. e 97.*

C A-

CAPITOLO XXVI.

Delli Beneficij Regolari.

SOMMARIO.

1 *DOnde nasca che oggi le questioni dè beneficij regolari siano rare, e della mutazione delle cose.*

2 *Le Chiese regolari che si danno in commenda à secolari non mutano natura.*

3 *Li beneficij regolari sono di loro natura manuali.*

4 *Quali siano capaci dè beneficij regolari.*

5 *Delle commende, e delle dignità della Religione di Malta, e delli requisiti necessarij per ottenerli.*

6 *Quando si camini per anzianità, e quando per benemerenza.*

CAP. XXVI.



1 Vesta materia, ancorche appresso gli antichi scrittori sia frequente, nondimeno oggi in pratica pare che sia ristretta solamente alle commende, & alle dignità della Religione di S. Gio. Gerosolimitano, che volgarmente diciamo

di

di Malta, della natura de quali di sotto si discorre, siche particolarmente in Italia, & anche in Spagna pare che il foro, nell'altre Religioni di raro tratti di questa materia.

Nasce ciò dalla mutazione dello stato antico de regolari, e particolarmente doppo introdotto l'vso delle Religioni mendicanti, ad imitazione delle quali, si gouernano ancora l'antiche monacali, conforme altre volte di sopra si è accennato, e si discorre ancora nel libro decimoquarto, trattando de Regolari; Cioè che anticaméte ogni Monastero si gouernaua da se stesso independentemente dagli altri, siche l'Abbazie, e le altre Prelature locali veniuano stimate rettorie, ò beneficij, nella maniera che si stimano i beneficij secolari; Mà essendosi oggi tutte le Religioni ridotte à forma di republica, e di gouerno vniuersale, sotto vn Prelato generale, & altri prouinciali, siche li gouerni locali siano prouisionali, & à tempo determinato; Quindi segue, che le antiche questioni più non entrino, atteso che quando sopra questi gouerni temporali nasce qualche dubbio per la remozione che dentro il tempo solito ne facesse il superiore maggiore, ciò si decide sommariamente, & ad vso di Principe, con le regole prudenziali più che con le legali, dalla S. Congregazione de regolari, conforme nel sudetto libro decimoquarto, trattando di questa materia di regolari, & anche nel decimo-

quinto nella relazione della Curia, trattando della sudetta Congregazione, si và discorrendo.

E se bene molte Chiese cattedrali, e metropolitane di Spagna, erano regolari, siche nell'occasione delle vacanze di quelle dignità, e canonicati, occorrea trattare di questa materia; Tuttauia oggi sono quasi tutte secolarizate, che però molto rari nella materia sono i casi, che occorrano in pratica.

Come ancora, se bene in Germania, & in altre parti oltramontane, vi sono di presente dè Monasterij, li quali, all'vsanza antica, si gouernano da se independentemente dagli altri, siche non connettano; Tuttauia per il più sono elettiui, ouero à nomina de Principi, onde parimente rare volte occorre il trattarne in forma giudiziaria; Portãdo solamente il caso di trattarsene alle volte nella Congregazione concistoriale, in occasione delle questioni, le quali nascono sopra l'elezione, ouero sopra i consensi nelle coadiutorie, conforme si và accennãdo nella sudetta materia de Regolari; Nella quale si accennano ancora le dispute che occorrono generalmente anche nelle Religioni, le quali si gouernino à forma di vniuersità, sopra la valida elezione de superiori, Locali, Prouinciali, e Generali.

E circa quei Monasterij regolari, li quali si dãno in cõmenda à Cardinali, & à Prelati; Ancorche ri-
2 tengano la natura regolare agli altri effetti; Nõdimeno à rispetto delli chierici secolari, alli quali si

 dan-

danno in commenda, si camina con l'istesse regole con le quali si camina nelli beneficij secolari, nella maniera che si è discorso di sopra nel capitolo decimoquinto trattando delle Commende.

Mà quando si desse il caso delle dispute; Due sono le regole generali, le quali entrano in questa materia dè beneficij regolari, quando non osti
3 in contrario il priuilegio Apostolico, ouero vna tal consuetudine, che in vigore di essa si possa allegare l'istesso priuilegio implicito; Primieramente, cioè, che sono, e si presumono di loro natura manuali, ouero (conforme li Beneficialisti dicono) obedienziarij; Cioè che facendo li Regolari il voto dell'obedienza, si priuano della propria volontà, e deuono obedire à proprij superiori; E questa regola, in termine di ragione, camina anche nelle dignità, e nelle commende della sudetta Religione di Malta; Bensì che quando non vi sia più che gran demerito, ciò non è solito praticarsi.

E l'altra regola è, che de beneficij regolari non
4 siano capaci, se non quelli, li quali siano religiosi professi di quella religione, ouero quelli, li quali siano pronti à fare la professione, che però ne sono incapaci li secolari; Per la più volte accennata ragione, che ciascuno deue auere i beneficij della propria gerarchia, senza che l'vna si confonda con l'altra, siche si diano, i secolari alli secolari, e li regolari alli regolari.

Sii

Si restringono dunque per il più in pratica que-
ste dispute, alle sudette dignità, ò commende, ò be-
neficij della Religione di Malta, in occasione del
concorso che vi si fà, quando vacano, ò che stan-
no per vacare dalli pretensori, stante le qualità ri-
5 chieste da quei statuti, sopra la verificazione delle
quali trà li concorrenti si contrasta; Atteso che per
l'abilità, bisogna che si siano fatte tutte le carauane;
Et ancora che si sia fatta la residenza nel Conuen-
to di Malta di anni cinque per le commende, e di
anni diece per le dignità; E si ricerca di più la
residenza quinquennale in quella commenda, che
già si sia ottenuta, quando si pretenda passare à
commenda, ouero à dignità maggiore; Come
ancora che si sia migliorata la commenda posseduta,
giustificando bene nel tempo congruo i miglio-
ramenti; E di non essere debitore del comun te-
soro; Ne di auere altro mancamento notabile, &
inabilitatiuo; Che però sopra la verificazione di que
sti requisiti nascono delle continue liti.

E quando di questa giustificazione non si dub-
biti, nè dell'abilità; Tuttauia, quando si tratta del-
6 le dignità, cadono delle questioni sopra la maggiore
benemerenza nel seruizio della religione; Atteso
che quando si tratta delle commende si camina
con l'ordine dell'anzianità solamente, perilche oc-
corrono le dispute sopra il tempo, dal quale questa
debba correre, per causa dell'età immatura, ò del

pagamento non fatto del passaggio, ouero per altri difetti, per i quali secondo gli stabilimenti della Religione, l'anzianità non comincia, ò che cominciata, si perda, che però non vi si può dare vna regola certa, e generale, mà nell'occorrenze si dourà ricorrere alli professori pratici in questi statuti, & alle molte decisioni della Ruota, le quali sono sopra ciò nate; Et ancora à quello che in occasione di casi seguiti, se ne và discorrendo nel Teatro.

Mà quando si tratta delle dignità, si camina con vn'altra distinzione, cioè che ò si tratta delli Baliaggi, & officij, ò dignità di elezione, & amministrazione; Et in tal caso si hà riguardo alla benemerenza, la quale preuale all'anzianità; Mà se si tratta delli Priorati, e di quelle dignità, le quali si dicono Cóuentuali, doue cadono l'espettatiue per le prime vacanze; Et in tal caso si camina per l'anzianità, e quando questa sia eguale, si hà riguardo ancora alla maggiore benemerenza. A

A Nelli disc. 68. e 69. di questo titolo, e nel Supplemento.



CA-

CAPITOLO XXVII.

Del modo di ripartire i frutti pendenti, ouero raccolti, ò pure ancora estanti, trà il predecessore, ò il suo erede, & il successore del beneficio, ouero con la Chiesa, ò con la Camera Apostolica.

SOMMARIO.

1 *DI quali frutti si tratti, e con qual distinzione si debba caminare.*
2 *Delle distribuzioni cotidiane.*
3 *Della distinzione di più specie di frutti.*
4 *Quali frutti spettino all'erede, e quali alla Chiesa.*
5 *Delli frutti naturali.*
6 *A che gioui l'indulto di testare.*
7 *Delli frutti ciuili, ouero industriali.*
8 *Delli misti.*
9 *Delli beneficij curati.*
10 *Degli animali, e dè meglioramenti.*

CAP.

CAP. XXVII.

1 I tratta solamente in questo capitolo di quei frutti pendẽti, li quali nõ siano ancora maturati, ouero se essendo maturati, non siano esatti, ò respettiuamente non consumati, mà che tuttauia siano in essere; Atteso che à rispetto di quelle robbe le quali si pretendono acquistate per il beneficiato con i frutti del beneficio, e con gli altri emolumenti ecclesiastici, cioè se vi debba succedere la Chiesa, ouero in suo luogo la Camera Apostolica, e si debba fare, come si dice, lo spoglio al beneficiato morto, riguarda più tosto la materia della successione, che però se ne discorre nel suo luogo nel libro antecedente.

Per quello dunque che appartiene à questa materia de frutti pendenti, & inesatti, se, à chi, e per quali rate debbano spettare; Ancorche vi si scorga qualche varietà d'opinioni, in maniera che vẽga stimata vna materia molto intricata; Maggiormẽte per la pratica diuersa, la quale suol nascere da quello che de fatto in alcuni luoghi indebitamente facciano l'inferiori commissarij, e li ministri camerali, contro li giusti, e li ragioneuoli sentimenti de

supe-

superiori; Tuttauia, teoricamente la materia si stima piana, e facile, quando si rifletta alla douuta distinzione.

Primieramente dunque si distinguono quelli emolumenti, li quali meritano il nome de frutti, dagli altri à quali cōuiene il nome, ouero il termine del
2 le distribuzioni cotidiane, secōdo la distinzione accēnata di sopra nel capitolo decimosettimo trattando del valore; Atteso che quando si tratta delle distribuzioni, venendo queste stimate vn nudo salario, correspettiuo al seruizio personale, il quale si fà alle Chiese coll'ordine delle puntature; Quindi segue che queste si trasmettano agli eredi del beneficiato morto, ouero si debbano à lui quando soprauiua perche lasci il beneficio per rassegna, ò per passaggio ad vn altro incompatibile, non essendoui ragione alcuna la quale persuada, che la Chiesa, ouero il successore, ò respettiuamente la Camera Apostolica debba pretenderli.

Quando poi si tratta di quelli, che veramente sono frutti, cioè che si possano auere dal benefi-
3 ciato, ancorche non serua in diuini, come effetti del beneficio, e con la sola ragione di lucro; Et in tal caso si distinguono tre specie di frutti; Vna cioè de puramente naturali, che senza alcun'artificio, ò industria vmana, si producono dalla terra; Come sono per esempio, l'erbe per li pascoli degli animali, oueramente le ghiande, e le castagne, e frut-

tii

ti ſimili; L'altra ſpecie all'incontro ſi dice puramẽte induſtriali, che più comunemente ſi dicono ciuili, come quelli, nelli quali la natura non vi abbia cooperazione alcuna, mà che naſcano totalmẽte dall'induſtria vmana; Come per eſempio ſono; Le pigioni delle caſe; Li molini; Li cenſi, e l'altre annue riſpoſte; Le gabelle, & altre coſe ſimili; E la terza ſpecie ſi dice miſta, cioè parte naturale, e parte induſtriale, ſiche egualmente, ò pure con qualche diſuguaglianza vi cooperino, l'arte, e la natura, non baſtando l'vna, ſenza l'altra; Come per eſempio ſono, il grano, e le altre biade, il vino, e l'oglio, e coſe ſimili.

Fatta queſta diſtinzione, ſi deue primieramente riflettere alla ragione, dalla quale dipende, ſe li
4 frutti debbano ſpettare più all'vno che all'altro; E queſta ragione tutta conſiſte nel dominio; Atteſo che ſe li frutti ſiano in ſtato tale, che, ò come pendenti, ò come non ſeparati ſi poſſano dire acceſſorij della proprietà la quale gli abbia prodotti; Et in tal caſo ne ſegue che ſiano tuttauia dell'iſteſſa natura, della quale ſia la loro cauſa produttrice, ſiche il dominio della proprietà tiri à ſe li frutti à fauore della Chieſa, ouero della Camera, come ſurrogata in luogo della Chieſa, per le Coſtituzioni Apoſtoliche; Et all'incontro, quando li frutti ſi poſſano dire talmẽte ſeparati, ſiche ſiano confuſi, ò commiſti col reſtante patrimonio proprio del beneficiato, in maniera

che

che siano fatti del suo dominio priuato; Et in tal caso la Chiesa, ouero in suo luogo la Camera, non vi aurà azione alcuna, per cessare la sudetta ragione, dalla qual nasce l'azione sudetta.

Fermata dunque questa generalità; E venendo alla particolarità, secondo la distinzione delle sudet-
5 te tre specie; Per quello che spetta alla prima de frutti meramente naturali, quando siano ancora pendenti, ancorche maturi, mà non raccolti, ò pure (come li Giuristi dicono) separati dal solo, mà tuttauia esistenti nell'istessi poderi, siche in sostanza non si siano confusi, ò mischiati col restante patrimonio proprio, e profano del beneficiato, e per conseguenza che non si siano fatti del suo dominio priuato; Et in tal caso spetteranno alla Chiesa, ouero alla Camera, conforme si è detto, per la ragione del dominio; Restando il dubbio quando si siano percetti, e consumati da vn terzo, come per esempio da vn affittuario, ouero dalli padroni degli animali, li quali abbiano pasciuto l'erbe, ò le ghiande, ò altri frutti simili senza auere pagato il prezzo, ò la pigione; se tutauia si debbano dire frutti pendenti, & inesatti; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, conforme si puol vedere nel Teatro, non essendo conueniente à quest'opera l'esaminare la questione con gli argomenti dell' vna, e dell'altra opinione, e con le diuerse distinzioni, le quali vi si danno, bastandone questo tocco

per qualche notizia, mentre altrimente sarebbe souerchia digressione per i non professori.

Mà se all'incõtro, li frutti saranno totalmente separati dal solo, siche si possano dire già fatti del priuato dominio del beneficiato, & incorporati al suo patrimonio; Et in tal caso, cessando la sudetta ragione del dominio, la Chiesa ò respettiuamente la Camera non vi aurà che fare, mà spettaranno al beneficiato predecessore, ouero al suo erede.

Giouando questa ispezzione per quelli, li quali, ò per indulto, ò per transazione, abbiano la facoltà di testare, siche siano esenti dallo spoglio, mentre secondo la Bolla di Vrbano Ottauo, questi indulti non suffragano per li frutti pendenti, ò inesatti; (Bensì che ciò è stato moderato per Clemente Nono à fauore de Cardinali); Atteso che à rispetto di quelli, li quali non abbiano l'indulto, ciò importa poco, mentre quando anche spettassero all'erede, tuttauia la Chiesa, ò la Camera se gli pigliarà con questo titolo di erede, ouero dello spoglio, siche sarà l'istesso.

Nella seconda specie de frutti meramente industriali, ò ciuili, vi si scorge parimente qualche varietà d'opinioni, & anche di pratica, secondo la diuersità de paesi, siche parimente si stima incongruo à questa opera per i non professori il diffonderuisi, con l'esaminare la verità dell'vna, e dell'altra opinione, con le distinzioni che vi si sogliono dare, attesο

atteso che alli non professori sarebbe vn cagionare più tosto confusione, e per conseguenza si dourà nell'occorrenze ricorrere à professori pratici, & à quello che se ne và discorrendo nel Teatro.

E finalmente per quello che appartiene alla ter-
8 za specie de frutti misti; Ancorche i Giuristi parimente vi s'intrichino; Tuttauia pare che la verità consista nella distinzione, trà quella rata, la quale cada sotto la porzione dominicale, e quella la quale cada sotto la colonica, ouero per le spese della coltura, e della raccolta; Cioè, che per la rata delle spese, ò della porzione colonica, si debbano al beneficiato predecessore, ouero alli suoi eredi, mentre in questa parte non viene considerato come beneficiato, mà come vn terzo, il quale abbia fatto quelle spese; Et ancora perche sarebbe vna manifesta ingiustizia, che la Chiesa volesse fare vn guadagno di quello ch'è d'altri, mentre se fosse stata effettiuamente la Chiesa vacante, tanto bisognaua fare queste spese, oueramente dare questa porzione al lauoratore; Mà quella porzione, la quale si dice dominicale, cade sotto la prima specie de frutti puramente naturali, siche anderãno regolati nell'istessa maniera.

Vanno alcuni dando la distinzione, trà li benefi-
9 cij semplici, e li curati; quasi che ne curati, li frutti abbiano natura di distribuzioni cotidiane, ouero che vi entri l'istessa ragione che sia vna mercede

della fatica perſonale, e che ſi ottengano per vna cauſa onerosa, e correſpettiua, più che per la lucratiua, e per conſeguenza che ſpettino al beneficiato, ouero al ſuo erede, con quella miſura, ò proporzione, della quale ſi diſcorre nel libro ſeſto della dote, in occaſione di trattare di tal queſtione trà il marito, ò li ſuoi eredi, e la donna, ò li ſuoi eredi, mentre queſto anche ſi dice vn matrimonio ſpirituale; E per queſta ragione ſi dourebbe dire l'iſteſſo delli Veſcoui, e dell'Arciueſcoui; Però ſe bene queſta opinione in termini di ragione pare che abbia molto del probabile, tuttauia in pratica ſi oſſerua poco, conforme particolarmente vediamo nelli Veſcoui, e nelli Arciueſcoui.

Sopra gli animali, ò gli altri inſtromēti colonici, li
10 quali s'introducano dal beneficiato nelli poderi della Chieſa, ouero ſopra gli altri miglioramenti che vi ſi faceſſero, cadono ancora delle diſpute, ſopra le quali nō facilmente ſi può dare vna regola certa, dipendendo la deciſione da diuerſe diſtinzioni, e ſopra tutto dalle circoſtanze del fatto; Che però parimente ſi dourà vedere quello che ſe ne diſcorre nel Teatro, cōuenendo (conforme tante volte ſi è detto) di laſciare qualche coſa alli profeſſori. A

A *Di tutto ciò ſi tratta nelli diſcorſi 81. e più ſeguenti, e 100. di queſto titolo;*

CA-

CAPITOLO XXVIII.

Del pagamento dell' annate e degli altri emolumenti che si fanno in Cancellaria da quelli, li quali siano nouamente prouisti; E del pagamento delli quindennij per li beneficij vniti.

SOMMARIO.

1 *Della ragione delle mezze annate.*
2 *Quando entri la simonia.*
3 *Dell'applicazione della prima annata alla Sacristia, ò al Capitolo.*
4 *Delli quindennij.*
5 *In qual moneta si debbano pagare.*
6 *Non si paga l'annata per la rata del peso della pensione.*
7 *Per quali beneficij si paga la mezza annata.*

CAP. XXVIII.



L volgo ignorante, non ſapendo quello che ſi dica, oueramẽte quelli 1 li quali lo ſanno, cõ malignità cercando di tacciare la Corte Romana, dannano queſt'vſo del pagamento della mezza annata, e degli altri emolumenti per le ſpedizioni delle bolle, dicendo che ſia vna ſpecie di ſimonia.

Queſta cenſura però (conforme ſi è detto) è vn'effetto d'ignoranza, ouero di vna malignità manifeſta; Atteſo che, quando anche nõ vi foſſe altra ragione, che quella della volontà del Papa, il quale dimandaſſe queſta recognizione per cauſa della collazione, ne meno la ſua podeſtà è ſoggetta à queſte proibizioni, mẽtre queſte naſcono dalla legge poſitiua, alla quale può diſpenſare, cõforme alla giornata diſpenſa trà quelli li quali facciano le permutazioni, ouero le raſſegne, oueramente nelli caſi delle concordie, e di quei patti che per altro ſarebbono ſimoniaci; Come ancora la ſimonia entra propriamente, quando ciò ſegua per patto, mà non già quando non vi concorra patto alcuno, e che

che doppo fatta la grazia pura, per la ſpedizione
2 delle Bolle, e per l'effettuazione della grazia, ſi pagaſſe certa mercede; Atteſo che ſe bene ſenza la diſpenſa del Papa, gli altri Prelati, e collatori non poſſono farlo, e facendolo incorrono in diuerſe pene, con l'obligo della reſtituzione; Tuttauia ciò ſi ſtima illecito per la proibizione fatta dà Canoni, ò da Cōcilij, e ciò prudentemente per togliere l'occaſione, ouero il manto della ſimonia, però queſta non entra, quando non vi ſia il patto.

Et in oltre, nel beneficio ſi conſiderano due coſe; Cioè la ſpiritualità nella podeſtà di amminiſtrare la Chieſa, e le coſe ſacre; E l'vtile temporale nelle ſue rendite; Che però eſſendo il Papa (ſecondo la più vera opinione, non impugnabile da quelli li quali ſiano veramente profeſſori della fede cattolica) aſſoluto padrone dè beneficij, e de beni eccleſiaſtici, non ſi sà vedere la ragione, per la quale, concedendo ad vna perſona l'vtile di queſti beni à ſua vita, non poſſa riſeruarſene per il mātenimento della ſua dignità, e per li biſogni della Sede Apoſtolica, li frutti della metà di vn' anno, mentre può ſenza dubbio grauare il prouiſto con vn tratto ſucceſſiuo à douer dare qualche parte di quei frutti ad vn'altro, ſotto nome di penſione, ò di riſerua di frutti.

E ſe la Religione di Malta, lecitamente conferendo

rendo le commende, ouero li priorati alli caualieri, ò alli cappellani, & alli seruenti d'arme, applica al suo tesoro vn'annata de frutti per i publici bisogni della Religione; Et in molte Chiese cattedrali, e metropolitane, ò collegiate, si pratica che li frutti del primo anno non siano del benefi-
3 ciato, mà si applichino alla fabrica della Chiesa, ouero alla sacristia, ò pure ad altri vsi, il che non è proibito ogni volta che non ridondi direttamente, ò indirettamente à comodo priuato di quei del Capitolo, per la recezione, cōforme nel titolo seguente de Canonici si discorre; Però molto più ciò deue essere lecito al Papa, il quale come padrone, può meritamente esigere dà suoi beneficiati questa recognizione; A somiglianza di quello che porta la pratica comune del nostro Mondo ciuile comunicabile nell'inuestiture de feudi, ouero nelle concessioni degli officij, siche veramente è vno sparlare senza fondamento, per ignoranza, ò per malignità. A

A Nel disc. 89. di questo titolo.

Mà perche gli emolumenti di queste annate, per antica vsanza della Corte, vanno distribuiti trà gli officiali della Cancellaria, li quali ottengono gli
4 officij per il più per causa onerosa, mediante il prezzo il quale se ne paga al Papa, siche in sostāza in tal maniera esso Papa viene ad auere l'annate, come per vn pagamento anticipato che se ne fà da questi offi-

officiali; E per il mantenimento dè Capitoli, ò de Collegij, ouero per altre opere pie, porta il caso che si facciano delle vnioni perpetue di quei beneficij, de quali in occasione di prouiste, si pagaua la mezza annata, il pagamento della quale in tal modo cessa, per non darsi più il caso della vacanza; Quindi ragioneuolmente si è introdotto, anche da tempo antico, l'vsanza, che questi corpi intellettuali, à quali si sia fatta l'vnione, come non soggetti alla morte naturale, per la quale seguisse la vacanza, perilche volgarmente si dicono mano morte, debbano pagare i quindennij, cioè quello ch'importerebbe il pagamento dell'annate nel caso della prouista, ogni quindeci anni, regolando in tal modo la vita d'vn vomo, col ragguaglio della vita più lunga, ò della più breue.

Camina però ciò nel caso che li beneficij per prima fossero soggetti al pagamẽto della meza annata, e non altrimenti, atteso che non si può, nè si deue dare il sorrogato, se manca quello in luogo di chi si faccia la sorrogazione, nè può entrare la finzione, doue manca la verità; Ouero quando per espresso priuilegio Apostolico, ò per la causa dell'attuale ospitalità, ò per altre limitazioni contenute nelle Costituzioni Apostoliche, le quali parlano di questi quindennij, non ne cessasse l'obligo.

Quindi segue che sopra ciò non si può dare vna rego-

regola certa, e generale, applicabile à tutti casi, mentre dipende il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, conforme più distintamente si và discorrendo nel Teatro; Doue ancora si tratta del modo del pagamento di questi quindennij, & in qual moneta si debbano pagare, per la nota-
5 bile alterazione del prezzo, che da tempi moderni hà riceuuto l'oro; Et in ciò la regola assiste agli annatisti, cioè che l'interesse di questo aumento debba andare à danno di quelli, li quali siano i debitori dè quindennij, come sorrogati in luogo dell'annate, che però si deuono pagare in quell'istessi ducati di Camera, che in ogni caso di vacanza bisognerebbe pagare per le noue prouisioni. B

B Nel d. disc. 89.

Se poi portasse il caso, che il beneficio fosse carico di pensioni, siche non debba essere tutto il
6 frutto del prouisto, in tal caso non è di douere, che il prouisto sia grauato à pagare il peso dell'annata, per quella rata che non ne riceue comodo, che però tal peso se gli defalca, con l'obligo però di sodisfare questa rata proporzionatamente, quando li pesi anderanno cessando; E nel di più che sopra ciò suole occorrere, si dourà ricorrere à professori, bastando per qualche lume de non professori, questa notizia così generale.

Cade questo peso della meza annata in quei be-
7 neficij, il valore delli quali passi li ventiquattro do-

cati

cati di Camera de frutti certi,ſenza computare l'incerti; Che però per gli altri beneficij di minor valore ſi pagano alcuni pochi emolumenti per recognizione degli ſcrittori, e degli altri officiali.



IL DOTTOR VOLGARE.

LIBRO DVODECIMO.

PARTE SECONDA:

Delli Canonici, e delle Dignità; Delle Chiese Catedrali, ò Collegiate; Et anche del Capitolo, e degli atti Capitolari, ò Collegiatiui, & elettiui.



INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI.
DI QUESTA PARTE SECONDA
DELLI CANONICI, &c.



CAPITOLO PRIMO.

DI che cosa si tratti sotto questo titolo de' Capitoli, e de' Canonici e delle Dignità, e di quello che riguarda tal materia.

CAP. II.

Del modo di guadagnare le distribuzioni cotidiane, e qual seruizo bisogna fare à tal' effetto, & in quali casi si guadagnino le distribuzio-

ni anche ſenza ſeruire; E della validità degli ſtatuti, ò delle conſuetudini che i Canonici nouamente ammeſſi debbano pagare qualche coſa, ò pure che debbano ſtare per qualche tempo ſenza frutto, ò ſenza diſtribuzioni.

CAP. III.

Del Capitolo, da quali perſone ſia coſtituito; e ſe li beneficiati, oueramente gli altri ſemplici cappellani di quella Chieſa ſi poſſano dire del Capitolo; Ouero ſe in vn' iſteſſa Chieſa vi poſſano eſſere più Capitoli diſtinti; O all' incontro ſe vn Capitolo ſolo abbia più Chieſe trà loro diuerſe.

CAP. IV.

Degli atti capitolari giuriſdizionali, e preminenziali; E particolarmente di quello d' eleggere il Veſcouo, ò altro Prelato, ò di deputare il Vicario in Sede vacante; Et ancora di alcune precedenze trà vn Capitolo, e l' altro, ouero trà le Dignità e li Canonici d' vn' iſteſſo Capitolo.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Di che cosa si tratti sotto questo titolo de' Capitoli, e di Canonici e delle Dignità, e di quello che riguarda tal materia:

SOMMARIO.

1 *DI che si tratta in questo capitolo.*
2 *Le Cathedrali non si eriggono se non dal Papa.*
3 *Delle collegiate.*
4 *Dell' erezioni delle dignità e canonicati.*
5 *Delli nouamente eretti di che godano.*
6 *Se le dignità siano di Capitolo*
7 *Degli effetti che da ciò risultano*
8 *Se un Canonico serua l' altro*
9 *Delli coadiutori.*
10 *Se li canonici della Cattedrale siano nobili.*
11 *Delli Canonici sopranumerarij.*

CAP I.



Vtto quello che riguarda le regole beneficiali, circa l'affezzioni, e le
1 riserue Apostoliche; Ouero circa la facoltà degli Ordinarij e degli altri Prelati di conferire; O pure circa le rasegne, e le permute, ouero circa la validità, ò inualidita delle grazie ; E l'obligo della residenza; E la materia dell' incompatibilità, & altre simili cose accennate nel titolo antecedente de i beneficij in generale, conuiene anche alle dignità, & alli canonicati, mentre ancora questi vengono sotto il genere de' beneficij ecclesiastici, ancorche siano alquanto più qualificati, e differenti dalli semplici, per rispetto della residenza, e del seruizio degl' ordini sacri che ricercano come à loro annessi, ouero per l'età, che vi sia necessaria, ò pure per vna certa maggiore qualità di nascita, ò di grado, il che però non toglie l'essere beneficij, e di douersi regolare con li termini beneficiali, de i quali già nel suddetto suo luogo si è discorso.

Quello dunque, che per obbedire all'ordine del Teatro, cade sotto questo titolo, riguarda, più tosto le giurisdizioni, e le preminenze delle di-

dignità e de canonici in Capitolo, ouero in Chiesa, Et anche la materia del seruizio della Chiesa, e quella delle distribuzioni cotidiane; Come ancora gl' atti capitolari ò elettiui, quando si debbano dire legitimi, e ben conclusi, e se à chi spetti la prerogatiua di entrare in Capitolo, con cose simili differenti, e diuerse dalla materia beneficiale.

Il primo dubio che cade in questa materia, è quello, se quali si dicano le dignità, e li canonici, ouero
2 li capitoli e li collegij legitimamente eretti; Et in ciò si distingue, che; O si tratta di tutto il corpo vniuersale; Et in tal caso vi è necessaria l'autorità Apostolica, si che non basta quella dell' ordinario; Atteso che, se si tratta di catedrale è fuori d'ogni dubio, che niuno abbia questa autorità, se non il Papa, al quale solamente spetta la podestà di erigere le Chiese catedrali, per quello che si è discorso nel libro terzo nel titolo delle preminenze; Oueramente si tratta della colleggiata; Et in tal caso, ancorche (conforme si è accen-
3 nato nel sudetto libro terzo delle preminenze, & anche nel altro titolo antecedente de beneficij, molti scrittori, e particolarmente li canonisti vecchi vogliano, che ciò si possa fare dall' ordinario, quando vi sia la dote congrua, siche vi possa essere vn numero dè canonici ben prouisti da poter mantenere il conueniente decoro della dignità di

vna

vna Chiesa colleggiata; Nondimeno secondo l'opinione riceuuta nella Curia Romana e che oggi dì si osserua in pratica, ciò parimente si stima riseruato all'autorità Apostolica, siche non si possa fare dall'ordinario; Che però quando non si tratta di collegiate antiche dà tempo immemorabile, ò cẽtenario senza che apparischa del principio vizioso, in maniera che vi entri la solita operazione dell'immemorabile ò della centenaria, di potersi allegare ogni titolo migliore, e per conseguenza la fondazione Apostolica senza necessità di prouarla, sempre si dirrà vn collegio illecito, e si potrà proibire, e supprimere, ò pure si potrà forzare à pigliare la fondazione Apostolica; Cadendo solamente la questione, se possa suffragare la quadragenaria congionta con la fama del priuileggio apostolico, e si crede probabile l'affermatiua.

Se poi il corpo del capitolo, ò del collegio sia già legitimamente fondato, mà si tratti della nuo-
4 ua erezione d'alcune dignità, ò canonicati, di più del solito; onde cada il dubio se ciò si possa fare ò nò dall'Ordinario, ò pur vi sia parimente necessaria la facoltà Apostolica; Et in ciò, ancorche nõ mãchi la solita varietà dell'opinioni; Tuttauia, secondo la più probabile, e la più comunemente riceuuta opinione, si camina con la distinzione, cioè, che se vi sia prefinito il numero certo e tassa-

tiuo

tiuo con la suddetta autorità Apostolica ; Et in questo caso non si potrà alterare senza l'istessa autorità Apostolica, non potendo l'inferiore fare cos' alcuna in contrario à quello che abbia ordinato il superiore ; Mà quando tale ostacolo non vi sia, in tal caso l'Ordinario lo potrà fare, purche vi sia il consenso del Capitolo, e degl' altri interessati, e che vi sia la giusta causa dell' aumento dell' intrate, siche non si pregiudichi agli altri canonicati, e dignità già eretti, mà che ridondi più tosto in seruizio & in decoro della Chiesa, conforme più distintamente si và discorrendo nel Teatro; Doue ancora si tratta se possa l' Ordinario, erigendo delle nuoue dignità, mutare i luoghi, dando il più degno al nouamente eretto sopra gl'antichi. A

A *Nel disc. 1. e 6 di questo tit.*

Presupposta la valida erezione; Entra il dubbio, se questi nouamente eretti con la sua dote particolare, debbano godere come gl' altri antichi
5 delle distribuzioni cotidiane; O pure quando questi vachino, se le loro entrate debbano accrescere anche agli altri antichi ; E sopra di ciò, & altre simili questioni, conuerrà in occorrenza ricorrere à quello che se ne discorre nel Teatro, atteso che stãte molte distinzioni le quali vi si danno, e che dipendono in gran parte dalle circostanze del fatto di ciascun caso, non è facile il stabilirui vna regola generale, e piana per la capacità d'ogn'vno. B

B *Nel sudetto disc. 6.*

Circa le dignità, Anche nelle Chiese catedrali ò metropolitane si suol disputare, se siano ò nò del Capitolo, e se vi abbiano voto; E conforme in occasione del pigliare il possesso si è accennato nel
6 titolo antecedente de beneficij; La regola è che non siano di Capitolo, mà che facciano vna figura distinta e singolare; Ogni volta che non vi sia incontrario la consuetudine, conforme pare che più comunemente sia in Italia; O pure che così disponesse la fondazione della Chiesa; Tuttauia si dice vna limitazione della regola, e per conseguenza non si presume, mà si deue prouare da chi l' allega. C

C *Nel dis. 4. di questo titolo.*

Gl' effetti di essere ò di non essere del Capitolo sono molti; Primieramente ciò è l' accenna-
7 to, circa il modo di pigliare il possesso capitolarmente ò nò; Secondariamente circa la facoltà di auere la voce in Capitolo, e di participare delle giurisdizioni, e delle preminenze capitolari; Et terzo circa l' accrescimento delle distribuzioni di quelli li quali mancano nel seruizio, poiche douendo cadere trà quelli li quali siano di vn istesso corpo, il mancamento de canonici non gioueràalle dignità, & il mancamento delle dignità non giouerà à canonici; E non facendo corpo si applicara alla Chiesa, ò ad altri vsi pij, conforme la consuetudine, la quale in questa materia fà il tutto.

Con-

Conforme ancora si deue molto deferire alla consuetudine, circa il modo del seruizio, ouero dell'assistenza, che vn canonico deue fare alla
8 dignità, ouero ad vn'altro canonico, siche non facilmente vi si può dare vna regola generale applicabile à tutti casi. D D

Nel disc. 3. di questo titolo.

Sogliono ancora li canonici, ò le dignità per la vecchiaia, ò per la mala salute ottenere dal Papa che se li dia il coadiutore, conforme si è discorso nella materia beneficiale, onde cadono
9 le questioni, se questi coadiutori si possano, e si debbano dire vere dignità, ouero canonici, e che luogo debbano occupare; Come ancora, se quando li cominci à correre l'anzianità, se dal giorno della coadiutoria, ò pure dal giorno che per morte del coadiuto, si faccia il caso della successiione nel canonicato; E se fatto detto caso debba pigliare il possesso di nuouo, ò pure che basti il già preso in occasione della coadiutoria; Però sopra queste e simili cose, come molto rare in pratica, e per essere quasi tutte determinate con le dichiarazioni della Sacra Congregazione, sarebbe souerchia digressione il diffonderuisi, onde bastarà riferirsi à quello che se ne discorre nel Teatro, particolarmente per non esser materie molto adattate all'vso comune, per i non professori, per i quali quest'opera è fatta.

Se poi li canonici e le dignità della catedrale si

debbano stimare come li nobili della Città, si è dis-
10 corso nel libro terzo, trattando delle preminenze; E che siano persone cõstitute in dignità ecclesiastica, siche se li commettano le cause dell'appellazione dalla Sede Apostolica, se ne discorre nel libro decimo quinto de Giudizij.

Circa li canonici sopranumerarij, sogliono cader le dispute, se siano veramente Canonic, e se deb-
11 bano godere le preminenze canonicali; E pare che la regola sia negatiua, stante che questi tali si dicono canonici in erba; Però in ciò si suole caminare con qualche equiuoco, pigliando così generalmente questo termine di sopranumerario, mentre si deue distinguere quelli sopranumerarij, li quali siano prouisti per douere ottenere il primo luogo, che vacherà dentro il numero prefisso; E quei sopranumerarij, li quali con dispenza Apostolica siano fatti canonici, oltre il numero prefisso, al quale si deroghi; Atteso che nel primo caso camina la suddetta regola, che si dicano canonici in erba, e che solamente sperino il canonicato per quando vacherà, siche in tanto non siano tali, mà non già nel secondo caso, quando sono veramente canonici dà principio. E

E
Nel detto disc. 6.

CA-

CAPITOLO II.

Del modo di guadagnare le distribuzioni cotidiane, e quale seruizio bisogna fare à tal'effetto; Et in quali casi si guadagnino le distribuzioni, anche senza seruire; E della validità delli statuti, ò delle consuetudini, che i Canonici nouamente ammessi debbano pagare qualche cosa, ò pure che debbano stare qualche tempo senza frutto, ò senza distribuzioni.

SOMMARIO.

1 *Delle sue specie d'emolumenti cioè frutti, e distribuzioni.*
2 *Delle diuerse specie di distribuzioni.*
3 *Si dichiara quali siano quelle distribuzioni di massa grossa che succedono in luogo di prebenda.*

Come

4 *Come s' intenda la conclusione che l' vnione non si può fare alla massa.*

5 *Per quali giuste cause anche non risedendo si guadagnino i frutti.*

6 *Per quali si guadagnano le distribuzioni.*

7 *Non si possono condonare agli assenti.*

8 *Le giuste cause non bastano, nè scusano per questò effetto.*

9 *Si deuono agli assenti per causa d' infermità, e quando nò.*

10 *Della carcerazione & altri impedimenti simili.*

11 *Se basti il lungo seruizio ad esser giubilato.*

12 *Si deue seruire in tutte l' hore che si dichiara.*

13 *Quando le distribuzioni si debbano senza seruizio.*

14 *Di altre questioni in questa materia.*

15 *Se si debbano osseruare gli statuti delle Chiese.*

16 *Della partecipazione dè Preti semplici, e di altre cose nella materia.*



CAP. II.

1 Onforme si è accennato nel titolo antecedente de Beneficij, in occasione di trattare del valore; Di due specie sono gli emolumenti, che si ottengono dalli canonici, e dalle dignità, ouero da altri beneficiati delle Chiese catedrali, ò colleggiate; Vna cioè che si dice delli frutti; E l' altra che si dice delle distribuzioni cotidiane; Li frutti sono quelli, li quali si deuono per la sola ragione del beneficio, ancorche il beneficiato non serua la Chiesa, siche la loro perdita nasce solamente dalla pena per non resedere, conforme si è accennato nel sudetto titolo de Beneficij; E questi frutti in sì fatti beneficij collegiali, à differenza delle distribuzioni, vengono esplicati col nome di prebende; E l' altra specie è di quelli emolumenti che si ottengono solamente per causa del seruiziò in choro, & in Chiesa.

Questa seconda specie viene chiamata distribuzione, e si distingue in in altre due specie; Vna cioè
2 di quelle distribuzi, le quali si dicono minute, e veramēte cotidiane de fatto, come quelle che si distribuiscono giorno per giorno, ò seruizio per seruizio in

in quella poca somma, che importa quella funzione solamente; Come per esempio sono quell' emolumenti che manualmente si danno a quelli, li quali accompagnano l'esequie, e li funerali, che si fanno alli cadaueri quando si portano à sepelire, ouero che assistono all' anniuersarij, ò alle messe cantate, ò altre deuozioni delle parti; O pure che, secondo l'vsanza di molte Chiese, giorno per giorno, ò seruizio per seruizio, si dia qualche manuale recognizione à quelli li quali interuẽgono nell'officij e nelli seruizij ànche ordinarij & obligatorij dell' istessa Chiesa catedrale, ò collegiata.

E l'altra specie delle distribuzioni cotidiane, è quella la quale si dice della massa grossa, cioè che si mette vn' economo à quest' effetto destinato, acciò si metta ogni cosa in massa, dà distribuirsi trà li Canonici e gl'altri partecipāti nel fine dell' anno, ò in altri tempi determinati.

Questa distinzione così generale, la quale viene data dalli Giuristi, e particolarmente dagli anti-
3 chi, trà le suddette due specie di distribuzioni solamente di grosse e di minute, suole partorire degl' equiuoci in quelle Chiese, nelle quali li canonicati non abbiano le prebende distinte; Atteso che comunemente da loro si ferma vna massima, che in tal caso le distribuzioni della massa grossa, succedono in luogo della prebenda, ouero

delli

delli frutti certi, e che abbiano questa natura, all' effetto di poterli guadagnare per quella giusta assenza, la quale si stima sufficiente per il guadagno de' frutti, e non per le distribuzioni; Ouero all' effetto di sostenere le pensioni, le quali, senza la special menzione, di loro natura non abbracciano le distribuzioni cotidiane.

Però ciò contiene vn equiuoco chiaro, atteso che in molte Chiese, sibene si faccia la massa grossa la quale si distribuisca in fine dell'anno, ò in altro tempo determinato, e benche non vi siano preprebende distinte in modo alcuno; Tuttauia, se la participazione di questa massa depende dal seruizio attuale con la regola delle puntature, siche quei canonici, li quali in quell' anno, ouero in quel spazio di tempo che si fà la distribuzione, non abbiano seruito, non debbano participare in conto alcuno; In tal caso queste si diranno più tosto distribuzioni vere, minute, e cotidiane, come se veramente si distribuissero giorno per giorno, e funzione per funzione, onde si faccia quella massa per vna certa comodità maggiore; E per conseguenza non vi entra la suddetta proposizione, che succedano in luogo della prebenda, ouero delli frutti.

E ciò camina, non solamente quando questa massa sia di quegli emolumenti, li quali dependono dalle messe, oueramente dalli aniuesarij, ò fu-

nerali, & altri diuini officij, mà ancora quando dependano dalli frutti delli poderi, & degl' altri beni della Chiesa, siche naturalmēte meritino dirsi più tosto frutti certi, che distribuzioni; Atteso che se siano ridotti à questa forma di massa cō la regola delle puntature per il miglior seruizio, e per il culto della chiesa, conforme per il detto fine lodeuole, si è introdotto nelle Basiliche patriarcali, e nell'altre Chiese collegiate di Roma, & ancora in altre Chiese insigni, e primarie catedrali, e metropolitane del Mondo cattolico, e particolarmente nelle riccheChiese catedrali, e metropolitane della Spagna, saranno vere distribuzioni cotidiane.

Quella massa dunque si dice succedere in luogo della prebenda ò delli frutti, e che abbia tal natura, la quale ò per antica consuetudine, ò per concordia, e conuenzione de canonici, si sia fatta ditutte le prebende, le quali per prima erano distinte in ciascuno canonicato, come per vna specie di compagnia, per meglior gouerno delle robbe, ad vso di quella comunione, ò compagnia che si faccia dè più patrimonij sotto il gouerno di vno, ò di più amministratori, à comun bene, & à comun male, per l'eguali, e disuguali distribuzioni, secondo le conuenzioni, ò consuetudini, siche resti tuttavia ferma l'antica natura delle prebende, onde la participazione non dipenda dalle puntature, le quali siano cau-

ſa della maggiore ò minore participazione; Et à ciò ſi deue attentamente riflettere, mentre ſenza queſta diſtinzione di termini, ò di diuerſe ſpecie, s'inciampa facilmente negli equiuoci.

Conforme ancora ſi camina con equiuoco in propoſito dell'vnione de beneficij, che dal Con-
4 cilio di Trento ſi concede alle prebende canonicali, e particolarmente delle Catedrali, nel confondere i termini della menſa capitolare, con l'altro termine della maſſa comune, eſſendo coſe totalmente diſtinte; Atteſo che la menſa capitolare ſi dice vn corpo più generale, il quale abbraccia ãcora tutte l'entrate, anche quelle le quali ſogliono ſeruire per la fabrica della Chieſa, ò per il mantenimento della ſacriſtia, ouero per le liti, e per le altre occorrenze capitolari, che però con ragione è ſtato determinato dalla Sacra Congregazione, che la facoltà data alli Veſcoui di vnire li beneficij, non abbraccia la menſa capitolare, mà che ſi debba fare à ciaſcuna prebenda ò canonicato; Per quella congrua ragione, che facendoſi queſta vnione all'effetto di allettare i canonici, non ſolamente alla reſidenza, mà ancora al ſeruizio, & al culto della Chieſa, conuiene di fare l'vnione in maniera, che l'vtile di quella ridondi à loro comodo particolare, ſiche ne ſegua il ſuddetto fine, mentre altrimente potrebbono l'entrate de' beneficij vniti applicarſi agl'altri vſi, e non verrebbe ad ot-

tenerſi il fine, per il quale l'vnione ſi ſia fatta.

Mà quando queſto effetto ne riſulti, cioè che il comodo ſia di quelli, li quali ſeruono in diuini, in tal caſo, importa poco, che li frutti de beneficij vniti ſiano diſtribuiti ſingolarmente, oueramente che ſi riducano ad vna maſſa a forma di diſtribuzioni, con l'ordine delle puntature, mentre così ſi adempiſce meglio la mente del Concilio, & il fine da lui deſiderato, al quale ſi deue badare più che alla formalità delle parole.

Fermata dunque la ſuddetta diſtinzione, trà li frutti, e le diſtribuzioni; Per quello che tocca alla
5 prima ſpecie de' frutti, queſti ſi guadagnano dal canonico con la ſola reſidenza, ſenza ſeruire, & anche in caſo di aſſenza, quando queſta ſia lecita, ò ſcuſabile per qualche giuſta cauſa; Come per eſempio è quella per i ſtudij de' canoni, ò di Teologia in qualche publica vniuerſità; Oueramente per ſeruizio della Chieſa, ò del Veſcouo, ò per inimicizie, ò per carcerazione, ò per altri giuſti impedimenti; E molto più per quelle cauſe, le quali ſiano ſufficienti anche per le diſtribuzioni, conforme di ſotto ſi diſcorre, atteſo che queſta ſorte di frutti ſpettano al beneficiato principalmente, come effetto, ò ſeguela del titolo, che lui ottiene nel beneficio, e non come ſtipendio ò emolumento della reſidenza e del ſeruizio.

10 Benſì che il non reſedere cagiona vn delitto, il

quale

quale porta seco la pena, che nō si debbano fare i frutti suoi, e per conseguenza basta vna causa tale, per la quale si escluda il delitto positiuo e senza il quale non si dà la pena; Che però l'ispezione, la quale vi suol cadere, se la causa sia veramente giusta, ò nò, riguarda l'effetto, se il Vescouo ouero vn'altro superiore possa, ò non possa constringerlo alla residenza; Et à tal effetto si sogliono ottenere le licenze dal Papa, ò dalla Sacra Congregazione, cioè per impedire che il superiore non possa procedere contro di lui, come non residente alle pene imposte dà canoni, e dal Concilio di Trento dichiarando in tal modo che la causa non sia giusta; Onde in questa prima specie de frutti, rare volte occorrono le dispute in pratica, attesoche, quando le prebende siano distinte, siche il mancamento d'vno non porti vtile agl'altri canonici, mà che più tosto cagionerebbe l'vtile alla Chiesa oueramente alla camera, non si sogliono risuegliare tali questioni, le quali per il più hanno il motiuo dell'interesse priuato per l'accrescimento che ottengono gli altri presenti, conforme occorre nell'altra specie delle distribuzioni cotidiane.

Per questo motiuo dunque sogliono gli altri canonici e gl'altri partecipi della massa delle distri-
9 buzioni, frequentemente opporsi à tutto vigore contro quei canonici, ò benefiziati, li quali siano assenti, oueramente ch'essendo presenti, non ser-

uono

uono in diuini; Et in ciò, la regola generale sti contro quelli li quali non seruono, attesoche essendo le distribuzioni vn mero stipendio ò salario del seruizio personale, non è di douere che quello il quale non serue lo debba ottenere.

A tal segno che il Concilio di Trento hà proibito, che ne anche gl'altri canonici, e beneficiati, li quali seruono, & à quali le distribuzioni degli
7 assenti si accrescono, possono condonarcele; mentre si bene ciascuno può donare il suo, e può rinunziare al suo fauore, nondimeno ciò non camina quando ne nasca il pregiudizio del terzo, cioe della Chiesa, la quale così resta pregiudicata nel seruizio per la ragione, che se fosse permessa questa rimessione, ò condazione reciproca, ciascuno si farebbe lecito di non seruire, e di tirare le distribuzioni, perche si scusarebbero assieme, siche la Chiesa ne resterebbe pregiudicata, e per conseguenza con molta ragione il concilio l'hà proibito.

Ne à questo effetto giouano le cause di sopra accennate, le quali rendono l'assenza giusta, e scu-
8 sabile, in maniera che per disposizione di ragione l'assente si abbia dà stimare come se fusse presente; Atteso che, Altro è l'auersi per presente, all'effetto di essere scusato dalla residenza, e per conseguenza di poter fare li frutti suoi, e di euitare le pene alle quali incorrono quelli li quali resedono; Et altro

altro è l'intereſſēza,che vol dire il ſeruizio attuale per il quale ſi danno le diſtribuzioni, come vna mercede della fatica perſonale.

Che però, ſe il Papa eſpreſſamente con la ſua ſuprema autorità ad vn aſſente per cauſa del ſtudio, ò per altra ſimile legitima, non concedeſſe per grazia ſpeciale la partecipazione delle diſtribuzioni, il che non ſi deue fare,ne ſi ſuole, ſe non di raro, oueramente in qualche parte, acciò l'altra parte accreſca à quelli li quali ſeruono, niente giouerà per queſto effetto che la cauſa dell' aſſenza ſia giuſta.

Si danno però dè caſi, ò impedimenti tali, che baſtano à farſi auere non ſolamente per preſente mà ancora per intereſſente per il guadagno delle
9 diſtribuzioni; E particolarmente, il più frequente in pratica è quello dell'infermità, quando ſia tale, che al parere dè medici, porti vn giuſto impedimento di non potere andare à ſeruire, e che ciò non ſi poſſa fare ſenza pericolo, ò ſenza notabile pregiudizio della ſalute.

E ſe bene alcuni zelanti, e rigoroſi Canoniſti ò Morali vogliono,che queſto priuilegio ſi debba godere ſolamente da coloro li quali patiſcano infermità ſenza propria colpa poſitiua, mà non gia quando ſi poſſa dire che ſia vn'infermità colpoſa, conforme ſuol'eſſere quella la quale venga cagionata da vna vita licenzioſa, e non conueniente à

chie-

chierici, & à perſone eccleſiaſtiche; Nondimeno queſta opinione rigoroſa non è riceuuta in pratica per diuerſe buone ragioni, ſiche baſta che vi ſia l'impedimento vero, e legitimo dell' infermità, mentre l' andarne à trouare la ragione, cagionerebbe de molti inconuenienti.

A queſt' effetto però, è neceſſario che il Canonico, ò altro Beneficiato, in tempo di ſanità foſſe ſolito ſeruire; Atteſoche, non douendo, nè potendo la finzione operare più che la verità, non deue auerſi per preſente & intereſſente in ſtato d' infirmità quello, il quale in ſtato di buona ſalute non fuſſe ſolito ſeruire, mentre ſi deue preſumere, che ſe fuſſe in ſtato di ſanità, tuttauia non ſeruirebbe, nella maniera che per il paſſato è ſtato ſolito fare, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro in occaſione de caſi ſeguiti; Che però dipendendo ciò dalle circoſtanze del fatto, ne ſegue, che non facilmente vi ſi poſſa dare vna regola generale, poiche ſecondo le medeſime circoſtanze del fatto ſi deue vedere ſe la ſuddetta preſunzione feriſca ò nò quel tempo, ſtante che in queſte materie preſuntiue, la veriſimilitudine occupa il primo luogo.

A queſto impedimento dell' infermità vengono raſſomigliati gl' altri impedimenti, nelli quali
10 cada l' iſteſſa ragione, ſiche ſi debbano dire più toſto neceſſarij che volontarij; Come per eſempio

ſono

ſono, la carcerazione che ſi faccia d'vno innocente, e non colpoſo, ſiche ſi poſſa dire ingiuſta, e tirannica, oueramente l'eſſere ſtato in mano de banditi, ò de corſari, con caſi ſimili, con conſiſtendo la forza nella formalità delle parole de canoni, ò de decreti apoſtolici, che ſopra ciò diſpongono, mà ſopra la ragione per la quale ſi ſia così diſpoſto à fauore dell'infermi, ò degli altri impediti. A

A *Di tutto ciò nelli diſc. 10. e ſeguenti di queſto tit.*

Hanno creduto alcuni, che vn lungo ſeruizio fatto alla Chieſa, maggiormente quando ſia congiunto con la graue età del Canonico debba ca-
11 gionare queſta eſenzione dall'obligo del ſeruizio; e che ciò non oſtante debba participare delle diſtribuzioni; Però queſta opinione non è riceuuta, non auendo appoggio alcuno probabile, quando la vecchiaia non ſia tale, che ſi poſſa dire infermità atta ad impedire il ſeruire; Benſi che vn lungo ſeruizio, e maggiormente quando ſia vnito con la graue età, ſuol'eſſere vn giuſto motiuo, che il Papa ne conceda l'indulto, e come volgarmente ſi dice, lo faccia giubilato. B

B *Nel diſc. 15.*

Nel rimanente, in queſta materia delle diſtri-
12 buzioni, da non douerſi ottenere, ſe non per la ragione del ſeruizio, ſi camina con qualche rigore, cioè che il ſeruizio debba eſſere in tutte le ore, non baſtando che ſia in alcune & in altre nò, conforme ſi è dichiarato dalla Sacra Congregazione

interprete dell'isteſſo Concilio, nè caſi accennati nel Teatro; Non è proibita però la diſtribuzione del ſeruizio trà li Canonici, e le Dignità per giornate, ò per ſettimane, con vn' ordine ternario, ò alternato, in tal maniera che ſempre ve ne ſiano aſſiſtenti al ſeruizio in ciaſcun' ora canonica ò altra funzione. C

C *Nelli detti diſcorſi 10. e ſeguenti.*

Si dà ancora il caſo, che ſenza niuno di quelli impedimenti, li quali ſono conoſciuti da canoni,
13 ſi guadagnino le diſtribuzioni anche ſenza ſeruire, cioè quando l'isteſſo Capitolo de fatto ſi opponga al prouiſto del canonicato ò di altro beneficio che non pigli il poſſeſſo, ouero che non ſia ammeſſo in coro, & in Capitolo, atteſo che in tal caſo guadagnerà le diſtribuzioni, perche ſe gli deuono rifare dal Capitolo, ò da altro il quale l'abbia impedito, mà ciò naſce più toſto da vna diuerſa ragione della refezione delli danni e degl' intereſſi.

Sopra l'isteſſa participazione delle diſtribuzioni, naſcono molti dubbij ſopra i quali non è facile il dare vna regola certa, dipendendo la deciſione dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, e dal-
14 le diuerſe conſuetudini delle Chieſe; Come per eſempio, ſe vn canonico, il quale ſia Vicario generale, e voglia aſſiſtere in coro in abito, non da canonico, mà da Vicario, debba eſſer puntato; Et in ciò la regola è affermatiua, cioè che ſi abbia per aſſente, poiche non ſi dice iui ſtare da cano-

nico;

nico; Oueramente se essendo penitenziero meriti le puntature nel tempo che stia al confessionario, facendo l'officio suo; O pure se auendo l'esercizio della cura dell'anime, la quale sia annessa all'istessa Chiesa, per quel tempo che attende alla cura, meriti d'essere puntato, il che dipende dal vedere se abbia la congrua sufficiente, senza che si abbia ragione delle distribuzioni, con altri casi simili, per li quali in occorrenza conuerrà ricorrere à professori, & à quello che se ne discorre nel Teatro, non essendo possibile senza vna gran digressione, la quale cagionerebbe più tosto qualche noia, ò confusione, l'esaminare il tutto per minuto.

E perche in alcune Chiese, per vna consuetu-
15 dine, alla participazione della massa non si ammettono se non quelli, li quali abbiano certe qualità, ouero abbiano fatto vn certo seruizio, siche il solo canonicato ò altro beneficio non basta, ancorche si serua; Però quando la consuetudine ò la legge sia legitima, si dourà osseruare, secondo le considerazioni che sopra ciò si fanno nel Teatro. D

D
Nel disc. 17. di questo tit.

Come ancora, essendoui molte Chiese recetti-
16 zie non numerate, nelle quali, oltre le dignità, e li canonici, e li beneficiati, sono ammessi i preti, ò li cappellani semplici senza titolo; Quindi cadono frequentemente le dispute, sopra il modo del-

la participazione di costoro, in concorso de canonici, e delle dignità; Mà sopra ciò non si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dagli statuti, ò dalle consuetudini di ciascuna Chiesa; siche parimente in occorrenza, per qualche lume si dourà vedere quelche in occasione de casi seguiti si và discorrendo nel Teatro, per potere indi fformare il giudizio con la douuta combinazione, ò parificazione dè casi E; Atteso che se in questa materia di distribuzioni vi sono stati di quelli li quali hanno professato farui de volumi particolari, e pure non è bastato à spiegare tutti i casi, molto meno sarà possibile il trattarli ò riassumerli in quest' opera, la quale è drizzata solamente ad vn certo lume generale dè non professori, non già per fare dè trattati formali delle materie, in maniera, che così si possa fare il giudice, ouero il difensore delle cause, conforme più volte, mà sempre opportunamente, si và accennando.

E *Nelli disc. 18 e più seguenti di questo titolo, e nelle annotazioni al Concilio di Trento.*



CAP.

CAPITOLO III.

Del Capitolo, da quali persone sia costituito, e se li beneficiati, oueramente gl'altri semplici cappellani di quella Chiesa, si possano dire del Capitolo, Ouero se in vn'istessa Chiesa vi possano essere più Capitoli distinti; O all'incontro, se vn Capitolo solo abbia più Chiese trà loro diuerse.

SOMMARIO.

1 *Li beneficiati e cappellani non sono di Capitolo.*
2 *Si limita per consuetudine.*
3 *Delli Preti semplici, e partecipanti che abbiano voto in Capitolo.*
4 *Si dichiara quando camina.*
5 *Di quelle cappellanie delli Nazionali nelle Chiese recettizie.*

Se si

CAP. III.



A regola è che il Capitolo si costi-
1 tuisce solamente dalli Canonici; A tal segno che, conforme di sopra si è detto nel capitolo primo, neanche le Dignità sono del Capitolo, quando la consuetudine non l'assista, che però molto meno si potranno dire del Capitolo li Beneficiati, con qualunque nome si chiamino di Beneficiati, ò di Cappellani, ouero di Porzionarij e di Eddomadarij, e simili, mentre questi si dicono seruitori del Capitolo.

Bensi che per consuetudine, ancorche legalmente non siano del Capitolo, possono in quello
2 auere il voto, che per dispozione di ragione non dourebbono auere, mentre la consuetudine, quando sia legitima hà forza di legge, che però può dare questa facoltà di auere voce in Capitolo, anche

anche à quelli li quali veramente non siano capitolari; E non solamente à quelli li quali abbiano qualche titolo di beneficio, mà anche à quelli semplici preti, li quali per vna consuetudine molto frequente in Italia, quando siano paesani & abbiano alcuni requisiti, sono ammessi alla participazione della massa comune delle distribuzioni ãche nelle chiese collegiate ò catedrali, le quali perciò si chiamano recettizie, hauendo l'vna e l'altra natura, di numerate, e di non numerate, cioè di numerate rispetto alle dignità, & alli canonici li quali siano di vn numero prefisso, e di non numerate a rispetto di questi preti semplici, li quali non hanno titolo alcuno di beneficio siche sogliono esplicarsi dalli Beneficialisti con il titolo di cappellani manuali; Ancorche in alcune chiese, anche di questi ne sia prefisso il numero, il che si stima cosa ragioneuole, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. A

A *Nelli suddetti disc. 17. con più seguenti.*

Si deue però auertire, circa questa consuetudine, che li beneficiati e li cappellani, ouero li suddetti preti semplici participanti abbiano voto in
4 Capitolo, per nõ inciampare in qualch'equiuoco, conforme facilmente può occorrere, à douere riflettere alla distinzione degli atti capitolari; Atteso che, quando si tratta di quegli atti capitolari, li quali sono più tosto economici, che giurisdizionali,

nali, cioè che riguardano il buon gouerno della massa, ouero il modo di fare le distribuzioni, e cose simili, come sono quei Capitoli, che si congregano per eleggere gli economi, ò li sindici, ouero li puntatori, ò per fare gli affitti, e le concessioni, con cose simili; Et in tal caso non è fuori di ragione l'ammettere questi partecipi in Capitolo, come interessati.

Mà nō per ciò si può, nè si deue inferire al voto in Capitolo negli atti giurisdizionali ò preminenziali, li quali più propriamente si dicono capitolari; Come per esempio sono, il conferire i beneficij per causa di quella simultanea, che hà il Capitolo con il Vescouo, e della quale si è discorso nel titolo antecedente de beneficij; O per causa del padronato, ò di altro priuilegio Apostolico; Ouero è la deputazione del Vicario capitolare in sede vacante; O qualch'altro esercizio della giurisdizione la quale in questo tempo spetta al Capitolo mentre dagli atti suddetti, li quali riguardano l'economico, nō si può inferire à questi giurisdizionali, ò preminenziali per due motiui; Vno cioè della diuersità della ragione; E l'altro perche la natura della consuetudine; è molto stretta, e rigorosa, siche si deue attendere nel caso preciso, & indiuiduale, nè si può stendere dà caso à caso, anche quando vi concorra l'identità della ragione; Molto più, e senza dubio, quando

vi

vi ſia la chiara diuerſità; E queſto è vn equiuoco, nel quale ſi ſuole frequentemente incorrere nelle Città, e ne luoghi piccoli, per qualche ſimplicità nell'inferire da vn poſſeſſo, oueramente da vna conſuetudine all'altra..

Equiuoco ancora è quello che nel titolo antecedente de' Beneficij nel capitolo 25. ſi è accen-
5 nato, che queſti preti paeſani, li quali per l'vſo, ò per lo ſtatuto della Chieſa, ammeſſi ſenza alcun titolo collatiuo alla partecipazione della maſſa comune, ſiano cappellani manuali, e per conſeguenza che poſſano in loro entrare le regole de' Beneficialiſti ſopra la manualità, la quale porta ſeco la podeſtà di mandarli via, anche ſenza cauſa, conſiderandoli come ſemplici ſeruitori condotti, li quali ſi poſſono licenziare ad arbitrio del padrone; Atteſo che, ſe bene coſtoro non hanno titolo alcuno collatiuo di beneficio, tuttauia ſi dicono auere dallo ſtatuto, ò dalla conſuetudine della Chieſa, vn certo titolo di ſeruizio neceſſario, ſiche quando abbiano adempiti quei requiſiti, alli quali dallo ſtatuto, ò dalla conſuetudine vengono obligati, vi acquiſtino vna ragione ferma, e neceſſaria; A tal ſegno che, conforme inſegna la pratica di molte Chieſe, comprouata da alcuni decreti della Sacra Congregazione, poſſono queſti tali eſſer promoſſi à gli ordini ſacri

al titolo di questa comunia, ò partecipazione di massa, nell'istesso modo, che possono essere promossi quelli li quali posseggano i beneficij ò le cappellanie collatiue. B

B *Nel disc. 22. di questo tit.*

Occorre ancora in pratica disputare, se questi beneficiati, ouero cappellani, ancorche non siano del Capitolo della Chiesa cattedrale, ò
6 collegiata, siche questo Capitolo, secondo la disposizion di ragione, venga constituito dalli soli Canonici, possano nondimeno fare vn Capitolo ò Collegio da per se, congregandosi capitolarmente, e facendo degli atti capitolari; Et in ciò, se bene la regola è negatiua, mentre generalmente in vna Chiesa non si dà che vn solo Capitolo; Tuttauia non implica che per consuetudine si possa dare vn'altro collegio diuerso dal Capitolo principale; Attesoche, altro è il Capitolo, il quale vnitamente con il Prelato costituisce, ò rappresenta la Chiesa formale, e questo è vnico & indiuiduo, costituito dalli canonici; Et altro è il collegio, il quale nell'istessa Chiesa vi sia diuerso, anzi di diuersa natura; nella maniera che nella Chiesa di Sant'Ambrogio di Milano, vi è il Capitolo secolare, & ancora vi è vn Monastero regolare; E nelle Basiliche patriarcali di
7 Roma, tenendo l'opinione che tutte quattro formino la chiesa Cattedrale di Roma; O pure tenen-

tenendo l'altra, che questa sia solamente la Lateranense; Certa cosa è che il Capitolo, il quale vnitamente col Vescouo forma il corpo cattedratico della Città di Roma, viene rappresentato dal Collegio de' Cardinali; E nondimeno nell' istesse Basiliche vi sono i Capitoli costituiti da canonici; Et in oltre vi sono i collegij, e li corpi subalterni, che fanno li beneficiati, come vniuersità improprie, e subordinate, à certi effetti solamente, C

C *Nel titolo delle preminenze del lib. 3. nelli disc. 4. e seguenti.*

Questa possibilità di essere vn collegio diuerso dal Capitolo, non viene solamente considerata per la facoltà di congregarsi, e di gouernarsi ad
8 vso di Capitolo; Mà ancora entra il dubbio, se auendo questo collegio per capo vno de' canonici, ò delle dignità del Capitolo principale, à questo possa ò debba conuenire il titolo di prima dignità della collegiata, all' effetto della riserua, conforme nel Teatro si và discorrendo nella materia beneficiale. D

D *Nel disc. 21. del detto titolo delle preminenze.*

Come ancora, sebene il Capitolo della cattedrale, ò della metropolitana è indiuiduo, e costituisce vn corpo solamente; Nondimeno
9 possono materialmente darsi più capitoli, non solamente trà loro diuersi, di più Chiese distinte, ma anche emuli fierissimi, li quali per vna finzione di legge costituiscono vn Capitolo solo

E 2 for-

formale, in quell' istessa maniera, che l' istessa Chiesa cattedrale la, quale formalmente è vnica, & indiuidua, può esser rappresentata, e costituita da più Chiese materiali trà loro distinte, conforme più pienamente si discorre nel libro terzo delle preminenze, doue di ciò si tratta più di proposito. E

E *Nelli dis. 2. e seguenti nel titolo delle preemin. nze.*





CA-

CAPITOLO QVARTO.

Degli atti capitolari giurisdizionali, e preminenziali; E particolarmente di quello di eleggere il Vescouo, ò altro Prelato, ò di deputare il Vicario in Sede vacante; Et ancora di alcune precedenze trà vn Capitolo e l'altro, ouero trà le Dignità, e li Canonici d'vn' istesso Capitolo;

SOMMARIO.

1 *A Chi spetti l' elezione del Vescouo nella Catedrale.*
2 *L' elezione deu' essere confermata, nè prima l' eletto si può ingerire.*
3 *Delli requisiti per l' elezione valida.*
4 *Qual sia la maggior parte che conchiuda.*
5 *Quali voti s' attendano, e se s' attendano quelli degli assenti.*

Come

CA-

CAP. IV.



1 Er dispoſizione de canoni, l'elezione del Veſcouo appartiene al Capitolo della Cattedrale, e quella del Arciueſcouo al Capitolo della Metropolitana; Però in pratica molto di raro ſi verifica queſta giuriſdizione, ò premi-nenza capitolare, atteſo che in molte parti, e particolarmente nell'Italia, per l'abuſo di tal facoltà, e per gl'inconuenienti che ne naſcono, molti Veſcouati per la maggior parte ſono à diſpoſizione del Papa, & alcuni per priuilegio Apoſtolico, ò per altri titoli legitimi, ſono à preſentazione ò nominazione de' Principi, ſiche molto di raro in pratica ſi verifica queſta giuriſdizione, la quale pare che ſi reſtringa ad alcune Chieſe della Germania, e di altre parti oltramontane.

Queſta elezione deu' eſſere confermata dal Papa, ſiche ſenza queſta conferma, l'eletto non ſi può ingerire nell'amminiſtrazione, ò nel poſſeſ-
2 ſo della Chieſa, e facendo altrimente, decade da ogni ragione che gli ſpettaſſe per l'elezione; E da ciò naſce che occorrono in pratica delle diſpute ſopra la validità, ò l'inualidità di queſta elezione

men-

mentre per ordinario non sogliono essere pacifiche; E di ciò è solito trattarsi nella Congregazione concistoriale, col voto della quale si suole regolare il Papa negli atti concistoriali. **A**

Sopra la validità, ò inualidità dell' elezione, non
3 si può dare vna regola certa e generale, dipendendo per lo più dalle circostanze particolari di ciascun caso; Le regole generali però sono, che debba precedere la legitima conuocazione del Capitolo, dalla prima Dignità, ouero da quello, al quale ciò spetti per cōsuetudine, ò per priuilegio, con la determinazione del luogo, e del tempo certo; E che per concludere l' elezione vi concorra la maggior parte de' voti, la quale si dice d'essersi, quando passa la metà di tutti quelli, li quali siano congregati, ancorche l' eccesso fosse per vn mezo voto; Siche, se per esempio, fossero quindeci vocali, si conclude l' elezione da otto, e si hà
4 come se fusse conclusa da tutti li quindeci, senza che degli altri sette si abbia ragione alcuna; Purche però siano vocali legitimi, e che l' elezione cada in persona degna, e capace; Onde se dalla maggior parte si eleggesse vna persona indegna, si decade da ogni ragione, e tutta la facoltà d' eleggere si deuolue alla minor parte, la quale elegga vna persona degna, e questa si dirà legitimamente eletta. **B**

Nel numero de vocali, vanno annouerati solamen-

A *Nelli dis. 27. e 28. di questo tit. e nel dis. 53. de regolari nel lib. 14. e nel dis. 5. della relazione della curia nel lib. 15*

B *Nell' istessi luoghi e nelli disc. 11. e seguenti de Regolari.*

mente quelli, li quali abbiano voce in capitolo, 5 e ne sono priui quei canonici, li quali non siano costituiti negli ordini sacri, oueramente quelli, li quali per le censure, ò per altri mancamenti già dichiarati, siano priui del voto, ricercandosi nel tempo dell'elezione l'incapacità, e non ammettendosi in quel tempo l'eccezioni, le quali non fossero già dichiarate.

Come ancora si fà conto solamente de presenti, e congregati capitolarmente, e non degli assenti, li quali dessero il lor voto fuori del Capitolo; Eccetto il caso che per infirmità, ò per altro rispetto, fossero legitimamente impediti, nel qual caso si ammettono à dare il voto per procuratore, purche la procura si dia ad vno de vocali, siche l'atto s'esplichi per vn'altro capitolare in quell'istesso punto, e che il voto sia vniforme, del mandante, e del mandatario.

Deuono ancora i voti essere puri, e non condizionali, 6 mentre delli condizionali non si hà ragione alcuna; Et ancora se quelli, li quali sono congregati in Capitolo, & hanno la facoltà di votare, non si curino di votare, ò che vscissero dal luogo, si stimano, come se non vi fussero, e si dicono estranei dal Capitolo, il quale però puol'essere rappresentato dalla minor parte, & anche da due ò da vno, quando gli altri non si

curano d'interuenirui, ò che volontariamente escano dal congresso; O pure che siano scommunicati, ò in altro modo inabili; Purche l'vniuersità, ouero il corpo del Capitolo non sia infetto, conforme anche si è accennato nel titolo de Beneficij. C

C *Nelli luoghi suddetti, e nel discor. 23. de' Beneficij.*

E quando si tratta dell'elezione del Vescouo,
7 ò di vn'altro Prelato, al quale conuenga il titolo di sposo della Chiesa vedoua, l'elezione deu'essere in forma di scrutinio secreto, quando non si faccia per acclamazione, ò per compromesso, siche non si attende l'elezione per voti publici; Et anche deu'essere libera; e lontana da ogni simonia, ò da altro patto sospetto; Però, come si è detto, rare volte di ciò occorre oggi trattare in pratica.

In queste istesse Chiese, nelle quali si conserua tuttauia l'vso antico di prouedere il Vescouo, ò
8 il Prelato ad elezione del Capitolo; Per sfuggire gl'inconuenienti, e li disordini che sogliono occorrere, quando la sede vaca, sogliono gl'istessi Vescoui, ò gli altri Prelati, procurare che dal Papa se gli dia il coadiutore con la futura successione per la causa dell'infirmità ò per altra giusta causa, la quale particolarmente si stima quella, di auere la protezione di vna persona potente, per le molestie che in quelle parti si sogliono

gliono

gliono auere dagli eretici, ò da altri; E sebene il Papa può concedere questa coadiutoria senza il consenso del Capitolo, al quale per altro spettasse l'elezione in caso di vacanza; Tuttauia per ogni buon fine, lodeuolmente lo desidera, per il che si fà vn certo atto capitolare, come appunto se si auesse à fare l'elezione; E parimente sogliono occorrere le discordie trà capitolari, per il che si fanno quasi l'istesse dispute, nella medesima congregazione concistoriale, sopra la validità del atto; Mà però non si camina con li termini rigorosi dell'elezione, mentre questo è vn semplice consenso, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

D
Nel detto disc. 27. di questo tit. e nel disc. 53. de Regolari.

Le dispute maggiori, e le più frequenti, particolarmente in Italia, sopra questi atti capitolari, cadono sopra la deputazione del Vicario in tem-
9 po di sede vacante; Attesoche il Concilio di Trento, per togliere li disordini che nasceano dall'amministrazione della giurisdizione Episcopale, la quale si facea da tutto il Capitolo, con molta ragione ordina, che succedendo il caso della vacanza, debba il Capitolo dentro il termine d'otto giorni deputare vn Vicario generale, appresso del quale fosse tutta l'amministrazione, e che altrimente passato questo termine, nelle Chiese suffraganee la facoltà si deuolua al Metropolitano, e

nelle metropolitane al Vescouo più antico suffraganeo, e nelle cattedrali esenti, al Vescouo più vicino.

E se bene il Concilio espressamente non dispone che l' elezione debba essere libera, e per tutto il tempo della vacanza, senza riseruarsi cos' alcu-
10 na, per il che si era introdotta vna certa vsanza di deputare il Vicario à tempo per pochi mesi, ouero amouibile ad arbitrio, e di restringergli la facoltà in molte cose; Nondimeno ragioneuolmente la Sacra Congregazione sopra Vescoui, ò quella del Concilio, è solita reprouare queste restrizzioni, e di ordinare che il Vicario già eletto s'intenda puramente deputato per tutto il tempo della vacanza.

Si ordina ancora, che si debba eleggere vn Dottore, almeno in Legge canonica, siche quando in Capitolo vi siano de Dottori, e che s' eleg-
11 ga vno il quale non sia tale, oueramente che sia dottore in legge ciuile solamente ò pure in teologia (mentre questi à tal' effetto si hanno per non dottori) l'elezione viene reputata inualida, siche, ò si sosterrà quella, la quale si sia fatta dalla minor parte nella persona di vn Dottore, oueramente si farà luogo alla deuoluzione al Metropolitano, attesoche l' istesso è il non deputare il Vicario in conto alcuno, che deputarlo
in-

incapace, contro la forma prescritta nel Concilio.

E se nell' vno ò nell' altro caso, il metropolitano, ouero l' antiquiore, ò viciniore, vi mette-
12 rà le mani, dalla sua deputazione si potrà appellare alla Sacra Congregazione, ouero ad altri superiori all' effetto deuolutiuo, mà non si ammetterà al suspensiuo.

Quest' obligo d' eleggere il dottore, si deue intendere con molta circospezione, cioè se ve ne siano in qualche numero competente, in maniera che resti esercibile la libertà, la quale è vn requisito sostanziale dell' elezione; Et ancora che siano
13 persone, le quali, per l' età, e per la prudenza, e per l' esperienza, e per la bontà di vita, siano stimate abili & idonee al gouerno di vna diocesi, & à fare le parti da Vescouo; Non douendo bastare il solo grado del dottorato, quando quest' altre parti manchino; Che però si stima vn' errore manifesto il caminare con questa generalità per tutti li casi, e per tutti li luoghi, mentre la decisione deue dipendere dalle circostanze particolari di ciascun caso, per il numero, e per la qualità dè soggetti, & anche per la qualità della Chiesa, e della diocese.

Quando in Capitolo non vi siano persone abili, nella maniera che di sopra si è accennato, in

in tal caſo ſi può eleggere vn capitolare ancorche non ſia dottore ; Però eſſendouene , non è proibito il Capitolo di eleggere vn dottore
14 il quale non ſia del Capitolo ; E ſebene alcuni credono che ciò non ſi poſſa fare , tuttauia queſta non è buona, opinione mentre l' iſteſſo Concilio di Trento preſuppone la conferma del Vicario generale del Veſcouo morto, il quale deue, ouero per il più ſuol' eſſere foraſtiero ; Anzi più toſto è coſa lodeuole, e ſi dourebbe preciſamente ordinare, nell' iſteſſa maniera che per li decreti generali della S. Cõgregazione ſtà ordinato alli Veſcoui, che debbano tenere il Vicario generale foraſtiero, e non dioceſano, non eſſendoui probabil ragione di differenza ; E molto più il Vicario capitolare dourebbe eſſer foraſtiero ; Atteſo che il Vicario generale hà ſopra di ſe il Veſcouo, al quale prontamente ſi può ricorrere ; Et ancora perche (conforme nella mia perſona hà inſegnato la pratica) li capitolari viuono con maggior pace, e quiete quando abbiano il ſuperiore fuora del Capitolo, che quando l' abbiano ſempre preſente , e compagno in coro e negli altri officij , ouero nelle congregazioni , ò nelli Capitoli che ſi fanno per gl' intereſſi comuni.

Queſta deputazione ſi deue fare collegialmente

te, come vn' atto capitolare, eſſendo regola generale in tutti gli atti capitolari, che ſi debbano
15 fare in forma collegiatiua come da vna vniuerſità ſiche non baſtano i fogli ſottoſcritti da ciaſcuno fuori del Capitolo; Mà però non è neceſſaria vna certa forma, ò ſolennità di elezione formale, e particolarmente quella dello ſcrutinio ſecreto, la quale è neceſſaria nell' elezione del Prelato, mentre in effetto queſta non è vna elezione formale, ma è vna ſemplice deputazione di vn miniſtro, ouero di vn' officiale.

Tutto ciò che ſi diſpone in caſo di ſede vacante, hà luogo ancora in caſo di ſede piena, mà impedita, ſiche vi cada l' iſteſſa ragione; Come
16 per eſempio ſe il Prelato diuentaſſe prigioniere d' infedeli, ò d' eretici, ò pure che come diffidente del Principe regnante, foſſe proibito di dimorarui, e di eſercitarui la giuriſdizione per ſe ſteſſo, ò per ſuoi officiali; Ouero che ſi ritrouaſſe aſſente in paeſe lontano, e che occorreſſe la morte, ò la partenza del Vicario Generale laſciatoui, con caſi ſimili.

Per quella chiara ragione, più volte accennate, e particolarmente nel libro terzo della giu-
17 riſdizione, e nel titolo antecedente de beneficij, cioè che la giuriſdizione abituale reſiede egualmente nel Veſcouo e nel Capitolo, mentre l' vno e l' al-

e l' altro rappresentano la Chiesa, cioè il Vescouo come capo, & il Capitolo come il resto del corpo, che però in qualunque modo il capo manchi, ò sia impedito, quell' esercizio il quale spettaua al capo, si deuolue al restante del corpo.

Come ancora quello che si dice delle Chiese
18 cattedrali, ò metropolitane, camina nell' altre Chiese inferiori, le quali abbiano il suo Prelato, con la giurisdizione ordinaria episcopale, e col suo territorio separato, siche vi entri per appunto l' istessa ragione. E

E Di tutto ciò in proposito del Vicario Capitolare nelli discorsi 24. e seguenti di questo titolo, nel dis. 31. nelle annotazioni al Concilio di Trento, e nel disc. 54. nel libro 3. della giurisdizione.

Si ordina ancora dal Concilio l' elezione dell' economo per il gouerno delli beni della mensa Episcopale; Però in Italia questa facoltà in pra-
19 tica hà quasi dell' ideale, mentre in quelle Chiese, nelle quali la Camera Apostolica piglia li frutti della vacanza, vi mettono le mani i Collettori Apostolici; Et in alcun' altre si deputa l' economo da quel Principe, à presentazione, ò nominazione del quale la Chiesa si deue prouedere.

Pure quando non vi sia l' impedimento, il Capitolo deue in ciò fare l' officio suo, & è proibito applicare à se stesso cos' alcuna de frutti, de
20 quali si deue rendere contò al successore; Come ancora è tenuto il Vicario deputato, il quale stà soggetto al sindicato.

Per

Per diſpoſizione de canoni, ſi dà molta autorità al Capitolo per il ſuo conſenſo richieſto in diuerſi atti, e particolarmente nell'alienazione
11 de beni della Chieſa; Mà parimente oggi pare che ciò reſti ideale, atteſo che l'aſſenſo Apoſtolico toglie queſta neceſſità, conforme ſi è diſcorſo nella ſua materia dell'alienazioni de beni di Chieſa nel libro ſettimo.

E di quel conſenſo il quale biſogna ſopra le diſmembrazioni, ò le diuiſioni delle parochie, ſi diſcorre nel titolo ſeguente; Come ancora delle facoltà del Capitolo nel fare il ſinodo, ouero della cognizione delle cauſe de capitolari, quando ſi tratta di Capitoli eſenti, ſi diſcorre di ſotto nel libro decimo quarto, nelle annotazioni al Concilio, e nel Miſcellaneo Eccleſiaſtico.

E delle preminenze trà le Dignità, e li Canonici dell'iſteſſa Chieſa ſopra alcune funzioni; O pure delle precedenze in concorſo degli altri Capitoli, ò Prelati, ſi è diſcorſo di ſopra nel libro terzo, trattando delle preminenze.

IL DOTTOR VOLGARE.

LIBRO DVODECIMO.

PARTE TERZA.

DELLE PAROCHIE E DELLI PAROCHI, O RETTORI;

E del modo di prouedere le Chiese parochiali, con il di più che riguarda questa materia delle Parochie e de Parochi, e della cura dell' anime.



INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI.
DI QVESTA PARTE TERZA.
DELLE PAROCHIE, &c.

5



CAPITOLO PRIMO.

QVali siano le Chiese parochiali; Et in che consista la parochialità, ouero la prerogatiua, ò respettiuamente il peso della cura dell'anime; Come ancora quali siano le ragioni, ò le preminenze parochiali, con altre generalità sopra la materia.

CAP. II.

Della forma del concorso, con la qnale si deuono prouedere le Chiese parochiali, & in quali for-

CAP. III.

CAP. IV.



CA-

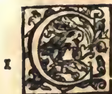
CAPITOLO PRIMO.

Quali ſiano le Chieſe parochiali; Et in che conſiſta la parochialità, ouero la prerogatiua, ò reſpettiuamente il peſo della cura dell'anime; Come ancora quali ſiano le ragioni, ò le preminenze parrochiali, con altre generalità ſopra la materia.

SOMMARIO.

1 *Quale ſia propriamente la Chieſa parochiale & in che conſiſta la cura.*
2 *Quali ſiano i proprij ſegni.*
3 *Delle queſtioni principali, ò effetti che cadono nella materia, e doue di loro ſi tratti.*

CAP. I.



Ade in queſta materia delle parochie
e de' parochi quell' iſteſſo, che ſi è
1 detto nel titolo antecedente de Canonici, e delle Dignità, cioè che;
ſotto queſto titolo ſi tratta ſolamente di quelle coſe, le quali ſono ſpeciali della materia, e che non cadono ſotto la generalità de' beneficij eccleſiaſtici; E primieramente ſi diſputa da Giuriſti, quali propriamente ſiano le Chieſe parochiali; E in che conſiſta la cura delle anime.

Et in ciò ſtà riceuuto, che l'eſſenziale requiſito della parochialità conſiſte nella neceſſità reciproca dell' amminiſtrazione attiua, e paſſiua delli ſacramenti, e delle altre funzioni parochiali, cioè che il rettore, ò il prelato della Chieſa, ſia obligato, anche non volendo, ſeruire in diuini à quel popolo, il quale viua dentro li confini, e nel territorio di quella Chieſa; Et all'incontro, che il popolo ſuddito ſia tenuto, anche non volendo, di riceuere da quel rettore, ò prelato, ouero da ſuoi miniſtri, i ſacramenti, e gli altri officij diuini, li quali ſiano della ragione parochiale; Atteſoche ſebene in molte Chieſe, ſecola-

ri, e

ri,e regolari si amministrano gl'istessi sacramenti, ouero si fanno l'istesse funzioni, che si fanno nelle parochie; Tuttauia non per ciò sono, ò si deuono dire parochiali, mentre non vi concorre la sudetta reciproca necessità, siche il tutto si faccia per volontà, e per diuozione.

Le funzioni precisamente parochiali, nelle quali cade questa reciproca necessità, sono; Il precetto della Pasqua, cioè di comunicarsi in
2 quel giorno nella parochia; Il viatico; E l'estrema vnzione; Il Sacramento del matrimonio; E la ragione della sepoltura del cadauere; Atteso che se bene il battesimo viene ancora stimato funzione parochiale, nondimeno non è così necessaria; Siche in alcune parti il fonte battesmale suol'essere solamente nella Cattedrale, ò nella matrice, con la libertà delle Parti di chiamare quel Sacerdote che gli paia à fare quella funzione ò pure che spetti à qualch'altro beneficiato, ò altro officiale, come per esempio al sacristano di quella Chiesa, nella quale sia il fonte; Che però quando per l'effetto della ragione del decimare, ò per altri effetti si disputa delli segni della parochialità, l'affermatiua ò la negatiua del fonte battesmale non è stimata segno vniuoco, e necessario, mà bensì confacente da farsene conto in concorso degli altri. A

A *Nel tit. delle decime & in questo più volte.*

Per

Per occasione di quattro materie particolarmente, si sogliono in pratica sentire le dispute
3 della parochialità, ouero della cura delle anime; Primieramente cioè sopra la validità della prouista della Chiesa, ouero del beneficio, per la forma del concorso indotta dal Concilio di Trento; Secondariamente per la ragione del decimare; Terzo per la validità de' matrimonij; E quarto per la ragione della sepoltura, e delle essequie.

La prima specie di questioni hà due parti; Vna cioè sopra la sudetta forma del concorso e di questa si tratta particolarmente nel capitolo seguente; E l'altra, quando anche tal forma non sia necessaria, sopra la menzione della cura dell'anime, che bisogna fare in tutte le prouisioni, ò altre spedizioni, le quali si facciano intorno le Chiese, ò li beneficij, li quali abbiano tal cura, e di ciò si è accennato qualche cosa nel titolo de' beneficij, & incidentemente se ne discorre nel capitolo seguente, trattando della suddetta forma del concorso.

Della seconda specie, si tratta nel libro decimo quarto, nel suo titolo delle decime; Della terza parimente si tratta nell'istesso libro decimo quarto, nel suo titolo particolare del matrimonio; E della quarta, circa la ragione della sepoltura, se ne discorre di sotto nel capitolo terzo.

Sopra

Sopra queste quattro materie, per il più si raggirano le questioni della parochialità; Attesoche, se bene vi cadono dell'altre questioni di preminenze, ò di giurisdizione, e particolarméte con li regolari; Nondimeno sono più rare, e se ne discorre incidentemente nel libro terzo delle preminenze, e nel decimoquarto del Manuale ecclesiastico, nel titolo de' Regolari, e nelle annotazioni al Concilio di Trento.



CAPITOLO SECONDO.

Della forma del concorso, con la quale si deuono prouedere le Chiese parochiali; Et in quali sorte di parochie tal forma non sia necessaria; E degli effetti, che risultano dall' osseruare; ò non osseruare la sudetta forma:

SOMMARIO.

1 *IN che maniera anticamente prima del Concilio si prouedeano le parochie.*
2. *Se si doueano conferire alli più degni.*
3. *Della forma che prescriue il Concilio di Trento.*
4. *Dell' editto. e de suoi termini.*
5 *Come si debba fare l'esame.*
6. *Se si ammettano quelli che compariscano doppo il il termine.*

Come

7 *Come debbano gli esaminatori dichiarare quali siano gli idonei e quali nò.*

8 *Del voto adesiuo del Vescouo, ò del Vicario Generale.*

9 *Non appartiene agli esaminatori dichiarare chi sia più idoneo.*

10 *Della preelezione di più approuati in che modo si debba fare dal Vescouo.*

11 *In quale de concorrenti debba cadere la preelezione.*

12 *Che cosa si debba fare doppo la preelezione.*

13 *Dell' appellazione dall' irragioneuole preelezione.*

14 *Che la proua di questa irragioneuolezza sia difficile, e della ragione.*

15 *Della prouocazione al nuouo esame nella Curia.*

16 *Per l'appellazione non si ritarda l'esecuzione.*

17 *L'esame si deue fare solamente auanti gli esaminatori sinodali, e che la mistura d'altri vizia, il che si dichiara.*

18 *Che cosa si abbia da fare se mancasse il numero degli esaminatori.*

19 *Del giuramento da darsi dagli esaminatori.*

20 *Gli esaminatori non possono pigliar mercede alcuna.*

21 *Del caso che la prouista della parochia spetti ad vn Prelato inferiore.*

22 *E se spettasse al Prelato nullius.*

23 *Se siano due diocesi vnite.*

24 *Non osseruandosi la forma, l' atto è nullo, e si deuolue la prouista al Papa.*

25 *Si fa il concorso dal Capitolo sede vacante.*

26 *Non si deue osseruare questa forma nelle prouiste Apostoliche.*

27 *Nè meno nelle dignità, ò nelli canonicati, à quali sia annessa la cura.*

28 *Non si ricerca nelle vicarie delle parochie vnite.*

29 *Ne meno in quelle di padronato laicale, ò misto.*

30 *Quando non si ricerca il concorso, tuttauia è necessario l' esame auanti gli esaminatori sinodali.*

31 *Della ragione, per la quale l' esenzioni non giouano à questo effetto.*

32 *Quali si debbano dire li più degni che in loro debba cadere la preelezione.*



CA-

CAP. II.



1 Nticamente, prima che si publicasse il Cōcilio di Trento, et āche di presente in quei paesi, nelli quali il sudetto Concilio non sia di fatto riceuuto, la prouista delle rettorie delle Chiese parochiali, ouero de' beneficij curati, caminaua con l' istesse regole, con le quali caminano gli altri beneficij non curati, mentre sopra ciò, li Canoni, ouero li Concilij più antichi, non vi hanno fatto prouista alcuna, siche solamente vi si scorgea la differenza, circa la necessità che il prouisto douesse essere sacerdote, ò che almeno dentro d' vn' anno potesse prendere il sacerdozio, come vn' ordine necessario per l' amministrazione de' sacramenti, e dell' altre funzioni parochiali.

Come āncora caminaua l'altra differenza già accennata nell' istessa materia beneficiale, cioè che se
2 bene generalmente in ogni sorte de beneficij, molti Canonisti, e Teologi vogliono, che si debbano conferire alli più degni, e che questi non si possano posporre alli meno degni; Nondimeno per quelche appartiene al foro esterno, è più comu-

comunemente riceuuta la distinzione, trà li beneficij curati, e li non curati, cioè che nella prima specie, camina l'obligo di douerli conferire alli più degni, anche di ragion comune, prescindendo dal Concilio di Trento, mà non nell' altra, bastando di cõferirli à persone, le quali ne siano degne, cioè capaci, e non proibite da canoni, ò da concilij, ancorche vi concorressero degli altri più degni.

Ma per il sudetto Concilio, per li disordini,
3 che nasceano nel dare alli popoli de' pastori meno atti alla cura dell' anime, ò per defetto di letteratura, ò per quello della vita, e costumi, nella prouista delle parochie, è stata introdotta, e stabilita vna nuoua forma precisa; Cioè che seguita la vacanza della Chiesa parochiale, per morte naturale, ò ciuile del possessore, in qualunque mese, ancorche apostolico, quella seguisse, e non ostante che per rispetto della riserua, ò dell' affezione, la prouista spettasse al Papa; Debba nondimeno il Vescouo, nella diocese del quale sia la parochia, prouedere subito questa di vn Vicario per l' esercizio della cura dell'anime, e dell'amministrazione de' sacramenti, e degli altri officij parochiali, mentre ciò non patisce dilazione, assegnando al Vicario sudetto dalle rendite, ò dagli altri emolumenti della Chiesa, quella congrua, che stimarà giu-

sta;

sta, e proporzionata al peso.

Seguita questa deputazione, deue il Vescouo, ouero il suo Vicario generale, dentro vn termine competente à suo arbitrio, purche sia dentro
4 quel termine, che li canoni prescriuono à cōferire li beneficij, sotto pena della deuoluzione, affigere gli editti nell'istessa Chiesa parochiale, e nella cattedrale, oueramente nel luogo della sua residenza, ò in altro, che sia solito per inuitare quelli, li quali vogliono concorrere, acciò si facciano descriuere, con la prefissione del termine di dieci giorni, i quali scorsi, può il Vescouo se vuole, rinouare, vna ò più proroghe de termini, purche non si passi in tutto, trà il primo termine e gli altri prorogati, lo spazio di venti giorni, secondo la bolla del B. Pio V.

Camina però questa restrizione del termine, quando vi siano de concorrenti, i quali siano comparsi, e che si siano descritti, siche le proroghe maggiori, si possano dire à questi pregiudiziali, mentre quanto meno sono i concorrenti, tanto maggiore ragione, ò speranza si acquista à ciascuno di loro.

Mà non già quando nelli suddetti termini vno, ò più dentro li venti giorni niuno fosse comparso, mentre in tal caso, il Vescouo acquista l'antica libertà di conferire, ouero di nominare alla Dataria chi gli piace; senza stare soggetto alla

forma

forma del concorſo; E per conſeguenza li nuoui editti, ouero le nuoue proroghe non portano pregiudizio ad altri, che à ſe ſteſſo, ſiche merita più toſto lode, ſoprabondando in far quello che non ſarebbe tenuto, per meglio adempire la mente del Concilio.

Seguita la deſcrizione de' concorrenti, ſi ſtabi-
5 liſce la giornata certa, nella quale ſi deue tenere il concorſo, deſignando anche il luogo, acciò venga à notizia certa de' medeſimi; Et eſſendoſi congregati collegialmente gli eſaminatori ſinodali in preſenza del Veſcouo, ouero del Vicario generale, s'introducono li concorrenti per eſporſi all'eſame, il quale ſi ſuole tenere in diuerſe forme, ſecondo l'vſanza delle dioceſi, alla quale in ciò và defferito; Però l'vſo più frequente, & il più lodeuole è quello che s'introducono i cõcorrenti ſeparatamente, e ſingolarmente vno per vno, acciò vno non intenda quello ſopra di che ſia eſaminato l'altro; Come ancora ſe tutti ſi debbano eſaminare ſopra l'iſteſſi requiſiti, ouero ſopra diuerſi, ò ſe le riſpoſte ſi mettano in ſcritto, òuero che baſtino in voce, con coſe ſimili nelle quali ſi deferiſce allo ſtile, non eſſendo ſopra ciò ſtabilita vna forma certa.

Se prima di tenere queſto eſame, compariſſe-
6 ro de' nuoui concorrenti, i quali non foſſero comparſi, nè deſcritti dentro il termine ſtabilito

nell'

nell' editto; Ancorche alcuni credano che non debbano essere ammessi per il pregiudizio che ne risulta à gli altri, li quali sono cōparsi in termine; Tuttauia si stima più probabile, & è più riceuuto in pratica, che debbano essere ammessi; Attesoche quanto più sono i concorrenti, tanto meglio potrà riuscire la prouista in vn soggetto degno; E maggiormente quando in quelli, li quali arriuano tardi, si scorga qualche giusto impedimēto, e particolarmente dell'assenza; Che però sarà bene il Vescouo à differire per qualche tempo nel mettere gli editti dopò seguita la vacanza, acciò questa si publichi, e si dia tempo alli soggetti degni del paese, ò della diocese, i quali si ritroui no in Roma, ouero in altre parti per causa de' studij, dà potere venire al concorso.

Compito l' esame; In quell'istesso congresso collegiale, ò in scritto, ouero in voce, secondo l'vsanza (mentre non vi è parimente stabilita
7 vna forma certa) come per vna specie di vn'atto capitolare, ò elettiuo, si deue dagli esaminatori dichiarare, quali siano li degni, e gl' idonei, e quali nò, oueramente quali si approuino, e quali si riprouino, concludendosi l' atto dalla maggior parte de' voti, nelli quali non và numerato quello del Vescouo, ò del Vicario generale, il quale presieda all'esame, mentre questo non hà voto decisiuo; mà solamente adesiuo in

8 parità de' voti; Cioè, che se gli esaminatori fossero quattro, ò sei, e che due, ò trè fussero di vn parere, e gli altri dell'altro, in questa parità il Vescouo, ouero il Vicario, il quale iui presieda conclude l'atto, cioè che se aderirà à i voti di quelli li quali approuano, il concorrente si dirà approuato, & all'incontro sarà riprouato, se aderirà à quelli li quali lo reprouano; E questa adesione si deue fare parimente in quell'atto, è nell'accennata forma collegiale, ò capitolare, siche facendosi altrimenti, sarà malfatta.

Non tocca però à gli esaminatori di giudicare quale sia il più degno, & à chi sia douuta la
9 preelezione, non essendo questa la parte loro, mentre questa consiste solamente nell'approuare, ò nel riprouare, oueramente nel riferire chi sia idoneo, e chi nò; Atteso che il preeleggere spetta al Vescouo, ouero di sua commissione al Vicario generale, al quale spetta questa gratificazione trà li più approuati.

Quest'atto della preelezione, non è necessario che si faccia in quell'istante, e nella sudetta forma collegiatiua, con gli esaminatori, mà si può
10 fare in diuerso luogo, & anche in diuerso tempo, e con qualche interuallo notabile, purche non passi il termine stabilito alla collazione, come sopra; E se il concorso non si fusse fatto auanti il Vescouo, mà auanti il Vicario; Tuttauia quest'

atto

atto della preelezione ſi può fare dal Veſcouo, mentre queſti ſono atti totalmente ſeparati, ſiche conforme frequentemente inſegna la pratica nelle Chieſe grandi, ouero quando occorra che il Veſcouo ſia fuori della dioceſe, il concorſo ſi fà auanti il Vicario, e dopoi ſe ne dà parte al Veſcouo, il quale fà la preelezione di vno delli più approuati, che ſe gli mandano in liſta.

Non hà obligo il Veſcouo di preeleggere quello, il quale ſia ſtato eletto con la maggiore
11 pienezza de' voti dagli eſaminatori, mà baſta di eleggere vno di quelli li quali ſiano nel numero degli approuati, ſiche ſe per eſempio, eſſendo ſtati cinque ò ſei eſaminatori, e che alcuni de concorrenti ſiano approuati à pieni voti da tutti, & altri abbiano auuto meno voti, purche ſiano tanti, che arriuino à concludere l'approuazione, ciò baſterà ancorche ſi eleggeſſe quello, il quale abbia meno voti di tutti.

Ciò viene appoggiato à due ragioni probabili; Vna cioè, che non deue ſtare in arbitrio degli eſaminatori il conferire la parochia, à chi gli piaccia, concludendo in tal modo la maggior parte à fauore d' vno; E l'altra che per queſto effetto non ſi deue badare ſolamẽte alla maggior letteratura, della quale per ordinario ſogliono giudicare gli eſaminatori. mà all' altre parti, ò doti, della prudenza, della bontà della vita, del buon credito,

dito appreſſo il popolo, e dell'altre parti ſimili, ſecondo l'vſanze, ò qualità de' paeſi.

Anzi ſe l'approuazione foſſe ſeguita per il voto adeſiuo dell'iſteſſo Veſcouo, ò del ſuo Vicario per cauſa della parità de voti degli eſaminatori, tuttauia può preeleggere quello il quale ſia in tal modo approuato, atteſoche baſta di eſſere di quel genere nel quale deue cadere la preelezione, conforme da tempo moderno, nō sẽza qualche diſcrepanza de' pareri, è ſtato deciſo dalla Sacra Congregazione del Concilio, per quello che più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro.

Fatta queſta preelezione, ſe il beneficio ſarà di libera collazione dell'iſteſſo Veſcouo, la collazione ſuole ſeguire nell'iſteſſo tempo che lo preelegge; Mà ſe la prouiſta ſpetterà al Papa, per
12 capo di riſerua, ò di affezione, ne darà le lettere teſtimoniali, in vigore delle quali, il preeletto dourà ottenere la prouiſta Apoſtolica; Et acciò queſta non ſia defraudata ò retardata più del douere, per la detta Coſtituzione del Beato Pio Quinto ſtà ordinato, che il Veſcouo debba di ciò auuiſare la Dataria Apoſtolica nel termine di quattro meſi, e che altrimente l'atto ſia inualido.

Da queſta preelezione, quando ſia irragioneuole, e mal regolata, perche ſia ſtato poſpoſto
13 il più degno al meno degno ſi dà l'appellazione,

la

la quale si dice dal giudizio irragioneuole, siche frequentemente in Ruota; ouero auanti gli altri giudici della Curia, ouero auanti li delegati Apostolici nelli paesi conuicini; si suole disputare di questa pretesa irragioneuolezza di giudizio, mà però in dubbio non si presume, e si deue prouare dall' appellante, il quale l' allega.

Questa viene stimata vna proua molto difficile, per la sudetta ragione, cioè che non basta la lette-
14 ratura, ò la nobiltà, ò l' età, ò altra qualità maggiore considerata singolarmente, mentre si deuono considerare tutte le parti vnite assieme come sopra; Cheperò queste cause introdotte per appellazione, sogliono essere frequenti in quel primo calore, mà molto poche ne hanno il buon fine.

Sogliono ancora gli appellanti venendo in Roma, prouocare gli appellati al nuouo esame
15 auanti gli esaminatori del Cardinale Vicario, e questa prouocazione si ammette, anche senza fare le proue della pretesa irragioneuolezza del giudizio; Bensi che alle volte, secondo la distanza dè paesi, ò l' età, e la qualità del preeletto appellato, questo nuouo esame si deue, e si suole commettere à qualche Prelato del conuicino, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

16 Non ritarda però questa appellazione l' esecuzione della prouista, non essendo douere, che du-

durante questa lite, la quale si deue trattare in giudizio ordinario, con trè sentenze conformi, il che assorbisce quasi la vita de' litiganti, debba in tanto la Chiesa e la cura dell'anime restare abbandonata.

Acciò il concorso sia valido, non solamente bisogna osseruare le cose sopradette, mà si richiede ancora, che si faccia solamente dagli esamina-
17 tori deputati nell' vltimo sinodo, i quali non siano più di sei, nè meno di trè, nè v'interuengano altri, li quali non abbiano questa qualità, siche la mistura degli altri, li quali non siano sinodali, vizia l'atto; Ogni volta però che gli altri non sinodali diano il voto decisiuo, onde la loro mistura porti l'incertezza, se, e da chi si sia conclusa la maggior parte, secondo li termini generali, li quali si hãno nella materia dell'elezione; Atteso che se vi siano presenti altri non sinodali, li quali anche facciano qualche interrogatorio per ordine del Vescouo, ò del Vicario, mà che non s'ingeriscano nel votare, opure che solamente discorrano, senza il voto decisiuo, ciò non deue pregiudicare alla validità dell'atto, mentre quanto più l'esame si fà publicamente con l'interuento di più persone, tanto più si dà freno agli esaminatori à fare la giustizia, e non dar luogo alle collusioni & alle compiacenze; E si bene non mancano de critici, li quali vogliono che per ciò risulti

risulti la nullità dell'atto; Nondimeno non pare che questo dubbio sia fondato in alcuna ragione probabile:

Mà se il caso portasse, che per morte, ò per assenza, non vi fusse il numero sofficiente degli esa-
18 minatori sinodali, in tal caso si douranno surrogare gli altri dal Vescouo, col consenso però del Capitolo; Purche ciò segua dentro l'anno dal sinodo vltimamente celebrato, mentre passato l'anno si deue imputare al Vescouo perche non abbia fatto il nuouo sinodo.

Deuono ancora questi esaminatori dare il giuramento di fare il loro officio fedelmente; Et in
19 ciò appresso li più antichi è stato dubitato, se questo giuramento si debba dare in ogni esame da farsi, ò pure che basti vn giuramento generale nell'atto del sinodo ò dopoi, e questa seconda opinione è la più riceuuta in pratica, cioè che basti vn giuramento solo per tutti li casi.

Come ancora questi esaminatori hanno vna
20 strettissima proibizione di non pigliare premio, ò mercede alcuna dalli concorrenti, anche sotto colore di recognizione dell'incomodo, e della fatica personale; Benche se ciò seguisse per mezzo di parenti ò d'amici, senza il consenso del concorrente; ciò non deue pregiudicare alla validità del concorso, ancorche l'esaminatore sia degno di gastigo.

Se

Se la prouista della parochia spettasse à qualche Prelato inferiore, e non al Vescouo, deue tut-
21 tauia il concorso farsi dal Vescouo auanti li suoi esaminatori sinodali; Et adesso spetta parimente la preelezione, della quale di sopra si è discorso, mà la collazione, ouero le lettere testimoniali, spettano à quel Prelato inferiore.

Anzi quando anche la parochia sia fuori della diocesi nel territorio di vn Prelato inferiore, il quale sia vero ordinario, e di quel genere di Pre-
22 lati, che si dicono *Nullius*, de quali si è discorso di sopra nel libro terzo nel titolo della giurisdizione, & anche in quello delle preminenze; Ogni volta che quello non vsi di fare il sinodo, siche non sia praticabile la forma suddetta di fare il concorso, auanti di lui con li suoi esaminatori sinodali, si dourà il concorso fare auanti il Vescouo più vicino, nell'istessa maniera che si è detto de Prelati inferiori, li quali siano dentro la diocese, mà esenti.

Caminandosi in questa materia con tanta strettezza, che se sotto vn Vescouo fossero vnite più Chiese cattedrali con quella vnione, la quale si dice equeprincipale, e che si facessero li sinodi
23 distinti per ciascuna diocese, ouero che facendosi vn sinodo solo, si distinguessero gli esaminatori, in tal caso, ancorche à rispetto del Vescouo, l'vna, e l'altra diocese si abbiano per vna; Tuttauia per gli

gli altri effetti, vanno riputate come totalmente distinte, nella maniera che si è discorso nel sudetto titolo delle preminenze nel libro terzo & anche di sopra nel titolo de' Beneficij, e per conseguenza gli esaminatori d' vna diocesi non deuono interuenire nel concorso, il quale si faccia alla parochia dell'altra diocese.

Tutte le cose suddette cagionano, che questa forma per il più non arriui ad osseruarsi esattamente, e che molti concorsi si annullino con faci-
24 lità, in occasione dell' impetre, le quali si fanno in Dataria, che si dicono secondo la bolla del B. Pio Quinto, poiche in tal caso si deuolue la prouisione al Papa, ancorche non vi entrasse la riserua, mentre l'Ordinario non osseruando bene questa forma, decade da ogni sua ragione.

Si scorge ancora in questa materia del concorso, vna specialità, che in tempo di sede vacante, il Capitolo non si può ingerire nella collazione
25 de beneficij, siche questa è riseruata al Papa, anche quãdo la vacãza segua nel mese ordinario Però ciò nõ impedisce questi cõcorsi per quel che spetta all' istesso concorso & alla preelezione, mà non già quanto alla prouista, la quale si deue fare dal Papa, siche la giurisdizione consiste nel deputare il Vicario, e nel fare gli altri atti del concorso come sopra, & anche nel preeleggere, e nel dare le lettere testimoniali; E tutto ciò si de-

ue fare dal Vicario generale deputato dal Capitolo, conforme si è discorso nel titolo antecedente, siche il Capitolo non può riseruarlo à se, nè commetterlo ad altri, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, in occasione di casi seguiti.

Non in tutte le parochie però è necessario d' osseruare questa forma, dandosi molti casi nel-
26 li quali questo decreto conciliare non hà luogo; Primieramente cioè quando per causa della vacanza in Curia, ò per altro rispetto ad arbitrio del Papa, la prouista si faccia dà esso, mētre in questo caso implicitamente s' intende derogato a questa forma del concorso, nè perciò si può pretendere la nullità della prouista; Purche però la prouista sia come parochiale, mà non già quando il Papa creda di prouedere vna dignità, alla quale accessoriamente sia annessa la parochia, ò la cura dell'anime, che però vi bisogna la scienza della qualità del beneficio.

Secondariamente, non bisogna osseruare questa forma nel caso sudetto, che si tratti di qualche
27 dignità, ò canonicato, ouero altro beneficio, il quale principalmente sia di diuersa natura, e che per causa d' vnione di qualche parochia, ò per altro rispetto, gli sia annessa la cura delle anime.

28 Terzo, molto meno, quādo la parochia sia vnita ad vn Capitolo, ò Collegio, ò Monasterio, mentre

molto

molto meno in questo caso si ricercarà il cõcorso nella prouista delli canonicati,ò delle dignità di tal Collegio ò Capitolo, ancorche l'esercizio della cura fosse in poter di tutti.

Anzi quando anche l'esercizio fosse in potere di vn solo Canonico, ò Dignità; O pure che fosse in potere d'vn Vicario, anche perpetuo, e solito prouedersi in titolo collatiuo, e molto più quando sia manuale, mentre queste Vicarie si deuono prouedere à nominazione del Capitolo ò del Monasterio, ouero della Dignità, alla quale sia vnita la parochia; Non ostante che alle volte fosse stato solito prouedersi per concorso, mentre ciò non ferma lo stato; Bensì che le vicarie di alcune Chiese collegiate in Roma, per Vna Bolla dell'istesso B. Pio V. si prouedono per concorso, conforme si discorre nel Teatro; Che però in questo proposito le questioni cadono solamente sopra la qualità dell'vnione, se vi sia ò nò, conforme si accenna nel titolo de beneficij.

Non entra parimente il concorso in quelle parochie, le quali siano di padronato laicale, ò misto, cioè parte laicale, e parte ecclesiastico mentre à questo effetto la parte laicale come fa-
29 uoreuole preuale, mà non già quando sia giuspadronato ecclesiastico, secondo le distinzioni di questi termini, delle quali si tratta nel libro

ſeguente, doue è la ſua materia.

In queſti caſi però che non entri la forma del
30 concorſo, tuttauia è neceſſaria l'approuazione dell'Ordinario, ancorche la facoltà di nominare, ò pure di conferire ſpetti à qualche altro Prelato inferiore, il quale ſia eſente; E queſta approuazione ſi deue fare precedente l'eſame, auanti gli iſteſſi eſaminatori ſinodali.

Nè à tal'effetto gioua l'eſenzione, per la ragione accennata nel libro terzo della Giuriſdi-
31 zione, cioè che la podeſtà dell'Ordinario non entra in riguardo della Chieſa materiale, nella quale ſi doueſſe eſercitare la cura, ne meno à riſpetto della perſona, la quale ne deue auere l'eſercizio attiuo, mà benſi à riſpetto del popolo, col quale, quella ſi deue eſercitare; Atteſoche eſſendo l'ouile, ouero il gregge commeſſo principalmente alla cura del Veſcouo, ò di vn'altro Prelato il quale ſi dica ordinario, e che ſia il primo paſtore, è di douere che queſto ſappia, e riconoſca la qualità degli altri paſtori inferiori e ſubordinati, li quali deuono paſcere le ſue pecore, per vedere ſe ſiano idonei à tal miniſterio, ò nò.

Quando poi ſi debba dire vno più degno degli
32 altri trà i concorrenti, non vi ſi può dare vna regola certa; Atteſo che, ſebene ciò ſi ſuole regolare dalla letteratura, ò dalla nobiltà, ò dal grado, ouero dall'età, ò dalla cittadinanza, ò dal più

lun-

lungo seruizio della Chiesa, ouero dal più lungo esercizio delle cose diuine, e spirituali, e da altre simili circostanze; Nondimeno, queste, & altre circostanze (conforme di sopra si è accennato) non vanno considerate singolarmente, mà vnite; Che però si stima vna simplicità chiara, e leguleica il caminare in ciò con le sole generalità, ouero con le decisioni seguite in alcuni casi particolari, mentre il tutto dipende dalle vnioni delle qualità, e delle parti suddette, & ancora dalle diuerse vsanze de' paesi, e dalle circostanze indiuiduali di ciascun caso, secondo che portano le congionture; Con il di più che in occasione de' casi seguiti si accenna nel Teatro. A

A Nelli disc. 1. e più seguiti di questo tit. & anche nel disc. 37. e nel disc. 32. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel libro 14.



CA

CAPITOLO TERZO.

Della ragione della sepoltura, e della quarta canonica ; E di altre ragioni, ò preminenze parochiali ; E trà vn paroco, e l'altro, ouero trà vn parocho e gli altri chierici , secolari , ò regolari; Ouero col' Vescouo.

SOMMARIO.

1 *DElle ragioni della sepoltura della parochia e quando questa cessi.*

2 *Che cosa spetti al parocho quando la sepoltura segua in vn' altra Chiesa.*

3 *Della quarta ouero della porzione canonica del Parocho.*

4 *Della questione sopra queste ragioni trà la parochia, e la Cattedrale, ò la matrice.*

Quale

5 *Quale sia la vera matrice à questo proposito.*
6 *Delle differenze con le Chiese dè Regolari è con gli Ospedali esenti.*
7 *Di alcuni Ospedali.*
8 *De defunti negli Ospedali.*
9 *Dell' officio che si deue fare sopra il cadauere, e nel funerale.*
10 *Se voglia fare la funzione il Vescouo.*
11 *Se v' interuenga il Capitolo della Cattedrale.*
12 *Delli priuilegij circa la quarta canonica.*
13 *Se si debba dalli legati.*

CAP. III.



1 Rà le ragioni, ò le giurisdizioni parochiali, particolarmente si stima quella della sepoltura, cioè che le persone, le quali viuono dentro li confini della parochia, in tal maniera che si possano veramente dire veri domiciliari e sudditi, seguendo la loro morte, si deuono sepelire nella parochia, eccetto il caso che auessero la sepoltura propria familiare, come fondata da se stessi, ò da loro maggiori per tutti li descendenti, ouero che l' istesso moriente s' auesse eletto la sepoltura altroue, ò pure che per lui fosse

A *Nelli dis. 23. con più seguenti di questo titolo.*

fosse stata eletta da vn' altro, al quale la legge dia tal facoltà, conforme si verifica nel padre, il quale può eleggere la sepoltura per i suoi figli di età imperfetta. A

Però anche in questi casi, al proprio parocho spetta il fare l'officio, e l'essequie, siche l'essersi
2 eletta, ò destinata la sepoltura in vn' altra Chiesa, non deue pregiudicare à questa sua giurisdizione, ne meno à quelli emolumenti, li quali per vso del paese approuato dà superiori, almeno con la lunga, e publica toleranza gli siano douuti per questa ragione dell' essequie e della sepoltura; Pregiudicandosegli solamente nelle torcie e nelle candele, e nelle coltre & in altre cose che porta seco il funerale, le quali deuono restare nella Chiesa della sepoltura; Attesoche se ciò seguisse nella parochia, l'aurebbe tutte, e seguendo in vn' altra Chiesa, ne dourà auere solamẽte quella porzione, la quale si dice canonica, e che ordinariamente importa la quarta parte; Ogni volta che per antica e legitima consuetudine, ouero per conuenzione
3 non sia maggiore, ò minore; Conforme particolarmente insegna la pratica di Roma, che la porzione canonica del paroco importa la metà, in ricompẽsa dell'altra vsanza di non auere altra parte d'alcune altre funzioni, le quali si facciano dopò il giorno del mortorio; Ouero di non partecipare de legati fatti à quella Chiesa, conforme si dis-

corre

corre nel Teatro in occaſione de' caſi ſeguiti. B

Sopra queſte ragioni dunque di ſepoltura, ò di quarta reſpettiuamente, cadono diuerſe queſtioni; E primieramente trà vna parochia e l'al-
4 tra, oueramente trà la parochia è la Chieſa matrice del luogo, la quale pretenda che queſta ragione, ò giuriſdizione ſpetti à lei per tutto il territorio di quel luogo, anche nelle parochie degli altri; E tal queſtione merita dirſi più toſto di fatto che di legge, e per conſeguenza reſta incapace d' vna regola certa e generale; Atteſoche, ſe bene la regola aſſiſte alla parochia, contro qualſiuoglia Chieſa, anche ſe foſſe la cattedrale, molto più quella matrice, la quale foſſe tale nella ſola ragione onorifica per cauſa dell' antichità; Nondimeno ſi limità, ò per antica conſuetudine immemorabile, in vigore della quale, ſecondo la ſua ordinaria natura, ſi può allegare il priuilegio Apoſtolico, ò la conuenzione, & ogn' altro titolo migliore.

B Nel diſc. 25. di queſto tit.

Oueramente che ciò naſca dalla vera matricità ben giuſtificata, cioè che anticamente quella, la quale di preſente ſi dice matrice, foſſe
5 vnica parochia, dalla quale dopoi per l' ampiezza de confini, e per la moltiplicazione del popolo, foſſe ſtata diſmembrata parte del territorio, & in quella erette vna, ò più parochie, le quali però ſi dicono filiali, con la riſerua d' alcune

antiche ragioni à fauore della matrice;Conforme alle volte ſuol ſeguire nelle decime, & alle volte in queſta ragione di ſepoltura,per quello che particolarmente inſegna la pratica della gran parochia di S.Gio. maggiore di Napoli,dẽtro gli antichi confini della quale, per eſſere così notabilmente accreſciuta quella Città, in maniera che forſe la più bella e la più nobil parte ſia in luoghi li quali per prima erano ſenza abitatori, abbia da venticinque in circa parochie filiali, che in progreſſo di tempo è biſognato andar erigendo, con la retenzione di queſta prerogatiua da per tutto, con caſi ſimili; E per conſeguenza il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto in ciaſcun caſo particolare. C

C *Nel diſ.27.di queſto tit. & altri.*

L'altra queſtione ſuole cadere con le Chieſe, ouero con gli Oſpedali eſenti, come particolar-
6 mente ſono le Chieſe, li Monaſterij, e gli Oſpedali de Regolari,che ſiano dentro li confini della parochia,à riſpetto delle perſone,le quali iui muoiano,cioè ſe la ragione della ſepoltura debba ſpettare al paroco, ò pure al Prelato, ò al Rettore di quella Chieſa, ò Oſpedale, il che riguarda ancora l'amminiſtrazione de' ſacramenti del viatico, e dell'eſtrema vnzione, da farſi al moribondo.

Et in ciò parimente la deciſione dipende dalle circoſtanze del fatto; Atteſo che ſe ſi tratta di

reli-

religiosi professi,ò nouizij, li quali viuano in quel monasterio, ò luogo sotto il proprio Prelato superiore, in tal caso, certa cosa è che il parocho non vi hà che fare; Mà se si tratta delle persone del clero,e del popolo secolare,vi entra l'istessa distinzione,la quale si è accẽnata nel libro terzo nel titolo della Giurisdizione, cioè che se in queste persone si verificano vnitamente li trè requisiti ordinati dalla bolla di Gregorio XIII. Primieramente cioè, che siano formalmente applicati al continuo seruizio di quel luogo; Secondariamente che viuano dentro li chiostri nella maniera che viuono li religiosi; E terzo che viuano sotto l'obedienza, e la direzione di quel Prelato superiore; In tal caso debba caminare l'istesso che si è detto delli religiosi, delli quali si parla, più per esempio, che per restrizione, per causa della maggior frequenza, atteso che, se dentro li cõfini della parochia vi siano Chiese esẽti de chierici secolari sotto la giurisdizione del proprio Prelato,caminerà l'istesso cõ la dichiarazione di sotto.

E ciò camina, ancorche quelli del clero,ò del popolo secolare muoiano dentro il monasterio, ò in altra casa esente, mentre non per questo cessa la giurisdizione del paroco; Eccetto se il priuilegio, ouero la consuetudine particolare portasse diuersamente, secondo gli esempij accẽnati nel suddetto titolo della giurisdizione,delli

 chie-

chierici e serventi della Casa santa di Loreto, ò di quelli della Chiesa di Nazarette in Barletta, e del Vescouo di Fiesole in Fiorenza, con casi simili.

A rispeto poi di quelli, li quali morissero negli Ospedali; Parimente la decisione dipende dalle circostanze del fatto; Attesoche, se sarà vn' Ospe-
7 dale amministrato dà religiosi esenti, conforme particolarmente in Italia insegna la pratica di quegli Ospedali, nelli quali seruono, & amministrano li religiosi del B. Gio. di Dio volgarmente chiamati *Fate ben fratelli*; Auendo questi priuilegij Apostolici, che li loro sacerdoti vengono stimati come parochi negli Ospedali; Il che si verifica ancora nella religione di S. Antonio Abbate, & in altri, li quali auessero questo istituto, sicche à rispetto di quelli infermi che iui muoiano, e che si sepeliscano nel cimiterio, ò pure anche nella Chiesa dell'istesso Ospedale, il paroco non vi hà che fare, perche vi è il paroco proprio.

Quanto poi agli altri Ospedali, li quali siano
8 amministrati da laici, ouero da chierici secolari, dipende la decisione dalla qualità della fondazione, ouero dalli priuilegij espliciti, ò impliciti, che nascano dall'antica consuetudine immemorabile, cioè che li cappellani proprij facciano l'istesse parti de' parochi, nella maniera che delli sopradetti religiosi si è accennato; Mà quando questi

questi priuilegij manchino, in tal caso secondo le regole della ragion comune, il paroco vi hà l'istessa prerogatiua che abbia in tutte l'altre case della sua parochia; Atteso che se bene in rigore di ragione, gl'infermi, li quali vanno à curarsi nell'ospedale, non contraono domicilio, e per conseguenza non diuentano sudditi della parochia, dentro li confini della quale sia situato l'ospedale, mà restano sudditi della parochia del proprio domicilio; Tuttauia, ciò rigorosamente si attende per il sacramento del matrimonio, e per alcuni altri effetti, mà per questo dell'amministrare i sacramenti agl'infermi, e per le sepolture di quei che vi muoiano, l'vsanza comune pare che sia in contrario per causa dell'impraticabilità, ouero di qualche confusione, conforme più distintaméte si discorre nel Teatro; Bensì che in ospedali grandi delle Città considerabili, ciò rare volte si riduce alla pratica, attesoche per ordinario sogliono auere li suddetti priuilegij.

1 Camina bene tutto ciò, quando quello il quale muoia nell'ospedale, iui ancora si sepelisca nel cemeterio, ò nella Chiesa; Mà quando per elezione della sepoltura, ò per altro rispetto si debba sepelire in vn'altra Chiesa, alla quale il cadauere si trasporti dall'ospedale, in tal caso non possono ingeriruisi li suddetti religiosi, ò cappellani dell'ospedale in cosa alcuna, mentre la lo-

ro

ro giurisdizione, ò facoltà è ristretta dentro il proprio recinto, siche l'officio spetta al paroco.

Cadendo solamente il dubbio se debba spettare al paroco proprio del morto, ouerò à quello dentro i confini del quale sia l'ospedale; E secondo li termini di ragione, deue spettare al paroco proprio, per la suddetta ragione che l'accidental dimora nell'ospedale per curarsi, non cagiona la mutazione del domicilio, nè fà cessare la giurisdizione del paroco proprio, quando non vi sia in contrario la consuetudine, alla quale si deue deferire. D

D *Nelli disc. 23. 28. e 38. & in altri di questo titolo.*

9 Vn'altra questione, sopra questa ragione di sepoltura, ò di quarta, ò porzione canonica, respettiuamente suol cadere trà il paroco, & li religiosi esenti, & ancora con li Prelati, ò Rettori delle Chiese secolari, parimente esenti, circa l'officio, il quale si deue fare nella Chiesa sopra il cadauere; Attesoche se bene al paroco spetta far l'officio in casa del morto, & anche per strada nella processione che si fà per l'esequie, con il segno giurisdizionale della stola, & ancora, secondo le diuerse vsanze, ouero secondo la maggiore, ò minore pompa del funerale col piuiale, ancorche conuenisse passare per altre parochie, e fuori de suoi confini; E che la processione debba esser regolata dalla parochia, nella quale siano tetenuti congregarsi tutti quelli, dell'vno, e dell'altro

altro clero, ſecolare, e regolare, li quali ſiano inuitati dalle parti, e che vogliono interuenire nella funzione, ancorche ſiano eſenti, e priuilegiati; Nondimeno quando il cadauere ſarà entrato nella Ghieſa eſente, ò ſia ſecolare, ò regolare, ceſſa ogni giuriſdizione del paroco, e l'officio ſpetta al Prelato, ò Rettore di quella Chieſa; Ogni volta che non vi ſia incontrario la conſuetudine, la quale deu'eſſere immemorabile, e non baſta di minor tempo.

Benſi che ſe il Veſcouo voleſſe fare la funzione, conforme ſuole occorrere nelli funerali de' Principi, ò di perſonaggi grandi, anche in Chieſe eſenti ſecolari, ò regolari, in tal caſo non potrà
10 il Prelato della Chieſa opporſi, atteſo che l'eſenzione non toglie la riuerenza douuta al Veſcouo, così per l'antica giurſidizione che auea prima che naſceſſe l'vſo dell'eſenzioni, come ancora per la giuriſdizione attuale che il Veſcouo mantiene anche contro gli eſenti in molti caſi, accennati nel titolo della giuriſdizione, & in quello de' Regolari.

Per l'iſteſſa ragione pare che ſi debba dire il
1 medeſimo, quando nel funerale interuenga il Capitolo della cattedrale in forma capitolare, e ſolenne, ſiche la funzione ſi faccia in nome del Capitolo dalla prima dignità, ouero dal più degno che ſia in quel corpo, mentre ſe bene vi ſono in con-

contrario alcune dichiarazioni della Sacra Congregazione de' Riti; Tuttauia si crede che siano intese con qualche equiuoco, caminando con la regola generale, e non riflettẽdo alla giurisdizione abituale che hà il Capitolo della cattedrale anche nelle Chiese esenti, nell'istessa maniera appunto che l'hà il Vescouo, conforme più distintamente si discore nel Teatro.

Et à tal segno arriua la gelosia degli esenti di mantenere li loro priuilegij & esenzioni, che pretendono, che quando il Capitolo della cattedrale sia inuitato à qualche funerale, non possa tenere iui la croce inarborata; Però questa pretensione è stata riprouata dalla Sacra Congregazione, mà si suole approuare l'altra pretensione che il paroco non possa nelle loro Chiese ritenere la stola, ò altro segno giurisdizionale, quando non vi sia la consuetudine. E

E
Nel detto disc. 23. e nel titolo della giurisdizione nel disc. 31. e nel titolo delle preminẽze nelli disc. 19. 21. e 22.

L'altra questione suol'essere trà li parochi, & alcuni religiosi priuilegiati, circa la suddetta
12 quarta, ò porzione canonica de funerali, perche pretendano di non essere tenuti in virtù dè priuilegij Apostolici; E sopra di ciò non si può dare vna regola certa, mentre il tutto dipende dal fatto, cioè dal tenore delli priuilegij, ouero dal loro vso. F

F
Nel detto disc. 25. di questo titolo.

13 Come ancora, se sia douuta l'istessa porzione

per

per li legati che si facciano alla Chiesa, nella quale sia la sepoltura, in gran parte dipende dall'vso, & anche dal vedere se il legato sia fatto in riguardo della sepoltura, ouero per altro motiuo, siche quando anche la sepoltura non fosse seguita, tuttauia il legato si sarebbe fatto, conforme più distintamente si và accennando nel Teatro, doue si toccano molt'altre cose, le quali riguardano questa materia, non essendo nè facile, nè cógruo il dedurre in quest'opera tutte le minuzie che occorrono. G

G *Nell' istesso discorso 25.*

Quando il caso raro, & insolito porti che vn religioso professo, il quale per ordinario viua nè chiostri, muoia, ouero che si ammali fuori di essi, per vna certa equità si ammette che li suoi superiori gli amministrino li sagramenti, e gli diano la sepoltura senza il paroco, mà non già quando si tratta di quei religiosi, li quali viuano nelle case priuate all'vso del popolo, come sono, particolarmente quelli di alcune Religioni militari.

CAPITOLO QVARTO.

Delle vnioni, ò diuisioni, ouero dismembrazioni delle parochie; Et ancora delle differenze che occorrono trà li Vicarij delle Chiese parochiali, con li Capitoli, ò con le Dignità, à quali siano vnite, con altre cose che occorrono sopra la materia.

SOMMARIO.

1 *DElli diuerse specie delle Chiese parochiali, e delle loro differenze, e delle occorrenze nelle parochie vnite:*

2 *Delle vnite ad vn Capitolo ò Collegio, se tutti li Canonici esercitino la cura.*

3 *Di più parochie in vn luogo senza distinzione di confini, e di popolo.*

4 *Ordinandosi la diuisione, come questa si debba fare.*

Dell'

5 *Dell'vnione di più parochie quando si possa fare.*
6 *Della congrua la quale sia douuta al vicario.*
7 *Delle assegnazioni delle robbe, ò delle ragioni di questa congrua.*
8 *Se, e quando si debba erigere vna nuoua parochia con dismembrazione dell' antica.*
9 *Delle oblazioni alle imagini, che si scuoprono dentro i fini della parochia.*
10 *Se si possano fare le feste & inuitare altri chierici secolari, e regolari senza licenza del paroco.*
11 *Se il Vescouo possa di nuouo esaminare i parochi già approuati.*
12 *De' luoghi, nelli quali non vi siano parochie, siche il Vescouo solamente sia paroco, e degli effetti.*
13 *Di altre cose nella materia remissiuamente.*



CAP. IV.



DI più ſorti ſogliono eſſere le Chieſe parochiali, ouero ſi ſuole in eſſe
1 eſercitare la cura dell' anime; Atteſo che alcune, ſecondo la più regolare, e generale natura, hanno il ſuo Rettore, il quale ſia prouiſto principalmente al titolo della Chieſa, con la forma del concorſo accennata di ſopra, e con li ſuoi confini diſtinti, ſiche ſi verifichi quello che per ordinario ſi dice di queſte Chieſe, che ſiano tante ſpoſe, ciaſcuna delle quali abbia il ſuo ſpoſo vnico, ſenz'altra miſtura ò alterazione; L'altra ſpecie è di quelle parochie, le quali parimente ſiano vniche con li ſuoi confini, ſiche non vi ſia altra miſtura, ò alterazione, mà che ſiano vnite à qualch'altro beneficio, ò dignità acceſſoriamente, in maniera che l'iſteſſo poſſeſſore del beneficio ò della dignità, alla quale la parochia ſia vnita, eſerciti la cura dell'anime per ſe ſteſſo, ſenza concorſo di altro miniſtro neceſſario; Et in queſta ſpecie non ſi ſcorge altra differenza dalla precedente, ſe non che non ſi prouede per concorſo, mentre la prouiſta và regolata dal beneficio principale, por-

Portando nel resto l'istessa necessità dell'età, e dell' ordine, per causa del suddetto esercizio.

La terza spece si dice delle parochie, parimente vnite à qualche beneficio ò dignità, in maniera però che l'esercizio della cura sia necessariamente per la legge dell'vnione ò per la consuetudine, ouero per la residenza della dignità in diuerso luogo, in potere di vn' altro, il quale si dice vicario perpetuo, ò manuale; Et in questo caso parimente conforme si è detto di sopra, non entra il concorso, cos nel beneficio principale come nella vicaria, mà solamente sogliono cadere le dispute, se queste vicarie debbano essere perpetue, conforme veramente sono li sentimenti del Concilio di Trento, con i quali camina la Sacra Congregazione sua interprete; Et ancora cadono le dispute trà il Curato principale ouero abituale e possessore della dignità, alla quale la parochia sia vnita, & il suddetto vicario ò ministro attuale, sopra la congrua, ouero sopra la pertinenza di alcuni emolumenti, conforme di sotto si discorre.

La quarta specie è quella simile alla precedente, dell' vnione, non ad vn beneficio, ò ad vna dignità particolare, mà ad vn Capitolo ò Col-
2 legio, in maniera che tutti li collegiali esercitano la cura; Et in questo caso entrano due ispezzioni; Vna se ciò sia lodeuole, e se si debba permettere; E l' altra se li canonicati ò gli altri bene-

ficij di questo collegio debbano dirsi curati.

Quãto al primo, la Sacra Cõgregazione suddetta, inerendo alli sensi del Concilio, non l'approua, siche quando ne abbia la notizia per il ricorso del popolo, ouero per la solita relazone, che fanno li Vescoui dello stato della Chiesa, e della diocesi, in occasione di visitare i limini, lo suole proibire, ordinando che si debba deputare vn vicario, ò pure che si debba deputare vno de Canonici, ò de Beneficiati, il quale sia l'attuale curato fisso, con la sua congrua; E quanto alla seconda ispezzione, stà riceuuto, che ciò non renda curati i benefieij del Capitolo, ò del Collegio.

La quinta specie è quella di più parochie in vn istessa Città ò luogo, ciascuna delle quali abbia
3 il suo Rettore prouisto principalmente in titolo, ma senza la distinzione de' confini e de popoli, siche la cura sia promiscua trà tutti; O pure che senza distinzione de confini, ò di territorio, sia distinta per fameglie, le quali abitino promiscuamente nel luogo.

Et in questo caso la Sacra Congregazione suddetta, inerendo alli sensi del Concilio, è solita riprouarlo, e di ordinarne la diuisione de confini, come per vna dissoluzione di compagnia, per il che sogliono nascere le questioni sopra il modo di fare la diuisione, se debba essere eguale, ò ineguale.

E se

E se bene per le regole generali della ragione
comune,presupposto il titolo eguale della paro-
4 chialità, si presume coeguale la ragione dell' vna,
e dell'altra Chiesa,e per conseguenza dourà essere
eguale la diuisione, nella maniera che si dispone
trà più fratelli ò altre persone, le quali viuano in
comunione; Tuttauia non vi si può dare vna re-
gola certa, douēdosi dire vna questione più tosto
di fatto & arbitraria, da regolarsi con le circostan-
ze del fatto,conforme in occasione de' casi seguiti
si discorre nel Teatro. A

A *Nelli disc.33. e seguenti di questo titolo.*

E per conseguenza, se si approua la diuisione,
si riproua, e si stima proibita l' vnione, come vna
5 specie d' alienazione,senza il beneplacito Aposto-
lico espresso,ò presunto, quando vi cōcorra anco-
ra la giusta causa; Eccetto se la pouertà dell' vna e
dell' altra, ò il mancamento del popolo, portas-
sero tal necessità, che anche all' Ordinario, senza
beneplacito Apostolico, per la disposizione del
Concilio di Trento renouatiua de' Canoni, con-
uenisse di vnire più parochie assieme; Mà in ciò
non si può dare vna regola certa, dipendendo il
tutto dalle circostanze di ciascun caso. B

B *Nell' istessi luoghi.*

Nelli suddetti terzo e quarto caso, che la pa-
rochia abbia nell' istesso tempo due ministri, ò
6 Rettori, vno cioè abituale che è il possessore del
beneficio, al quale si sia vnita, e l'altro at-
tuale, il quale si dice vicario; Cadono frequen-

te-

temente trà questi le questioni sopra la pertinenza de frutti, e degli altri emolumenti della parochia; Et in ciò, la regola assiste al primo abituale, il quale si dice veramente il Rettore, che però à lui spettano le decime, e gli altri frutti, e le ragioni parochiali, non potendosi dall' attuale pretender altro, che la sua congrua, la quale secondo la bolla del B. Pio V. non deue essere minore di cinquanta scudi, ò ducati di moneta del paese, ne maggiore di cento, oltre di alcuni emolumenti incerti, & euentuali, sopra li quali si deferisce molto all'osseruanza; Intendendosi douuta la suddetta somma ad arbitrio del Vescouo, sopra il più, ò il meno, trà quello che sia trà li cinquanta, e li cento, restando il peso dell' altre spese della Chiesa al Rettore abituale, quando le rendite siano maggiori; Atteso che se siano minori, non è obligato il rettore abituale à metterui del suo, mà basta di assegnare al Vicario tutte le rendite e gli emolumenti. C

C *Nelli dis. 18. e seguenti di questo titolo.*

Bensì che quando sia parochia vnita à qualche Capitolo, ò Collegio, e che la cura si appoggia ad vn canonico, ò beneficiato dell' istesso Capitolo, nella congrua si suole scomputare quello che egli partecipa della massa grossa delle distribuzioni; Atteso che attendendo al seruizio della cura, viene fatto, esente dal seruizio del Coro, e dalle puntature, mà non se gli deue imputare

quella

quella rata della quale partecipa per la celebrazione delle messe,ò per gli altri seruizij personali, diuersi dall'esercizio della cura, ò dal seruizio ordinario del coro, e della Chiesa.

E perche trà l'vno, e l'altro di questi Curati, ò ministri, si sogliono fare alcune conuenzioni con diuìdersi le rendite, ò gli emolumenti, ò pu-
7 re con assegnarsi il tutto al vicario, col peso di qualche annua risposta al rettore abituale; Se poi in progresso di tempo il caso cagiona l'aumento,ò la diminuzione, sogliono sopra ciò cadere le dispute per parte di quello, il quale resta così pregiudicato; Però la regola generale di ragione l'esclude,per non auersi in considerazione quello che in progresso di tempo porti il caso; Ogni volta che la diminuzione non sia così grande, che al vicario non resti il congruo sustentaméto,siche ne risulti il pregiudizio della Chiesa, e della cura, O pure che à rispetto del Rettore abituale risulti vna lesione tale che ridondi in vna iniquità, siche non gli resti il sustentamento conueniente al decoro della sua dignità, ò del beneficio, conforme si discorre nel Teatro in occasione de' casi seguiti, non essendo materia capace di vna regola certa, e generale.

Occorre ancora frequentemente, che in vna
8 parochia, la quale abbia li confini grandi, cresca notabilmente il popolo, siche vn paroco non possa

possa sodisfare à tutti, per il che da vna parte del popolo si suol far'istanza al Vescouo per l'erezione di vna nuoua parochia; Maggiormente quando, oltre il numero del popolo, vi concorra l'altra giusta causa dell'impedimento, ò del gran disaggio del camino in tempo d'inuerno, e particolarmente in quei paesi, nelli quali i contadini viuono in campagna nelle case rurali; Però sopra ciò non si può dare vna regola certa e generale, se non quella generale, che la dismembrazione, sia vna specie d'alienazione, e che però regolarmente è proibita, senza alcune solennità, come sono il consenso del Capitolo, il consenso del popolo, e quello del Rettore, quando la giusta causa non ricerchi che si possa supplire, negandosi ingiustamente; Mà la difficoltà maggiore consiste nella verificazione della necessità ò dell'euidente vtilità, maggiormente quando al bisogno si possa comodamente prouedere, con erigere ò destinare in vn'luogo comodo qualche Chiesa, la quale si dice adiutrice, quando il disaggio nasca dalla distanza, e dall'incommodo del camino; Ouero quando sia per accrescimento del popolo, crescere il numero de viccarij ò ministri, li quali possano aiutare il paroco, mentre per la dismembrazione, e respettiuamente per la nuoua erezione, oltre le solennità, e la giusta causa, vi bisogna quel requisito, che nel libro terzo delle preminen-

ze si

ze ſi è conſiderato nell'erezioni delle nuoue Chie-
ſe cattedrali, cioè che ciò debba ſeguire in manie-
ra, che poſſa eſſere la nuoua Chieſa parochiale cõ-
uenientemente, e ben prouiſta, e che non ſi ſmi-
nuiſca la dignità, & il decoro, ouero il miglior
culto diuino nella Chieſa antica; Che però non
vi ſi può dare vna regola certa e generale.

Di molte altre coſe ſi ſuole diſputare in que-
ſta materia delle parochie, che non è facile di
9 abbracciare in queſto compendio, ſiche in occor-
renza ſi dourà ricorrere alli profeſſori pratici
della materia beneficiale, & à quello che ſe ne
diſcorre nel Teatro; E particolarmente ſopra le
oblazioni le quali ſi facciano alle imagini, che ſi
ſcuoprono dentro i confini della parochia, del che
ſi accenna qualche coſa nel libro decimoquarto,
nel titolo delle decime.

Come ancora ſe il paroco poſſa impedire a gli
altri ſacerdoti, ò reſpettiuamente agli altri ſecolari
10 di fare alcune feſte nell' iſteſſa parochia; Ouero in
altre Chieſe dentro li ſuoi confini; O pure d'inui-
tare li religioſi alle proceſſioni, & alli funerali,
& ad altre ſolennità; Et in ciò la regola è contro
il paroco, ogni volta che non ſi tocchino le ſue
ragioni parochiali, ne ſi pregiudichi alli ſuoi
emolumenti, che da eſſa riſultino, e che gli ſiano
douuti, non già di quei che ſiano volontarij,
ò di pompa lecita, e non proibita da Canoni, ò dal
Rituale.

Si

Si suole disputare ancora, se il Vescouo possa
in visita, ò fuori, esaminare quei parochi, li quali
nel concorso siano stati approuati; E la più pro-
11 babile opinione si stima l'affermatiua, con alcune
dichiarazioni accennate nel Teatro, mentre sa-
rebbe troppo noiosa digressione il voler esamina-
re ogni cosa per minuto.

In alcune diocesi, e particolarmente nella
Spagna, non vi è l'vso delle parochie distinte,
dal che segue che la Cattedrale si dica la parochia
di tutta la diocesi, & il Vescouo l'vnico paroco
generale, il quale deputa li chierici come vicarij
12 amouibili à suo arbitrio per l'esercizio della cu-
ra de' popoli, e di ciò si suole trattare in pratica
per causa della ragione del decimare; Che però
se ne discorre sotto il titolo delle decime nel libro
13 decimoquarto, nel quale, e nel miscellaneo eccle-
siastico, incidentemente si và discorrendo d'al-
cune altre cose, le quali riguardano l'officio, ouero
la giurisdizione del paroco, e la buona ammi-
nistrazione della cura dell'anime, e de sa-
cramenti; E nelle annotazioni al
Concilio di Trento, nelli quali
luoghi si potrà vedere
il di più.

